

SYMPHONIA LUX SICAV

**Società di investimento a capitale variabile (sicav) e organismo di
investimento collettivo in valori mobiliari costituita/o ai sensi del diritto
del Lussemburgo**

con i seguenti Comparti:

**SYMPHONIA LUX SICAV – Artificial Intelligence
SYMPHONIA LUX SICAV – Azionario Attivo
SYMPHONIA LUX SICAV – Patrimonio Attivo
SYMPHONIA LUX SICAV – Financial Bond Opportunity**

La distribuzione del presente Prospetto non è autorizzata fatto salvo il caso in cui sia accompagnata, laddove disponibili, dall'ultimo rendiconto annuale e dai successivi rendiconti semestrali. Tali documenti sono parte integrante del presente Prospetto.

28 Luglio 2026

INDICE

PREMESSA	6
DEFINIZIONI	8
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	14
I. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	16
II. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SICAV	17
1. STRUTTURA.....	17
2. I COMPARTI.....	17
III. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	18
1. GESTIONE.....	18
2. GESTORE/I DELEGATO/I AGLI INVESTIMENTI.....	19
3. DISTRIBUTORI	19
4. BANCA DEPOSITARIA.....	20
5. AMMINISTRATORE DELL'OIC	22
6. AGENTE DOMICILIATARIO E PER LA QUOTAZIONE.....	23
IV. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO.....	24
1. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO DELLA SICAV	24
2. RESTRIZIONI SUGLI INVESTIMENTI	24
3. PRODOTTI FINANZIARI STRUTTURATI.....	32
V. GESTIONE DEI RISCHI	43
VI. AZIONI DELLA SOCIETÀ	48
1. AZIONI NOMINATIVE	48
2. PREZZO DELLE AZIONI.....	49
VII. SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI.....	50
1. DISPOSIZIONI GENERALI	50
2. SOTTOSCRIZIONI INIZIALI E SUCCESSIVE	50
3. PAGAMENTI.....	50
4. LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	50
5. REGISTRO LUSSEMBURGHESE DEI BENEFICIARI EFFETTIVI	51
6. ATTIVITÀ DI <i>MARKET TIMING</i> E <i>LATE TRADING</i>	52
VIII. RIMBORSO DELLE AZIONI.....	53
1. DISPOSIZIONI GENERALI	53
2. PROCEDURA	53

3.	PAGAMENTI.....	54
IX.	CONVERSIONE DELLE AZIONI.....	55
1.	DISPOSIZIONI GENERALI	55
2.	PROCEDURA.....	55
X.	QUOTAZIONE DELLE AZIONI.....	56
XI.	VALORE PATRIMONIALE NETTO	57
1.	DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO	57
2.	SOSPENSIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	58
XII.	DIVIDENDI.....	60
1.	POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI	60
2.	PAGAMENTI.....	60
XIII.	ONERI E SPESE.....	62
1.	COSTI DI IMPIANTO	62
2.	COMMISSIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE.....	62
3.	COMMISSIONE DI GESTIONE DEL GESTORE DELEGATO AGLI INVESTIMENTI.....	62
4.	INVESTIMENTO IN FONDI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO NON COLLEGATI	63
5.	INVESTIMENTO IN FONDI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO COLLEGATI 63	
6.	AGENTE DOMICILIATARIO, AGENTE PER LA QUOTAZIONE, AMMINISTRATORE DELL'OIC, BANCA DEPOSITARIA E AGENTE DELEGATO AI PAGAMENTI.....	63
7.	ALTRE SPESE.....	64
8.	IMPUTAZIONE DELLE PASSIVITÀ	64
9.	SEPARAZIONE DEI COMPARTI	65
10.	COMMISSIONI DI PERFORMANCE	65
XIV.	IMPOSIZIONE FISCALE.....	66
1.	LA SICAV.....	66
2.	TASSAZIONE DEGLI AZIONISTI.....	66
3.	CONSIDERAZIONI SULL'IMPOSIZIONE FISCALE A LIVELLO EUROPEO - SCAMBIO DI INFORMAZIONI.....	66
4.	FATCA.....	67
XV.	ASSEMBLEE, ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTI PERIODICI	69
9.	ASSEMBLEE	69
10.	ESERCIZIO FINANZIARIO	69

11.	RENDICONTI PERIODICI.....	69
XVI.	LIQUIDAZIONE, SCIoglimento E Fusione	70
1.	LIQUIDAZIONE E SCIoglimento DELLA SICAV	70
2.	LIQUIDAZIONE E Fusione DI COMPARTI.....	70
XVII.	INFORMAZIONI E DOCUMENTI DISPONIBILI AL PUBBLICO.....	73
1.	PUBBLICAZIONI.....	73
2.	DOCUMENTI DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE	73
3.	PROTEZIONE DEI DATI.....	73
4.	REGOLAMENTO BENCHMARK	75
5.	INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI	75
	APPENDICE I: I COMPARTI.....	77
	SYMPHONIA LUX SICAV - ARTIFICIAL INTELLIGENCE	78
	SYMPHONIA LUX SICAV - AZIONARIO ATTIVO.....	86
	SYMPHONIA LUX SICAV – PATRIMONIO ATTIVO.....	95
	SYMPHONIA LUX SICAV – FINANCIAL BOND OPPORTUNITY	95
	APPENDICE II - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI	119
	APPENDICE III – INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI ITALIANI.....	130

PREMESSA

SYMPHONIA LUX SICAV è una società di investimento a capitale variabile iscritta nel registro ufficiale degli organismi di investimento collettivo ai sensi della parte I della legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche.

Lo statuto della SICAV è stato pubblicato nel "*Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associations*" dell'8 agosto 1998 ed è stato depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* (registro delle imprese) del Lussemburgo. Lo Statuto è stato aggiornato più volte come rappresentato in dettaglio al successivo capitolo I.

Chiunque sia interessato può consultare lo Statuto sul sito web del *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo all'indirizzo www.lbr.lu.

Le azioni della SICAV vengono esclusivamente offerte in base alle informazioni contenute nel presente documento, nelle relazioni di cui al presente Prospetto e nei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori. In relazione all'offerta qui formulata, nessuna persona è autorizzata a dare informazioni o a fornire qualsiasi dichiarazione diversa da quelle contenute nel presente Prospetto e ogni acquisto, effettuato da qualsiasi persona sulla base di dichiarazioni o indicazioni non contenute o in contrasto con le informazioni contenute nel presente Prospetto, è esclusivamente a rischio dell'acquirente.

Fatto salvo laddove diversamente indicato, non è stata intrapresa alcuna azione volta ad autorizzare la distribuzione delle Azioni o del presente Prospetto in Paesi la cui legislazione richiede tali azioni. Pertanto, il presente Prospetto non può essere distribuito allo scopo di effettuare alcuna offerta di vendita o sollecitazione relativa alle Azioni in nessun Paese e in nessuna circostanza laddove tale offerta o sollecitazione non sia consentita.

Il consiglio di amministrazione della SICAV ha assunto tutte le ragionevoli precauzioni al fine di garantire che i fatti riportati nel presente Prospetto siano rappresentati in modo veritiero e corretto per quanto concerne tutte le questioni rilevanti e che non sia stato omissso alcun fatto importante la cui omissione renderebbe fuorviante qualsivoglia dichiarazione di cui al presente. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione si assumono pertanto le conseguenti responsabilità.

Le dichiarazioni rese nel presente Prospetto si fondano sulle leggi e la prassi attualmente vigenti nel Granducato di Lussemburgo e sono soggette alle variazioni delle stesse.

La sottoscrizione da parte di un investitore residente in un Paese che non abbia aderito alle norme del Gruppo di azione finanziaria internazionale verrà presa in considerazione solo se il relativo modulo di sottoscrizione è corredato dei documenti di identità del sottoscrittore autenticati dalle autorità del suo Paese di residenza. L'elenco dei Paesi che hanno aderito alle norme del GAFI è disponibile su richiesta presso la sede legale della SICAV.

Si prega altresì di fare riferimento alla sezione "4. Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo" del capitolo "VII. Sottoscrizione delle Azioni" del presente Prospetto.

I potenziali sottoscrittori che nutrano dubbi in merito al contenuto del presente Prospetto e dei KID o degli ultimi rendiconti annuali o semestrali della SICAV, dovrebbero sempre, come di consueto, rivolgersi ai propri consulenti finanziari per informarsi in merito alle possibili conseguenze fiscali, agli eventuali requisiti di natura legale e alle eventuali restrizioni relative alle valute o ai cambi a cui potrebbero essere esposti ai sensi delle norme vigenti nei propri

Paesi di cittadinanza, residenza o domicilio e che possano risultare rilevanti ai fini della sottoscrizione, della detenzione o del trasferimento delle Azioni.

La SICAV non è stata registrata ai sensi dell'*Investment Company Act* (legge sulle società di investimento) degli Stati Uniti del 1940. Inoltre le Azioni dei singoli Comparti non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* (legge sui titoli) degli Stati Uniti del 1933, e successive modifiche, e dunque non possono essere offerte per la vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti o ad alcun "soggetto statunitense" (*United States person*). Lo Statuto contiene talune restrizioni relative alla vendita e al trasferimento delle Azioni di ciascun Comparto a tali soggetti.

Si raccomanda ai potenziali sottoscrittori di verificare, presso la sede legale della SICAV, se quest'ultima abbia eventualmente pubblicato una versione successiva del Prospetto o dei KID.

Si prega di considerare che il valore delle Azioni e il reddito da esse derivante può aumentare e diminuire e che, pertanto, l'importo realizzato da un azionista al rimborso delle Azioni potrebbe essere inferiore rispetto a quello dell'investimento originariamente effettuato. Le performance passate della SICAV non costituiscono una garanzia di futuri risultati positivi.

Il market timing di un fondo di investimento è una strategia di arbitraggio che prevede la negoziazione di un fondo in modo tale da sfruttare le differenze tra il prezzo di emissione giornaliero del fondo e l'andamento generale del mercato.

Dal momento che la strategia di market timing applicata a un fondo di investimento può essere dannosa per la SICAV, quest'ultima, in linea con la propria politica, scoraggia l'ingresso o permanenza in un Comparto dei market timer di fondi di investimento.

La SICAV richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che essi saranno in grado di esercitare pienamente i propri diritti direttamente nei confronti della SICAV (e in particolare quello di partecipare alle assemblee generali degli azionisti) solo se iscritti a proprio nome nel libro dei soci della SICAV. Qualora un investitore investa nella SICAV tramite un intermediario che investe a nome proprio ma per conto dell'investitore, l'investitore potrebbe non essere in grado di esercitare alcuni diritti degli azionisti direttamente nei confronti della SICAV. Gli investitori sono invitati a informarsi dei loro diritti.

Gli investitori potenziali devono essere consapevoli del fatto che, in caso di errore di calcolo del NAV o di non conformità alle regole di collocamento della SICAV ovvero in caso di altri errori che possono verificarsi a livello della SICAV, ai sensi della circolare 24/856 della CSSF, i diritti di indennizzo dei beneficiari effettivi della SICAV possono essere pregiudicati qualora gli stessi abbiano investito nella SICAV tramite un intermediario. Gli investimenti tramite intermediari possono implicare l'aggregazione degli investimenti di tali intermediari nei loro conti omnibus e la SICAV potrebbe non essere in grado di identificare gli investitori sottostanti. In tal caso, la SICAV fornirà agli intermediari tutte le informazioni pertinenti che consentiranno loro di assumersi le proprie responsabilità e di indennizzare gli investitori sottostanti; il corretto e tempestivo indennizzo dei beneficiari finali potrebbe pertanto non essere garantito dalla SICAV.

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si applicano al Prospetto nella sua interezza:

<i>Agente domiciliatario</i>	BNP Paribas, filiale di Lussemburgo
<i>Agente per la quotazione</i>	BNP Paribas, filiale di Lussemburgo
<i>ALLFUNDS</i>	ALLFUNDS BANK S.A.U. e ALLFUNDS INTERNATIONAL S.A.
<i>Amministratore</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione della SICAV
<i>Amministratore dell'OIC</i>	BNP Paribas, filiale di Lussemburgo
<i>Attività liquide</i>	Indicano strumenti finanziari liquidi quali: (a) obbligazioni con rating emesse da Stati o emittenti societari con scadenza inferiore a 12 mesi e/o (b) organismi di investimento collettivo che investono principalmente in strumenti del mercato monetario e/o (c) attività quotate e/o negoziate su un Mercato Regolamentato e/o (d) strumenti del mercato monetario quali <i>commercial paper</i> , notes, bills, depositi, certificati di deposito.
<i>Attività liquide accessorie</i>	Significa depositi bancari a vista e la liquidità detenuta su conti correnti bancari, liberamente e immediatamente disponibili in qualsiasi momento
<i>Azione</i>	Un'azione emessa da un qualsivoglia Comparto e/o Classe che rappresenta una partecipazione nel capitale della SICAV ai sensi del presente Prospetto
<i>Banca depositaria</i>	BNP Paribas, filiale di Lussemburgo
<i>Beneficiari Effetivi</i>	Ha il significato ad esso attribuito al Capitolo VII, sezione 5.
<i>Categoria di Azioni o Categoria</i>	All'interno di un Comparto, il Consiglio di Amministrazione può stabilire categorie di Azioni corrispondenti a (i) una specifica politica di distribuzione, che preveda ad esempio un diritto alle distribuzioni o (ii) non preveda tale diritto o (iii) a qualsiasi altra caratteristica specifica applicabile a una categoria/classe di Azioni
<i>Classe di Azioni o Classe</i>	Ciascuna classe di Azioni si distingue principalmente per la propria specifica politica e obiettivo d'investimento e/o per il profilo dei potenziali investitori e/o per la valuta in cui è

	denominata
<i>Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti</i>	Come definita nella sezione 3 del capitolo XIII
<i>Commissione di performance</i>	Ha il significato ad essa attribuito al Capitolo V.
<i>Comparto</i>	Un determinato portafoglio di attività e passività nell'ambito della SICAV e dotato di un proprio NAV. Ciascun Comparto può offrire differenti classi e categorie di Azioni
<i>Comparto target</i>	Come definito nella sezione 2 del capitolo IV
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Il Consiglio di Amministrazione della SICAV
<i>CRS</i>	Ha il significato ad esso attribuito al Capitolo XIV, sezione 3.
<i>CSSF</i>	Commission de Surveillance du Secteur Financier (organismo di vigilanza del settore finanziario del Lussemburgo)
<i>Dati personali</i>	Ha il significato ad essi attribuito al Capitolo XVII, sezione 3.
<i>Derivati OTC</i>	Strumento finanziario derivato negoziato <i>over-the-counter</i> .
<i>Direttiva (UE) 2019/2162</i>	Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite e che modifica le Direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE.
<i>Direttiva 2009/65/EC</i>	Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori immobiliari (OICVM), con le successive modifiche e integrazioni
<i>Direttiva CRS</i>	Direttiva del Consiglio 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
<i>Esercizio finanziario</i>	Si conclude l'ultimo giorno del mese di settembre di ogni anno
<i>ESMA</i>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority).
<i>EUR</i>	La valuta degli Stati membri partecipanti all'Unione economica

	e monetaria europea
<i>FATCA</i>	Il Foreign Account Tax Compliance Act, parte dell'Hiring Incentives to Restore Employment Act emanato il 18 marzo 2010 dal Congresso degli Stati Uniti d'America
<i>Fattori di sostenibilità</i>	Problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva
<i>Fondo Master</i>	Ha il significato ad esso attribuito nella scheda informativa specifica del comparto contenuta nell'Appendice I.
<i>GAFI</i>	Il Gruppo di azione finanziaria internazionale
<i>Gestore delegato agli investimenti</i>	Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA
<i>Giorno di valutazione</i>	Il Valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna classe è determinato in ciascuna data che costituisca un "Giorno di valutazione" per quel Comparto e sotto la piena responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Salvo diversamente specificato nel presente Prospetto, ogni giorno lavorativo per le banche del Lussemburgo costituisce un Giorno di valutazione in relazione a ciascun Comparto. Agli investitori, le cui domande sono state state accettate, saranno assegnate le Azioni emesse in base al Valore patrimoniale netto determinato per ciascuna Classe di Azioni nel Giorno di valutazione successivo alla ricezione del modulo di sottoscrizione, purché lo stesso pervenga alla SICAV entro le ore 13:00 (fuso orario del Lussemburgo) del Giorno di valutazione (salvo sia diversamente previsto nella scheda informativa specifica del comparto contenuta nell'Appendice I).
<i>Giorno lavorativo</i>	Qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo, fatta eccezione per il 24 e il 31 dicembre
<i>High Water Mark o HWM</i>	Ha il significato ad esso attribuito nella scheda informativa del Comparto contenuta nell'Appendice I.
<i>IRS</i>	Ha il significato ad esso attribuito al Capitolo XIV, sezione 4.
<i>KID</i>	Documento contenente le informazioni chiave (<i>Key Information Document</i>) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 sui PRIIPs, ovvero <i>Key Investor Information Document</i> ai sensi del Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione (unicamente per le classi di azioni riservate a investitori professionali che non optano per un KID), contenente informazioni relative a ciascuna Classe di Azioni di

	un Comparto.
<i>Legge CRS</i>	Ha il significato ad essa attribuito al Capitolo XIV, sezione 3.
<i>Legge del 2010</i>	La legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche
<i>Legge del 2019</i>	La legge del 13 gennaio 2019 che istituisce un registro dei titolari effettivi, e successive modifiche
<i>Legge FATCA</i>	Ha il significato ad essa attribuito al Capitolo XIV, sezione 4.
<i>Mémorial</i>	Il Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associations
<i>Mercato regolamentato</i>	Un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva 2014/65/UE), ovvero un mercato menzionato nell'elenco dei mercati regolamentati compilato da ciascuno Stato membro, che opera regolarmente ed è caratterizzato dal fatto che i regolamenti emanati o approvati dalle autorità competenti ne definiscono le condizioni di funzionamento e di accesso al mercato, nonché quelle che devono essere soddisfatte da un certo strumento finanziario affinché possa essere effettivamente negoziato su tale mercato, in conformità con tutti gli obblighi di segnalazione e trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE, o qualsiasi altro mercato regolamentato che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato idoneo
<i>NAVBPf</i>	Ha il significato ad esso attribuito nella scheda informativa del Comparto contenuta nell'Appendice I.
<i>Normativa sulla protezione dei dati</i>	Ha il significato ad essa attribuito al Capitolo XVII, sezione 3.
<i>OCSE</i>	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
<i>OIC</i>	Organismo di investimento collettivo
<i>OICVM</i>	Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
<i>OTC</i>	Indica <i>over-the-counter</i> .
<i>Periodo di performance</i>	Ha il significato ad esso attribuito nella scheda informativa del Comparto contenuta nell'Appendice I.
<i>Periodo di riferimento della performance</i>	Ha il significato ad esso attribuito nella scheda informativa del Comparto contenuta nell'Appendice I.
<i>PF%</i>	Ha il significato ad esso attribuito nella scheda informativa del

	Comparto contenuta nell'Appendice I.
Prezzo di rimborso	Valore patrimoniale netto per azione di un dato Comparto o classe in corrispondenza di un determinato Giorno di valutazione (sottratta l'eventuale commissione di rimborso)
Prezzo di sottoscrizione	Valore patrimoniale netto per azione di un dato Comparto o classe in corrispondenza di un determinato Giorno di valutazione (maggiorato dell'eventuale commissione di vendita)
RCS	Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (<i>Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg</i>).
Regolamento Benchmark	Ha il significato ad essa attribuito al Capitolo XVII, sezione 4.
Regolamento sulla tassonomia	Il Regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Regolamento UE/2020/852), come di volta in volta modificato, integrato, consolidato o sostituito in qualsiasi forma
RESA	Il Recueil Electronique des Sociétés et Associations (registro elettronico delle società e delle associazioni) del Lussemburgo
Rischi di sostenibilità	Un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore degli investimenti della Società
SFDR	Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, come di volta in volta modificato, integrato, consolidato o sostituito in qualsiasi forma
SICAV o Società	SYMPHONIA LUX SICAV
Società di gestione	Waystone Management Company (Lux) S.A.
SPAC	special purpose acquisition companies
Stato membro	Qualsiasi Stato membro dell'Unione europea
Statuto	Lo statuto della SICAV
Strumento finanziario	Come definito dalla direttiva OICVM 2009/65/CE dell'8 giugno 2011 (e successive modifiche)
Sub-depositario	Come definito nella sezione 4 del capitolo III
Titolare del trattamento	Ha il significato ad esso attribuito al Capitolo XVII, sezione 3.

<i>USA</i>	Stati Uniti d’America.
<i>USD</i>	La valuta degli Stati Uniti d'America
<i>Valore patrimoniale netto per Azione" o "NAV"</i>	Valore patrimoniale netto di un dato Comparto e di una data classe, calcolato sottraendo dal valore totale delle sue attività un importo pari al valore di tutte le sue passività, diviso per il numero totale di Azioni in circolazione di tale Comparto o classe, in corrispondenza di un determinato Giorno di valutazione, e pubblicato con un massimo di tre cifre decimali

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

Consiglio di Amministrazione

PRESIDENTE:

Massimo Paolo GENTILI

AMMINISTRATORI:

Lidia PALUMBO

Paolo CITELLI

Società di gestione

**Waystone Management Company (Lux)
S.A.**

Skypark Business Center
1, Avenue de l'Aéroport
L-1110 Senningerberg
Granducato del Lussemburgo.

Consiglio d'Amministrazione

Denis Harty
Waystone Country Head – Continental
Europe

Tim Madigan
Independent Non-Executive Director

Vasileios Karalekas
Product Lead Quantitative Solutions,
Regulated Fund Solution

Alexandra Serban
Head of Business Operations – Continental
Europe

Amministrazione e gestione

SEDE LEGALE

60, avenue J.F. Kennedy L-1855,
Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

***GESTORE DELEGATO AGLI
INVESTIMENTI***

Symphonia Società di Gestione del
Risparmio SpA
via Broletto 5
I – 20121 Milano,
Italia

DISTRIBUTORI

Per l'Italia:

Symphonia Società di Gestione del
Risparmio SpA
via Broletto 5
I – 20121
Milano,
Italia

AllFunds Bank S.A.U.
Estafeta, 6 (La Moraleja)
Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3
C.P. 28109 Alcobendas Madrid
Spagna

***BANCA DEPOSITARIA, AGENTE
DELEGATO AI PAGAMENTI,
AGENTE DOMICILIATARIO,
AGENTE PER LA QUOTAZIONE,
AMMINISTRATORE DELL'OIC***

BNP Paribas, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Lussemburgo,
Granducato di Lussemburgo

REVISORI

PricewaterhouseCoopers Société
coopérative
2, rue Gerhard Mercator L – 2182
Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

I. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

STORIA DELLA SICAV

SYMPHONIA LUX SICAV è una società di investimento costituita sotto forma di *société anonyme* (società per azioni) ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo, operante in qualità di società di investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable* - SICAV). La SICAV è stata costituita in Lussemburgo il 6 luglio 1998 a tempo indeterminato, con un capitale iniziale pari a USD 35.000,00. Lo Statuto è stato pubblicato nel Mémorial in data 8 agosto 1998.

Il 5 dicembre 2003 la Società ha modificato la propria denominazione da IBI FUND a BIM FUND; le modifiche allo Statuto sono state pubblicate in data 12 dicembre 2003.

Il 9 agosto 2005 lo Statuto è stato modificato al fine di stabilire la segregazione completa dei Comparti ai sensi della legge del 20 dicembre 2002 e l'ampliamento della politica di investimento ai sensi della direttiva 2001/107/CE che modificava la direttiva 85/611/CEE. Tali modifiche sono state pubblicate il 31 agosto 2005.

Il 30 settembre 2008 la Società ha modificato la propria denominazione da BIM FUND a SYMPHONIA LUX SICAV. Le modifiche allo Statuto sono state pubblicate nel Mémorial in data 29 ottobre 2008.

In data 11 novembre 2015 sono state apportate diverse modifiche allo Statuto, effettuate in particolare ai sensi della Legge del 2010.

L'ultima versione consolidata dello Statuto, datata 8 gennaio 2019, è stata pubblicata nel RESA il 25 gennaio 2019.

La SICAV è iscritta presso la RCS al numero B-65.036.

II. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SICAV

Le informazioni di cui al presente capitolo costituiscono una sintesi delle principali caratteristiche della SICAV e devono essere lette congiuntamente al testo integrale del Prospetto.

1. STRUTTURA

La SICAV è costituita in Lussemburgo quale *Société Anonyme* (società per azioni) operante in qualità di società di investimento a capitale variabile (*Société d'Investissement à Capital Variable* - SICAV) in Lussemburgo ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo. Alla data del presente Prospetto, essa è composta da 4 Comparti, ognuno dei quali è collegato ad un determinato portafoglio di investimenti di valori mobiliari. Per ciascun Comparto sono disponibili due categorie di Azioni: a distribuzione dei proventi e ad accumulazione dei proventi.

Questa struttura multicomparto consente ai sottoscrittori di scegliere il Comparto o la selezione di diversi Comparti più adatta alla loro strategia personale di investimento. La SICAV opera come società di investimento aperta: le sue Azioni possono essere emesse, rimborsate e convertite ai prezzi basati sul rispettivo Valore patrimoniale netto.

Le Azioni della SICAV non vengono offerte, né essa è gestita o intende fungere quale veicolo per il *frequent trading* volto a trarre vantaggio da fluttuazioni a breve termine del mercato mobiliare. Questo tipo di attività di negoziazione viene spesso definito "*market timing*" e potrebbe determinare un danno reale o potenziale per gli azionisti della SICAV. Pertanto la SICAV può respingere qualsiasi richiesta di acquisto o conversione di Azioni che, secondo quanto ragionevolmente ritenuto dalla SICAV stessa, possa rappresentare uno schema di market timing che coinvolge i Comparti della SICAV.

La SICAV vieta inoltre l'attività di negoziazione denominata "late trading" di cui al paragrafo VII.5.

2. I COMPARTI

Le Azioni vengono offerte nei seguenti Comparti, ciascuno con obiettivi e politiche di investimento specifiche:

- SYMPHONIA LUX SICAV - Artificial Intelligence (di seguito "**Artificial Intelligence**");
- SYMPHONIA LUX SICAV- Azionario Attivo (di seguito "**Azionario Attivo**");
- SYMPHONIA LUX SICAV - Patrimonio Attivo (di seguito "**Patrimonio Attivo**");
- SYMPHONIA LUX SICAV – Financial Bond Opportunity (di seguito "**Financial Bond Opportunity**").

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire in futuro ulteriori Comparti con differenti obiettivi e politiche di investimento, previa modifica del presente Prospetto.

III. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

1. GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la determinazione, l'esecuzione e il controllo delle politiche di investimento che vengono attuate nella gestione dei Comparti.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Waystone Management Company (Lux) S.A. quale società di gestione della SICAV per l'adempimento degli obblighi relativi alla gestione del portafoglio, all'amministrazione e alle attività di promozione della SICAV di cui all'allegato II della Legge.

Waystone Management Company (Lux) S.A. è una *société anonyme* (società per azioni) costituita ai sensi del diritto lussemburghese a tempo indeterminato. La Società di gestione è iscritta nel RCS al numero B96744.

Essa è stata costituita mediante atto notarile del 23 ottobre 2003, pubblicato nel *Mémorial* numero 1252 del 26 novembre 2003.

Alla data del presente Prospetto il capitale sociale della Società di gestione ammonta a EUR 2.450.000,00, interamente versati, e i comparti dell'OICVM gestiti dalla Società di gestione sono conformi ai requisiti stabiliti dalla Legge del 2010.

La Società di gestione è iscritta nell'elenco ufficiale delle società di gestione lussemburghesi ai sensi del capitolo 15 della Legge del 2010.

Essa è responsabile delle attività quotidiane di gestione della SICAV ai sensi della Legge del 2010 e del Contratto di gestione.

La Società di gestione può, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, delegare l'adempimento dei propri obblighi, come illustrato di seguito, a uno o più soggetti, i quali non devono essere necessariamente membri del consiglio di amministrazione della Società di gestione o della SICAV stessa. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione ai sensi della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 recante modifica della Direttiva 2009/65/CE.

La politica di remunerazione fissa i principi applicabili alla remunerazione dell'alta dirigenza, di tutti i membri del personale la cui attività ha un impatto significativo sul profilo di rischio delle imprese finanziarie e che svolgono funzioni di controllo indipendenti.

In particolare, la politica di remunerazione è conforme ai seguenti principi, secondo modalità e nella misura appropriata alle dimensioni, all'organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle attività della Società di gestione:

- i. promuove ed è coerente con una gestione dei rischi solida ed efficace e non incoraggia l'assunzione di rischi incompatibili con i profili di rischio, le regole o lo Statuto della SICAV;
- ii. se e nella misura in cui è applicabile, la valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale appropriato per il periodo di detenzione consigliato agli investitori della SICAV al fine di garantire che il processo di valutazione si basi sulle performance a lungo termine della SICAV e sui propri rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui rendimenti sia ripartito sullo stesso periodo;
- iii. è in linea con la strategia aziendale e con gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di gestione, della SICAV e degli azionisti, e comprende misure volte a evitare i conflitti

di interessi;

- iv. le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate e la componente fissa rappresenta una porzione sufficientemente consistente della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, compresa la possibilità di non corrispondere alcuna componente variabile.

La politica di remunerazione è definita e rivista almeno annualmente da un comitato per la remunerazione.

I dettagli della politica di remunerazione aggiornata della Società di Gestione, incluse, a titolo meramente esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili per la loro assegnazione e la composizione del comitato per la remunerazione sono disponibili all'indirizzo <https://www.waystone.com/wp-content/uploads/2021/03/Waystone-Management-Company-Lux-S.A-Remuneration-Policy.pdf>; una copia cartacea potrà essere fornita gratuitamente su richiesta.

Un elenco completo degli OICVM gestiti dalla Società di gestione è disponibile all'indirizzo: <https://www.waystone.com/our-funds/waystone-management-company-lux-s-a/>.

2. GESTORE/I DELEGATO/I AGLI INVESTIMENTI

In virtù di un contratto datato 23 gennaio 2012 e sostituito il 1° gennaio 2017, Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA, con sede legale in via Broletto 5, I – 20121 Milano, è stata nominata dalla Società di gestione quale Gestore delegato agli investimenti per tutti i Comparti.

Symphonia Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Milano è controllata al 100% da Banca Investis S.p.A., Torino, società orientata al private banking.

Il contratto di Delega di Gestione stipulato per una durata illimitata tra la Società di gestione ed il Gestore delegato agli investimenti può essere sciolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti mediante recesso con un preavviso di tre mesi.

A titolo di corrispettivo per la fornitura dei propri servizi, il Gestore delegato agli investimenti percepisce dalla SICAV una retribuzione annuale i cui dettagli sono riportati nel capitolo "Oneri e spese".

Il Gestore delegato agli investimenti ha la facoltà di delegare, in parte o nella loro totalità, sotto la propria responsabilità ma previa autorizzazione della Società di gestione e a proprie spese, le funzioni, i poteri discrezionali, i privilegi e gli obblighi a proprio carico ai sensi del contratto di Delega di Gestione, a qualsivoglia soggetto, impresa o società che ritenga opportuno.

3. DISTRIBUTORI

In virtù di un contratto datato 23 gennaio 2012 Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA con sede legale in via Broletto 5, I – 20121 Milano, è stata nominata dalla Società di gestione quale Distributore globale per l'Italia. Symphonia SGR SpA può stipulare accordi di sub-distribuzione con altre controparti.

Il contratto stipulato per una durata illimitata tra la Società di gestione e il Distributore globale può essere sciolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti mediante recesso con un preavviso di tre mesi trasmesso all'altra parte a mezzo raccomandata.

In virtù di un contratto globale stipulato il 15 novembre 2013, e delle successive modifiche,

ALLFUNDS BANK S.A.U. e ALLFUNDS INTERNATIONAL S.A., con sede legale rispettivamente in Estafeta 6, la Moraleja, Compleja Plaza de la Fuente, Alcobendas, Madrid e in 30, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, sono state nominate dalla Società di gestione quali distributori della SICAV.

Il contratto stipulato per una durata illimitata tra la Società di gestione e ALLFUNDS può essere sciolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti mediante recesso con un preavviso di tre mesi trasmesso all'altra parte a mezzo raccomandata.

In virtù del contratto in vigore dal 1° gennaio 2018, MFEX Mutual Funds Exchange AB, con sede legale in Grev Turegatan 19, 102 49 Stoccolma, Svezia è stata nominata dalla Società di gestione quale distributore della SICAV.

Il contratto ha durata indeterminata. Ciascuna delle parti può recedere da tale contratto senza incorrere in alcuna penale mediante preavviso scritto da trasmettere alla sede legale dell'altra parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contratto si intenderà risolto alla fine del trimestre successivo a quello della ricezione del summenzionato preavviso.

4. BANCA DEPOSITARIA

BNP Paribas, filiale di Lussemburgo è stata nominata Banca depositaria della Società ai sensi del contratto del 31 maggio 2016 tra BNP Paribas, filiale di Lussemburgo (la "**Banca depositaria**"), la Società di gestione e la SICAV.

BNP Paribas Luxembourg Branch è una filiale di BNP Paribas. BNP Paribas è una banca costituita in Francia come *Société Anonyme* (società per azioni) registrata presso il *Registre du commerce et des sociétés Paris* (Registro delle imprese di Parigi) con il numero 662 042 449, autorizzata dalla *Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (ACPR) e sotto la supervisione della *Autorité des Marchés Financiers* (AMF), con sede legale in 16 Boulevard des Italiens, 75009 Parigi, Francia, operante tramite la propria filiale di Lussemburgo, con sede legale in 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta presso la RCS con il numero B23968 e sotto la supervisione della CSSF.

La Banca depositaria svolge tre tipi di funzioni, ovvero (i) adempie agli obblighi di controllo (definiti dall'art. 34.1 della Legge del 2010), (ii) effettua il monitoraggio dei flussi di cassa della SICAV (ai sensi dell'art. 34.2 della Legge del 2010), e (iii) custodisce il patrimonio della SICAV (ai sensi dell'art. 34.3 della Legge del 2010).

Nell'ambito dei propri obblighi di controllo la Banca depositaria è tenuta a:

- (1) garantire che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle Azioni effettuati per conto della SICAV avvengano in conformità con la Legge del 2010 o con lo Statuto;
- (2) garantire che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità con la Legge del 2010 e con lo Statuto;
- (3) eseguire le istruzioni della SICAV o della Società di gestione che agisce per conto della Società, salvo qualora siano in conflitto con la Legge del 2010 o con lo Statuto;
- (4) garantire che i corrispettivi relativi alle operazioni concernenti il patrimonio della SICAV vengano rimessi alla SICAV nelle consuete tempistiche;
- (5) garantire che i ricavi della SICAV siano assegnati in conformità con la Legge del 2010 e con lo Statuto.

L'obiettivo principale della Banca depositaria è quello di tutelare gli interessi degli azionisti della SICAV, che prevalgono sempre su qualsiasi interesse commerciale.

Qualora la Società di gestione o la SICAV intrattengano altri rapporti commerciali con BNP Paribas, filiale di Lussemburgo, in aggiunta alla nomina di BNP Paribas, filiale di Lussemburgo quale Banca depositaria della SICAV, potrebbero sorgere conflitti di interessi.

Tali rapporti commerciali possono includere servizi quali:

- Esternalizzazione o delega di funzioni di middle o back office (ad esempio esecuzione delle operazioni, mantenimento delle posizioni, monitoraggio della conformità post negoziazione degli investimenti, gestione delle garanzie, valutazione di strumenti OTC o amministrazione del fondo, incluso il calcolo del valore patrimoniale netto, il trasferimento dei titoli e i servizi relativi alla compravendita di fondi) rispetto alle quali BNP Paribas o le sue affiliate agiscono in qualità di agente della SICAV o della Società di gestione; o
- Selezione di BNP Paribas o delle sue affiliate quali controparti o fornitori di servizi ausiliari per operazioni quali ad esempio l'esecuzione di operazioni in cambi, il prestito titoli o i finanziamenti ponte.

La Banca depositaria è tenuta a garantire che qualsiasi operazione relativa ai rapporti commerciali tra essa e i soggetti appartenenti al proprio stesso gruppo venga condotta a condizioni di mercato e nell'interesse degli azionisti.

Per far fronte a eventuali situazioni di conflitto di interessi la Banca depositaria ha adottato e segue una politica di gestione dei conflitti d'interessi che mira in particolare a:

- identificare e analizzare le potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- documentare, gestire e monitorare le situazioni di conflitto di interessi;
 - osservare le misure permanenti in vigore per risolvere i conflitti di interesse, come la separazione delle funzioni, la separazione delle linee di riporto e la lista degli *insider* da rendere nota ai membri del personale;
 - Attuare una gestione "caso per caso" per (i) adottare le opportune misure di prevenzione, come l'elaborazione di una nuova lista di controllo, l'attuazione di una nuova "muraglia cinese" (separando funzionalmente e gerarchicamente l'adempimento dei suoi obblighi in qualità di Banca depositaria dalle altre attività), fare in modo che le operazioni siano effettuate a condizioni di mercato e/o informando gli azionisti della SICAV interessati, o (ii) rifiutare di svolgere attività in grado di dare origine a conflitti di interessi;
 - attuare una politica deontologica;
 - documentare una mappa dei conflitti di interesse che permetta di creare un inventario delle misure permanenti messe in atto per tutelare gli interessi della SICAV;
 - definire procedure interne in relazione, ad esempio, (i) alla nomina di fornitori di servizi che possono generare conflitti di interessi, (ii) a nuovi prodotti o attività della Banca depositaria al fine di valutare ogni situazione che implichi un conflitto d'interessi.

Nel caso in cui sorgano tali conflitti di interesse, la Banca depositaria si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere tali conflitti in modo equo (con riguardo ai propri obblighi e doveri) e al fine di garantire un equo trattamento della SICAV e degli azionisti.

La Banca depositaria può delegare a terzi la custodia del patrimonio della SICAV, fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicabili e di quanto previsto dal Contratto di nomina della Banca depositaria. Il processo di nomina di tali soggetti delegati e la loro sorveglianza continua segue i più elevati standard di qualità, compresa la gestione di ogni potenziale conflitto di interessi eventualmente derivante da tale nomina. Tali soggetti delegati devono osservare le norme prudenziali in vigore (compresi i requisiti patrimoniali

minimi, la vigilanza nella giurisdizione interessata e la revisione periodica esterna) per la custodia degli strumenti finanziari. La responsabilità della Banca depositaria non verrà in alcun modo limitata da tali deleghe.

Un potenziale rischio di conflitto di interessi può verificarsi in situazioni in cui i soggetti delegati possono avviare o intrattengono un rapporto commerciale e/o di affari separato con la Banca depositaria in aggiunta al rapporto di delega della custodia.

Al fine di prevenire il concretizzarsi di tali potenziali conflitti di interesse, la Banca depositaria ha adottato e rispetta un'organizzazione interna tale per cui tali rapporti commerciali e/o di affari separati non hanno alcuna influenza sulla scelta del soggetto delegato o sul monitoraggio delle prestazioni dei soggetti delegati ai sensi del relativo contratto di delega.

Un elenco di questi delegati e sub-delegati in relazione agli obblighi di custodia è disponibile online all'indirizzo:

<https://securities.cib.bnpparibas/app/uploads/sites/3/2021/11/ucitsv-lux-liste-delegataires-sous-delegataires.pdf>

<https://securities.cib.bnpparibas/app/uploads/sites/3/2021/11/ucitsv-list-of-delegates-sub-delegates-en.pdf>

L'elenco è soggetto ad aggiornamenti periodici. Le informazioni aggiornate sugli obblighi di custodia della Banca depositaria e sui potenziali conflitti di interessi e l'elenco delle deleghe e delle sub-deleghe possono essere ottenuti gratuitamente facendone richiesta alla Banca depositaria.

BNP Paribas, filiale di Lussemburgo, in quanto parte di un gruppo che fornisce ai clienti una rete mondiale che comprende diversi fusi orari, può affidare parte dei suoi processi operativi ad altre entità del Gruppo BNP Paribas e/o a terzi, mantenendo però la rendicontabilità e responsabilità finale in Lussemburgo. In particolare, le entità situate in Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia, Stati Uniti, Canada, Singapore, Jersey, Regno Unito, Lussemburgo, Germania, Irlanda e India sono coinvolte nel supporto all'organizzazione interna, ai servizi bancari, all'amministrazione centrale e al servizio di trasferimento dei titoli. Ulteriori informazioni sul modello operativo internazionale di BNP Paribas, filiale di Lussemburgo possono essere fornite su richiesta dalla Società e/o dalla Società di gestione.

La Società di gestione o la SICAV possono sollevare la Banca depositaria dai propri obblighi mediante preavviso di novanta (90) giorni da trasmettere per iscritto alla stessa. Allo stesso modo la Banca depositaria può recedere da tali obblighi mediante preavviso di novanta (90) giorni da trasmettere per iscritto alla SICAV. In questo caso, una nuova Banca depositaria dovrà essere nominata per svolgere le funzioni e assumere le responsabilità della Banca depositaria, come previsto dal contratto firmato a tal fine. La sostituzione della Banca depositaria dovrà avvenire entro due mesi.

5. AMMINISTRATORE DELL'OIC

In virtù di un contratto datato 23 gennaio 2012, e delle successive modifiche, la Società di gestione, con il consenso della SICAV, ha delegato a BNP Paribas, filiale di Lussemburgo la funzione di amministratore dell'OIC della SICAV.

L'attività di amministrazione dell'OIC può essere suddivisa in 3 funzioni principali: la funzione di conservatoria, la funzione di calcolo e contabilità del NAV e la funzione di comunicazione con i clienti.

La funzione di conservatore comprende tutti i compiti necessari alla tenuta del registro della SICAV ed esegue le registrazioni, le modifiche o le cancellazioni necessarie per garantirne il regolare aggiornamento e il mantenimento.

La funzione di calcolo del NAV e di contabilità è responsabile della registrazione corretta e completa delle transazioni per mantenere adeguatamente i libri e i registri della SICAV in conformità con i requisiti legali, normativi e contrattuali applicabili, nonché con i corrispondenti principi contabili. È inoltre responsabile del calcolo e della produzione del NAV della SICAV in conformità alla normativa vigente.

La funzione di comunicazione con i clienti comprende la produzione e la consegna dei documenti riservati destinati agli investitori.

Sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, l'Amministratore dell'OIC può delegare varie funzioni e compiti ad altri soggetti che devono essere qualificati e competenti per svolgerli in conformità alla/e normativa/e vigente/i.

I diritti e gli obblighi di BNP Paribas, filiale di Lussemburgo, in qualità di Amministratore dell'OIC sono disciplinati da un contratto stipulato a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto mediante preavviso di 90 giorni da trasmettersi per iscritto. Il contratto con l'Amministratore dell'OIC stabilisce chiaramente i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi di ciascuna parte e include tutti gli elementi previsti dalla Circolare CSSF 22/811.

A titolo di corrispettivo per la fornitura dei propri servizi, l'Amministratore dell'OIC percepisce dalla SICAV una retribuzione annuale i cui dettagli sono riportati nel capitolo "Oneri e spese".

6. AGENTE DOMICILIATARIO E PER LA QUOTAZIONE

In virtù di un contratto datato 1° ottobre 2008, BNP Paribas, filiale di Lussemburgo, è stata nominata agente domiciliatario e per la quotazione.

In veste di agente domiciliatario, l'Agente domiciliatario è tenuto, tra l'altro, in conformità con quanto previsto dal contratto e con i requisiti stabiliti dal Prospetto e dallo Statuto, a ricevere la corrispondenza indirizzata alla SICAV, a predisporre ed inviare agli azionisti rapporti, informative, avvisi di convocazione, pubblicazioni, deleghe e altri documenti che si renda necessario redigere nel corso della permanenza in essere della SICAV, a predisporre i verbali di tutte le assemblee e riunioni della SICAV, comprese le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le assemblee degli azionisti, e tutte le pubblicazioni ai sensi di legge, nonché al disbrigo di tutti gli incarichi di segreteria e amministrativi.

In veste di agente per la quotazione, l'Agente per la quotazione curerà, su istruzioni della SICAV, la quotazione delle Azioni, laddove necessario, alla Borsa di Lussemburgo. Qualora le Azioni vengano quotate alla Borsa di Lussemburgo, ciò dovrà essere specificato nella descrizione del relativo Comparto.

I diritti e gli obblighi di BNP Paribas, filiale di Lussemburgo, in veste di Agente domiciliatario e Agente per la quotazione sono disciplinati da un contratto stipulato a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto mediante preavviso di tre mesi da trasmettersi per iscritto a mezzo raccomandata.

A titolo di corrispettivo per la fornitura dei propri servizi, l'Agente domiciliatario e per la quotazione percepisce dalla SICAV una retribuzione annuale come indicato nel capitolo "Oneri e spese".

IV. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

1. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO DELLA SICAV

L'obiettivo della SICAV è quello di offrire ai propri azionisti l'opportunità di investire in portafogli diversificati di valori mobiliari quotati sulle principali borse valori del mondo. La SICAV perseguirà l'apprezzamento del capitale tentando al contempo di mantenere un livello adeguato di reddito annuo. Si presterà particolare attenzione alla riduzione dei rischi cui sono esposti i portafogli mediante un'efficiente diversificazione che tenga in debito conto la liquidità.

La SICAV offre agli investitori l'accesso diretto a portafogli diversificati e gestiti professionalmente. I singoli investitori possono partecipare ad un veicolo di investimento che presenta un considerevole quantitativo di fondi investiti; possono pertanto trarre vantaggio da condizioni di investimento che, di norma, sono appannaggio degli investitori professionali di maggiori dimensioni.

La SICAV si atterrà ai limiti di cui alla sezione 2 del capitolo IV ("Restrizioni sugli investimenti").

La SICAV può impiegare strumenti derivati a fini di copertura e/o di investimento, come descritto nella sezione 3 del presente capitolo.

La SICAV può cercare di conservare e incrementare il valore patrimoniale dei singoli Comparti mediante strategie di copertura, coerentemente con i propri obiettivi di investimento, utilizzando strumenti derivati quali opzioni su valute, contratti a termine e futures, come previsto nel seguente capitolo V ("Gestione dei rischi"). La SICAV ha facoltà, per finalità diverse dalla copertura, di acquistare e vendere futures e opzioni su qualsiasi tipo di strumento finanziario entro i limiti fissati nel capitolo V ("Gestione dei rischi").

La negoziazione di futures e opzioni può generare profitti elevati, ma comporta altresì rischi elevati. I mercati delle opzioni e dei futures sono estremamente volatili, poiché i trend dei prezzi derivanti dal rapporto tra domanda e offerta su questi mercati sono soggetti a determinati fattori accidentali difficili da prevedere.

2. RESTRIZIONI SUGLI INVESTIMENTI

Il Consiglio di Amministrazione, in base al principio della ripartizione dei rischi, è investito dell'autorità di stabilire la politica societaria e di investimento per gli investimenti, nonché le modalità di gestione delle attività di ogni Comparto della SICAV.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

A. Ogni Comparto può investire esclusivamente in:

- (1) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi agli scambi su un Mercato regolamentato.
- (2) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario scambiati su un altro mercato in uno Stato membro dell'Unione europea che sia regolamentato, che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico.
- (3) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori in uno Stato non appartenente all'Unione europea o scambiati su un altro mercato in uno Stato non appartenente all'Unione europea

che sia regolamentato, che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico, purché il Consiglio di Amministrazione abbia approvato la scelta di tale borsa valori o mercato.

- (4) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, purché:
- i termini di emissione comprendano l'impegno di presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale su una borsa valori o altro Mercato regolamentato che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di tale borsa valori o mercato sia prevista dai documenti costitutivi della SICAV;
 - tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione.
- (5) Quote di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o altri OIC situati o meno in uno Stato membro dell'Unione europea, purché:
- tali OIC siano autorizzati ai sensi di leggi che ne dispongono l'assoggettamento a vigilanza secondo modalità che la CSSF consideri equivalenti a quelle previste dal diritto dell'UE e purché la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
 - il livello di tutela per gli azionisti di tali OIC sia equivalente a quello garantito ai titolari di quote di un OICVM e, in particolare, purché le norme in materia di segregazione del patrimonio, prestiti, finanziamenti, vendita allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla Direttiva 2009/65/CE;
 - l'attività di tali OIC sia oggetto di rendiconti semestrali e annuali in modo tale da consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni nel corso del periodo di rendicontazione;
 - ai sensi dei documenti costitutivi di tali OICVM o OIC di cui sia contemplata l'acquisizione, possa essere investita in quote di altri OICVM o OIC una porzione del proprio patrimonio pari al massimo al 10%.
- (6) Depositi presso istituti di credito rimborsabili a vista, che possano essere prelevati o con scadenza al massimo entro 12 mesi, purché la sede legale di tale istituto di credito sia situata in uno Stato membro dell'Unione europea oppure, qualora sia situata in uno Stato non appartenente all'Unione europea, l'istituto sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto dell'UE.
- (7) Strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati per contanti, scambiati su un Mercato regolamentato di cui ai precedenti punti (1), (2) e (3) e/o Derivati OTC, purché:
- il sottostante sia costituito da strumenti, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute estere in cui la SICAV possa investire nel rispetto degli obiettivi di investimento specificati nei propri documenti costitutivi;
 - le controparti delle operazioni in Derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e rientranti nelle categorie approvate dalla CSSF;
 - e
 - tali Derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi tramite un'operazione di compensazione in qualunque momento al relativo *fair*

value su iniziativa della SICAV.

- (8) Strumenti del mercato monetario non scambiati su un Mercato regolamentato, purché l'emissione o l'emittente degli stessi siano regolamentati al fine di tutelare gli investitori e i risparmi, e purché siano:
- emessi o garantiti da un ente centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro oppure, nel caso di uno Stato federale, da uno degli Stati membri della federazione o da un organismo pubblico internazionale a cui appartengano uno o più Stati membri; oppure
 - emessi da un'impresa i cui titoli siano scambiati su un Mercato regolamentato; oppure
 - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale nel rispetto dei criteri definiti dal diritto dell'UE o da un istituto soggetto e conforme a norme prudenziali considerate dalla CSSF perlomeno tanto rigorose quanto quelle previste dal diritto dell'UE; oppure
 - emessi da altri organismi rientranti nelle categorie approvate dalla CSSF, purché l'investimento in tali strumenti sia soggetto a un grado di tutela degli investitori equivalente a quello specificato nel primo, nel secondo o nel terzo punto, e purché l'emittente sia una società il cui capitale maggiorato delle riserve ammonti ad almeno dieci milioni di euro (EUR 10.000.000) e che presenti e pubblichi il proprio bilancio annuale in conformità con la direttiva 2013/34/UE e sia un'entità dedicata, all'interno di un gruppo di società che comprenda una o più società quotate, al finanziamento del gruppo, o un'entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una linea di credito bancaria.

B. Ogni Comparto può tuttavia:

- (1) investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli menzionati nel precedente punto A;
- (2) detenere Attività liquide accessorie (x) al fine di coprire pagamenti correnti o eccezionali, o (y) per investimenti in corso (c) ovvero per mitigare il rischio di perdite in caso di condizioni di mercato sfavorevoli .
 - il suddetto limite del 20% potrà essere temporaneamente violato solo per un periodo di tempo strettamente necessario qualora, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, le circostanze lo richiedano e quando tale violazione sia giustificata in considerazione degli interessi degli investitori, ad esempio in circostanze estremamente gravi;
- (3) detenere Attività liquide;
- (4) acquisire valuta estera mediante prestiti *back-to-back*;
- (5) prendere in prestito l'equivalente, al massimo, del 10% del patrimonio netto di qualsivoglia Comparto:
 - purché il prestito sia su base temporanea; oppure,
 - nel caso di una società di investimento, purché il prestito sia finalizzato

a consentire l'acquisizione di beni immobili essenziali per la gestione diretta della propria attività; in tal caso, tali prestiti e quelli di cui al precedente sottoparagrafo non possono comunque superare la soglia del 15% del proprio patrimonio.

L'esposizione massima di un Comparto ad Attività Liquide può arrivare fino al 100% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto, mentre l'esposizione massima ad Attività Liquide Accessorie è fino al 20% del valore patrimoniale netto del Comparto (15% per un Comparto feeder), fermo restando che il limite del 20% (15% per i Comparti feeder) può essere superato temporaneamente solo per il periodo strettamente necessario, qualora circostanze eccezionalmente sfavorevoli di mercato lo richiedano e tale superamento sia giustificato nell'interesse degli investitori.

C. Inoltre, con riferimento al patrimonio netto di ciascun Comparto, la SICAV dovrà osservare le seguenti restrizioni sugli investimenti per emittente:

(a) Regole in materia di diversificazione dei rischi

Ai fini del calcolo delle restrizioni descritte nei seguenti punti da (1) a (5) e (8), le società appartenenti al medesimo gruppo di società vengono considerate alla stregua di un unico emittente.

Qualora un emittente sia una persona giuridica comprendente diversi Comparti e le attività di un Comparto siano riservate esclusivamente agli investitori di tale Comparto e ai creditori aventi un credito derivante dalla creazione, gestione e liquidazione di tale Comparto, ogni Comparto deve essere considerato alla stregua di un emittente distinto ai fini dell'applicazione delle regole di ripartizione dei rischi di cui ai seguenti punti da (1) a (5), da (7) a (9) e da (12) a (14).

● **Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario**

- (1) Nessun Comparto ha facoltà di acquisire ulteriori valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di un certo emittente se:
 - (i) in corrispondenza di tale acquisizione più del 10% del suo patrimonio netto sarebbe composto da valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente; oppure
 - (ii) il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti in cui investe più del 5% del proprio patrimonio netto supera il 40% del proprio patrimonio netto. Tale limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni in Derivati OTC effettuati presso istituti finanziari soggetti alle norme di vigilanza prudenziale.
- (2) Un Comparto ha facoltà di investire, su base cumulativa, fino al 20% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da società appartenenti allo stesso gruppo.
- (3) Il limite del 10% di cui al precedente punto (1)(i) viene aumentato fino al 35% relativamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da uno Stato non appartenente all'Unione europea o da organismi pubblici internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri.

- (4) Il limite massimo del 10% indicato nella sezione (1) (a) può essere aumentato fino a un massimo del 25% per le obbligazioni garantite come definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162, e per determinati strumenti di debito emessi prima dell'8 luglio 2022 da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro dell'UE e che è soggetto a una vigilanza ufficiale specifica sulla base delle disposizioni di legge per la protezione del titolare di tali obbligazioni. In particolare, i proventi derivanti dall'emissione di questi strumenti di debito prima dell'8 luglio 2022 devono essere investiti, in conformità alle disposizioni di legge, in attività che per l'intera durata di vita delle obbligazioni coprano adeguatamente le passività da esse derivanti e che siano destinate al rimborso del capitale dovuto e al pagamento degli interessi in caso di inadempienza dell'emittente. Qualora un Comparto investa più del 5% del proprio patrimonio netto in tali obbligazioni emesse da un unico emittente, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l'80% del valore patrimoniale netto del Comparto.
- (5) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario menzionati nei precedenti punti (3) e (4) non devono essere considerati al fine del calcolo della soglia del 40% di cui al punto (1)(ii).
- (6) Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, ciascun Comparto può, in applicazione del principio della ripartizione dei rischi, investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato diversamente emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato non membro accettato dalla CSSF o da uno Stato membro dell'OCSE, da un altro Paese membro del G20, da Hong Kong o Singapore o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che (i) il Comparto detenga in portafoglio titoli derivanti da almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli derivanti da ciascuna emissione non rappresentino più del 30% del patrimonio netto di tale Comparto.
- (7) Fermi restando i limiti di cui al seguente punto (b), i limiti di cui al punto (1) vengono innalzati fino a un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emesse dal medesimo organismo qualora l'obiettivo della politica di investimento del Comparto consista nel replicare la composizione di un determinato indice obbligazionario o azionario che sia riconosciuto dalla CSSF, purché:
- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
 - l'indice rappresenti un benchmark idoneo per il mercato cui si riferisce;
 - sia pubblicato in modo adeguato.

Il limite del 20% viene aumentato al 35% laddove venga dimostrato che ciò è giustificato da condizioni di mercato straordinarie, in particolare sui Mercati regolamentati in cui taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono significativamente dominanti. L'investimento fino a questo limite è ammesso esclusivamente per un unico emittente.

● **Depositi bancari**

- (8) Un Comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi bancari presso il medesimo organismo.

● **Strumenti derivati**

- (9) L'esposizione al rischio di controparte nell'ambito di un'operazione in Derivati OTC non può superare il 10% del patrimonio del Comparto quando la controparte è un istituto di credito di cui al precedente punto (A)(6) o il 5% del suo patrimonio netto negli altri casi.
- (10) Verranno effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati solo a condizione che l'esposizione ai relativi sottostanti non superi in totale i limiti di investimento di cui ai punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14). I limiti di investimento sopraindicati non comprendono gli investimenti di un Comparto in strumenti finanziari derivati indicizzati.
- (11) Quando un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario integra un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti (A)(7)(ii) e (D)(1), nonché ai fini dell'esposizione ai rischi e dei requisiti informativi di cui al presente Prospetto.

● **Quote di società di investimento aperte**

- (12) Nessun Comparto può acquisire le quote di OICVM e/o di altri OIC di cui al precedente punto A (5) in virtù delle seguenti restrizioni sugli investimenti:
- può essere investito un massimo del 20% del patrimonio netto di ogni Comparto in quote di un singolo OICVM o altro OIC;
 - gli investimenti in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30% del patrimonio netto del Comparto.

● **Limiti combinati**

- (13) In deroga ai singoli limiti di cui ai precedenti punti (1), (8) e (9), ciascun Comparto è autorizzato a investire fino al 20% del proprio patrimonio in un unico organismo che coniughi:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un unico organismo;
 - depositi effettuati presso un unico organismo; e/o
 - esposizioni derivanti da operazioni in Derivati OTC intraprese con un solo organismo.
- (14) I limiti di cui ai punti (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non sono cumulabili, e pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo organismo e quelli in depositi o strumenti derivati presso tale organismo effettuati nel rispetto dei punti (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non possono superare in totale il 35% del patrimonio netto della SICAV.

(b) Limitazioni sul controllo

- (15) Nessun Comparto può acquisire un pacchetto di azioni con diritto di voto tale da consentire alla SICAV di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'emittente.
- (16) La SICAV non può acquisire più del:
- i. 10% delle azioni prive di diritto di voto del medesimo emittente;
 - ii. 10% dei titoli di debito del medesimo emittente;

- iii. 25% delle quote dello stesso OICVM e/o altro OIC;
- iv. 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti di investimento di cui ai punti da (ii) a (iv) possono essere ignorati al momento dell'acquisizione se, in tale momento, il valore lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o quello netto degli strumenti in questione non può essere calcolato.

Le soglie di cui ai precedenti punti (15) e (16) non si applicano nei confronti di:

- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti locali;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- quote del capitale di una società costituita in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che investa il proprio patrimonio principalmente in titoli emessi da soggetti con sede legale in uno Stato in cui, ai sensi delle norme ivi vigenti, tale partecipazione rappresenti l'unica maniera, per l'OICVM, di investire in titoli emessi da organismi con sede in tale Stato. La predetta deroga, tuttavia, si applicherà solo se nella propria politica di investimento la società dello Stato non appartenente all'Unione europea si attenga ai limiti di cui al paragrafo (C), punti da (1) a (5), (8), (9) e da (12) a (16);
- quote detenute da una o più società di investimento del capitale di società controllate che svolgono esclusivamente per loro conto un'attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel Paese in cui ha sede tale controllata, in relazione al rimborso delle quote su richiesta dei titolari.

(c) Struttura Master/Feeder

Alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Legge del 2010, la SICAV può, nella misura massima consentita dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, creare uno o più Comparti che si qualificano come fondo master o fondo feeder, oppure può designare qualsiasi Comparto esistente come fondo master o fondo feeder; in tal caso ulteriori dettagli sono forniti nella scheda informativa specifica del Comparto nell'Appendice I.

Un Comparto feeder è un Comparto approvato per investire almeno l'85% del proprio patrimonio in quote di un altro fondo istituito come OICVM o in uno dei suoi comparti. Un Comparto feeder può detenere fino al 15% del proprio patrimonio in attività liquide accessorie o strumenti finanziari derivati, che devono essere utilizzati esclusivamente a fini di copertura. Nel misurare l'esposizione globale relativa agli strumenti finanziari derivati e per essere conforme all'Articolo 42 (3) della Legge del 2010, il Comparto feeder deve combinare la propria esposizione diretta con:

- l'esposizione effettiva del OICVM master agli strumenti finanziari derivati, in proporzione all'investimento del Comparto feeder nel OICVM master, oppure
- l'esposizione massima globale potenziale del OICVM master agli strumenti finanziari derivati prevista dal regolamento di gestione o dallo statuto del OICVM master, in proporzione all'investimento del Comparto feeder nel OICVM master.

Qualora la SICAV decida di istituire una struttura feeder, la sua creazione è soggetta alla preventiva approvazione della CSSF e i dettagli sono specificamente indicati nella scheda informativa del Comparto nell'Appendice I.

I giorni lavorativi del Comparto feeder coincidono con i giorni lavorativi per la negoziazione di azioni o quote del OICVM master. Gli orari limite per l'elaborazione degli ordini sono coordinati in modo che gli ordini per le azioni del Comparto feeder possano essere processati e gli ordini risultanti per le azioni o quote del OICVM master possano essere trasmessi prima dell'orario limite dello stesso giorno del OICVM master. Di conseguenza, anche i giorni di valutazione del Comparto feeder e del fondo master sono coordinati, poiché l'investimento del Comparto feeder nel fondo master sarà valutato al più recente valore patrimoniale netto per azione o quota pubblicato dal fondo master

D. Inoltre, con riferimento al proprio patrimonio netto, la SICAV si atterrà alla seguente restrizione sugli investimenti per strumento:

La SICAV può utilizzare strumenti derivati a fini di gestione efficiente del patrimonio di ciascun Comparto. Tuttavia, anche in presenza di condizioni di mercato estreme, ciò non potrà comportare deviazioni dagli obiettivi di investimento o modifiche della filosofia di investimento di ciascun Comparto.

La SICAV può impiegare strumenti derivati a fini di copertura e/o di investimento. Ai fini del calcolo del rischio, si considerano il valore di mercato del sottostante, il rischio di insolvenza, le fluttuazioni future del mercato e il periodo di liquidazione delle posizioni.

E. Infine, la SICAV, con riferimento al patrimonio di ciascun Comparto, si atterrà alle seguenti restrizioni sugli investimenti:

- (1) La SICAV non è autorizzata a investire in *commodity* o in metalli preziosi o nei relativi certificati; le operazioni in valuta, inclusi i corrispondenti futures e opzioni, non sono considerate alla stregua di investimenti in *commodity* ai fini della presente restrizione.
- (2) La SICAV non effettuerà investimenti che comportino perdite potenzialmente illimitate per gli investitori.
- (3) La SICAV non è autorizzata a vendere allo scoperto titoli o comunque a negoziare strumenti che non detiene.
- (4) La SICAV non acquisirà alcun bene mobile o immobile, fatto salvo il caso in cui ciò sia indispensabile per esigenze immediate di gestione dell'attività.
- (5) La SICAV non utilizzerà i propri attivi per la sottoscrizione di impegni a fermo.
- (6) La SICAV non emetterà opzioni o altri diritti di opzione sulle proprie Azioni. Ferma restando l'ammissibilità dell'acquisizione di obbligazioni e di altri crediti

cartolarizzati, nonché la possibilità di detenere conti titoli bancari, la SICAV non è autorizzata a concedere prestiti o garanzie a terzi. Tuttavia, la SICAV può investire fino a un massimo del 10% del patrimonio netto di ciascun Comparto in titoli non interamente liberati.

- (7) La SICAV non ha facoltà di effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui ai punti (A)(5), (7) e (8).

F. In deroga a quanto diversamente previsto nel presente Prospetto:

- (1) Le soglie sopra indicate possono non essere prese in considerazione dai singoli Comparti al momento dell'esercizio di diritti di opzione relativi ai titoli contenuti nel proprio portafoglio.
- (2) Qualora tali soglie vengano superate per motivi che sfuggono al controllo di un Comparto o a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, l'obiettivo prioritario perseguito dal Comparto interessato nelle proprie operazioni di vendita deve essere quello di rimediare a tale situazione, tenendo conto degli interessi degli azionisti.

G. Investimenti incrociati:

Infine, un Comparto della SICAV può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli che saranno emessi o già emessi da altri Comparti della SICAV (i "**Comparti target**"), in conformità con le disposizioni del presente Prospetto e con i limiti stabiliti dalla Legge del 2010, purché:

- il Comparto target non investa a sua volta nel Comparto che investe in esso;
- in base alle proprie politiche di investimento il Comparto target non possa investire più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICVM o OIC;
- fintanto che le Azioni del Comparto target sono detenute dal Comparto i relativi diritti di voto siano sospesi;
- in ogni caso, per il periodo in cui le Azioni sono detenute dal Comparto, il loro valore non sarà preso in considerazione nel calcolo del patrimonio netto della SICAV ai fini della verifica delle soglie minime previste dalla Legge del 2010.

3. PRODOTTI FINANZIARI STRUTTURATI

La SICAV può inoltre investire, nel rispetto delle varie restrizioni previste sugli investimenti, nei seguenti tipi di prodotti finanziari strutturati:

Prodotti finanziari strutturati con garanzia del capitale

Questi tipi di prodotto, noti anche come "PIP Units" ("Protected Index Participation Units"), "Guaranteed Share Baskets" ecc. sono costituiti da una combinazione di titoli di debito e da un'opzione call (lunga). Essi forniscono all'investitore una garanzia parziale di rimborso del capitale investito (in genere il 90 o il 95%). Oltre a tale garanzia di rimborso, l'investitore riceverà un rendimento proporzionale alla variazione di prezzo di alcuni titoli o indici sottostanti, purché tale variazione sia positiva. L'investitore non riceverà, in alcuna circostanza, un importo inferiore alla porzione di prodotto garantita.

Prodotti finanziari strutturati con rendimento massimo

Questi tipi di prodotto, noti anche come "BLOC's" ("*Buy Low Or Cash*"), "EROS" ("*Enhanced Return Option Security*") ecc. sono costituiti da un titolo di debito e da un'opzione put (corta) su un titolo sottostante. Alla scadenza l'investitore riceverà o il titolo sottostante oppure un rimborso in contanti che gli garantisca un rendimento di norma superiore di 200/300 punti base rispetto a depositi del mercato monetario comparabili. Il Gestore delegato agli investimenti adotterà come obiettivo prioritario il reinvestimento in titoli di qualsivoglia rimborso in contanti, tenendo conto degli interessi degli azionisti.

Altri prodotti finanziari strutturati

Le banche o altri istituti finanziari possono talvolta emettere prodotti finanziari strutturati costituiti da combinazioni dei due tipi di prodotti sopra descritti o aventi altre caratteristiche. L'acquisto di tali prodotti può essere preso in considerazione dalla SICAV solo qualora essi non comportino, in alcuna circostanza, alcuna passività potenziale a carico della stessa.

La SICAV può investire in qualsivoglia tipo di prodotto finanziario strutturato, purché:

- l'emittente sia una banca o un altro istituto finanziario rinomato con una situazione patrimoniale e finanziaria solida e specializzato in questo tipo di operazione; e
- tale prodotto finanziario strutturato sia ammesso alla quotazione ufficiale su una borsa valori o scambiato su un altro Mercato regolamentato che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico; e
- tale prodotto finanziario strutturato sia un valore mobiliare ai sensi dell'art. 41(1) della Legge del 2010.

I. Tecniche e strumenti relativi ai valori mobiliari

La SICAV può ricorrere a tecniche e strumenti relativi ai valori mobiliari a fini di gestione efficiente del portafoglio.

La SICAV può inoltre adottare tecniche e strumenti tesi a fornire una copertura contro il rischio di cambio nell'ambito della gestione delle proprie attività e passività.

Non vi può essere alcuna garanzia che l'obiettivo perseguito mediante il ricorso alle tecniche e agli strumenti sotto descritti venga effettivamente conseguito.

Al momento i Comparti non investono in pronti contro termine attivi e passivi né si impegnano in operazioni di prestito titoli.

In particolare, la SICAV deve garantire di poter in ogni momento richiamare qualsiasi strumento prestato o interrompere qualsiasi contratto di prestito titoli stipulato.

Inoltre, in caso di operazioni di pronti contro termine attive e passive, la SICAV deve parimenti garantire di poter in ogni momento richiamare tutti i titoli oggetto dell'operazione o di recedere dal contratto ovvero di poter rispettivamente richiamare l'intero importo di denaro contante o di interrompere il contratto di pronti contro termine passivo sulla base di quanto maturato o del valore di mercato. Le operazioni di pronti contro termine attive e passive con durata prefissata non superiore a sette giorni devono essere considerate alla stregua di accordi che consentono il richiamo delle attività in qualsiasi momento da parte della SICAV.

Un Comparto può anche investire in strumenti finanziari derivati OTC, inclusi, a titolo esemplificativo, non-deliverable forward, total return swap, interest rate swap, currency swap,

swaption, credit default swap e credit linked note sia per finalità di investimento che di copertura e può utilizzare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (incluse, a titolo esemplificativo, le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli e di pronti contro termine attive e passive) a fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

Qualora un Comparto utilizzi tali tecniche e strumenti in futuro, la SICAV osserverà le norme vigenti e in particolare le circolari della CSSF 13/559 e 14/592 e successive modifiche, relative agli orientamenti ESMA sugli ETF e altre questioni legate agli OICVM, e modificherà conseguentemente il Prospetto. Inoltre, a scanso di equivoci, gli ETF saranno inclusi nella definizione e nel significato dei summenzionati orientamenti ESMA.

L'esposizione al rischio di controparte derivante da operazioni in derivati finanziari OTC e quella derivante da tecniche di gestione efficiente dei portafogli devono essere sommate al calcolo dei limiti di rischio di controparte di cui all'articolo 52 della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Nelle sue relazioni finanziarie, la SICAV deve indicare:

- l'esposizione sottostante ottenuta tramite strumenti finanziari derivati OTC;
- l'identità della controparte (o delle controparti) di tali operazioni finanziarie in derivati OTC; e
- il tipo e l'ammontare delle garanzie ricevute dall'OICVM per ridurre l'esposizione al rischio di controparte.

Tutti i ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto dei costi e degli oneri operativi diretti e indiretti, saranno retrocessi alla SICAV. In particolare gli oneri e i costi possono essere corrisposti agli agenti della SICAV e agli altri intermediari che forniscono servizi in relazione alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, come normale remunerazione dei loro servizi. Detti oneri possono essere calcolati come percentuale dei ricavi lordi conseguiti dalla SICAV attraverso l'uso di tali tecniche. Le informazioni sui costi e oneri operativi diretti e indiretti e l'identità dei soggetti ai quali vengono corrisposti tali costi e oneri, inclusa qualsiasi relazione che tali soggetti possano avere con la Banca depositaria, la Società di gestione o il Gestore delegato agli investimenti, saranno disponibili nel rendiconto annuale della SICAV.

La SICAV e i suoi Comparti al momento non effettuano operazioni di finanziamento tramite titoli (ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo) e total return swap. Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprendono, in particolare, le operazioni di pronti contro termine, la concessione e assunzione in prestito di titoli e quelle di buy-sell back o sell-buy back. Qualora uno qualsiasi dei Comparti intenda utilizzare tali strumenti e operazioni il Prospetto dovrà essere modificato.

1. Opzioni su valori mobiliari

La SICAV ha facoltà di acquisire e vendere opzioni put e call su titoli purché tali contratti vengano scambiati su un Mercato regolamentato. La SICAV può inoltre acquisire e vendere opzioni call e put *over-the-counter* purché la controparte sia un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di operazione, con sede in Europa o in Nord America, e il valore di mercato dell'opzione possa essere determinato oggettivamente in qualunque momento.

Il totale dei premi pagati per l'acquisizione di opzioni call e put su titoli non può superare il

15% del Valore patrimoniale netto del Comparto interessato.

Al momento di vendere un'opzione call su titoli, il Comparto interessato deve detenere i titoli sottostanti, le opzioni call corrispondenti o altri strumenti che offrano una copertura sufficiente degli impegni derivanti dai contratti in questione (es. warrant). I titoli sottostanti di tutte le opzioni call vendute non possono essere realizzati fintanto che esistono le relative opzioni, fatto salvo il caso in cui siano coperti dalle opzioni corrispondenti o da altri strumenti che possano essere utilizzati per lo stesso scopo. Tale previsione si applica altresì alle opzioni call corrispondenti o ad altri strumenti che il Comparto interessato deve detenere quando non dispone dei titoli sottostanti al momento della vendita delle relative opzioni.

A titolo di eccezione rispetto alla regola sopra illustrata, un Comparto ha facoltà di vendere opzioni call non coperte su titoli che non detiene alla scadenza dell'opzione se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il prezzo di esercizio di un'opzione call venduta in tal modo non supera il 25% del Valore patrimoniale netto del Comparto interessato;
- il Comparto interessato deve essere in grado, in ogni momento, di coprire le posizioni assunte su tali vendite.

Quando vende un'opzione put, il Comparto deve detenere un importo in contanti o in altre attività correnti sufficiente per coprire il pagamento dei titoli, che possono essere consegnati nel caso in cui le controparti esercitino l'opzione, nel corso dell'intera durata del contratto. Per le opzioni di stile europeo con scadenza a un mese o per le opzioni di stile americano, la copertura deve essere in contanti e/o depositi a vista.

L'impegno totale derivante dalla vendita di opzioni call e put (ad esclusione della vendita di opzioni call per cui il Comparto interessato dispone di una copertura sufficiente), congiuntamente all'impegno totale derivante sulle operazioni di cui alla seguente sezione 2. c), non può mai superare il Valore patrimoniale netto totale del Comparto interessato.

2. Operazioni relative a futures e opzioni su strumenti finanziari

Ad esclusione delle operazioni eseguite a trattativa privata di cui al successivo punto b), le operazioni di seguito descritte possono riferirsi solo a contratti scambiati su un Mercato regolamentato.

Fatte salve le condizioni descritte di seguito, tali operazioni possono essere eseguite a fini di copertura e/o di investimento.

a) Operazioni di copertura relative ai rischi correlati all'andamento generale dei mercati azionari

Come copertura globale contro il rischio di fluttuazioni sfavorevoli del mercato azionario, un Comparto può vendere futures su indici azionari. Per il medesimo fine, un Comparto può inoltre vendere opzioni call o acquistare opzioni put su indici azionari. L'utilizzo di tali operazioni presuppone l'esistenza di una correlazione sufficiente tra la composizione dell'indice utilizzato e il portafoglio del Comparto corrispondente.

In linea di principio, l'impegno totale relativo a futures e opzioni su indici azionari non può superare la valutazione complessiva dei titoli detenuti dal Comparto interessato nel mercato corrispondente a ciascun indice.

b) Operazioni relative alla copertura rispetto ai tassi di interesse

Come copertura globale contro le fluttuazioni dei tassi di interesse, un Comparto può vendere

contratti futures su tassi di interesse. Per la medesima finalità, può inoltre vendere opzioni call o acquistare opzioni put su tassi di interesse o stipulare contratti swap su tassi di interesse in base a una trattativa privata con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazione.

In linea di principio, l'impegno totale sui contratti futures finanziari, sulle opzioni e sugli swap su tassi di interesse non può superare la valutazione complessiva degli attivi da coprire detenuti dal Comparto interessato nella valuta corrispondente a tali contratti.

c) Operazioni effettuate a fini di investimento

Oltre alle opzioni su titoli e ai contratti su valute, un Comparto ha facoltà di procedere, a fini di investimento, alla compravendita di futures e opzioni su qualsivoglia tipo di strumento finanziario, purché l'impegno totale derivante da tali operazioni di compravendita, congiuntamente all'impegno totale derivante dalla vendita di opzioni call e put su titoli, non superi in alcun momento il Valore patrimoniale netto del Comparto interessato.

La vendita di opzioni call su titoli per cui il Comparto dispone di una copertura sufficiente non viene inclusa nel calcolo dell'impegno totale di cui sopra.

In tale contesto, il concetto di impegni relativi a operazioni diverse da opzioni su titoli è così definito:

- l'impegno derivante da futures viene considerato pari al valore delle posizioni nette sottostanti dovute sui contratti che si riferiscono a strumenti finanziari identici (al netto della compensazione di tutte le posizioni di vendita e di quelle di acquisto) senza tener conto delle rispettive date di scadenza; e
- l'impegno derivante dalle opzioni acquisite e vendute è pari al totale dei prezzi di esercizio delle posizioni di vendita nette non coperte che si riferiscono a singole attività sottostanti senza tener conto delle rispettive date di scadenza.

d) Disposizioni generali

Il totale dei premi corrisposti per l'acquisizione di opzioni call e put su titoli, congiuntamente al totale dei premi corrisposti per acquisire opzioni su strumenti finanziari a fini di investimento, come sopra indicato, non può superare il 15% del Valore patrimoniale netto del Comparto interessato.

3. Concessione e assunzione in prestito di titoli (tecniche di gestione efficiente del portafoglio)

La SICAV può intraprendere operazioni di concessione in prestito di titoli purché siano conformi alle seguenti regole:

- (1) La SICAV può prestare i titoli del proprio portafoglio a un soggetto direttamente o tramite un sistema di prestito standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o attraverso un sistema di prestito organizzato da un istituto finanziario soggetto a regole di vigilanza prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto dell'UE e specializzato in questo tipo di operazioni. In ogni caso, la controparte del contratto di prestito titoli (ovvero il beneficiario del prestito) deve essere soggetta a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto dell'UE. Qualora il suddetto istituto finanziario agisca per conto proprio, è da considerare come controparte nel contratto di prestito titoli. Se la SICAV

presta i suoi titoli a soggetti ad essa collegati da rapporti di gestione o controllo comune, va prestata particolare attenzione ai conflitti di interesse potenzialmente derivanti da tale operazione.

- (2) La SICAV deve ricevere, precedentemente o contestualmente al trasferimento dei titoli concessi in prestito, una garanzia adeguata il cui valore alla conclusione del contratto e per la durata del medesimo sia almeno pari al valore totale dei titoli prestati. Alla scadenza dell'operazione di prestito titoli, la garanzia appropriata sarà rimessa contestualmente o successivamente alla restituzione dei titoli prestati.
- (3) Tutte le attività ricevute dalla SICAV nel contesto delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere considerate come garanzia. La garanzia deve rispettare le condizioni di seguito illustrate relative alla gestione delle garanzie.
- (4) Nel caso di un sistema di prestito titoli standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o nel caso di un sistema di prestito organizzato da un istituto finanziario soggetto a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto dell'UE e specializzato in questo tipo di operazioni, i titoli prestati possono essere trasferiti prima della ricezione della garanzia, se l'intermediario in questione assicura il corretto completamento dell'operazione. Tale intermediario può fornire alla SICAV, al posto del beneficiario del prestito, la garanzia che il valore alla conclusione del contratto sia almeno pari a quello totale dei titoli concessi in prestito.
- (5) La SICAV deve garantire che il volume delle operazioni di concessione in prestito di titoli sia mantenuto a un livello adeguato o assicurarsi di avere la facoltà di richiedere la restituzione dei titoli prestati in modo tale da poter adempiere, in qualsiasi momento, ai propri obblighi di rimborso e assicurare che tali operazioni non mettano a rischio la gestione delle attività della SICAV in conformità con la propria politica di investimento.
- (6) Per quanto riguarda la concessione in prestito di titoli, la SICAV generalmente richiede al beneficiario del prestito di versare garanzie che rappresentino, in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto, almeno il valore totale dei titoli prestati (al lordo di interessi, dividendi e altri eventuali diritti). Le operazioni di pronti contro termine attive e passive saranno generalmente garantite, in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto, almeno per il loro valore nozionale.

Nelle sue relazioni finanziarie, la SICAV deve indicare:

- l'esposizione ottenuta attraverso tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- l'identità delle controparti nelle operazioni intraprese nell'ambito di tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- il tipo e l'ammontare delle garanzie ricevute dall'OICVM per ridurre l'esposizione al rischio di controparte;
- i ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio per l'intero periodo di riferimento, nonché i costi e gli oneri operativi diretti e indiretti sostenuti.

Le operazioni di concessione in prestito di titoli non possono superare il 50% del valore totale dei titoli in portafoglio di ciascun Comparto. Ciascun Comparto può prendere in prestito titoli nell'ambito del regolamento di un'operazione di vendita nelle seguenti circostanze: (a) nel periodo di tempo in cui i titoli sono stati inviati per la ri-registrazione; (b) quando i titoli sono

stati concessi in prestito e non restituiti in tempo; (c) per evitare il mancato regolamento qualora la Banca depositaria non effettui la consegna. La durata di tali operazioni non può superare i 30 giorni.

4. Operazioni di pronti contro termine (tecniche di gestione efficiente del portafoglio)

La SICAV può intraprendere operazioni di pronti contro termine, che consistono in operazioni a termine alla scadenza delle quali la SICAV ha l'obbligo di riacquistare l'attività venduta e l'acquirente (la controparte) ha l'obbligo di restituire l'attività ricevuta nell'ambito dell'operazione, ai sensi di quanto previsto dalle circolari della CSSF 08/356, 13/559 e 14/592 e degli orientamenti ESMA 2014/937.

Tuttavia, la partecipazione della SICAV a tali operazioni è soggetta alle seguenti regole:

- (1) La SICAV può effettuare queste operazioni solo se le controparti di queste operazioni sono soggette a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto dell'UE.
- (2) Alla scadenza del contratto, la SICAV deve assicurarsi di detenere attività sufficienti per regolare l'importo concordato con la controparte per la restituzione alla SICAV. La SICAV dovrà garantire che il volume delle operazioni di pronti contro termine sia mantenuto a un livello tale da poter adempiere, in qualsiasi momento, al suo obbligo di rimborso nei confronti degli Azionisti.
- (3) Nelle sue relazioni finanziarie, la SICAV deve indicare:
 - l'esposizione ottenuta attraverso tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
 - l'identità delle controparti nelle operazioni intraprese nell'ambito di tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
 - il tipo e l'ammontare delle garanzie ricevute dall'OICVM per ridurre l'esposizione al rischio di controparte;
 - i ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio per l'intero periodo di riferimento, nonché i costi e gli oneri operativi diretti e indiretti sostenuti.

La SICAV deve garantire di poter richiamare in qualsiasi momento l'intero importo in denaro contante o di recedere dal contratto di pronti contro termine passivo, valutato in base al criterio di competenza o al valore di mercato. Quando il denaro contante è richiamabile in qualsiasi momento sulla base del valore di mercato, il valore dei contratti di pronti contro termine passivi dovrà essere utilizzato per il calcolo del Valore patrimoniale netto dei Comparti interessati.

La SICAV deve inoltre garantire di poter richiamare ogni titolo oggetto dell'operazione di pronti contro termine o di recedere dal relativo contratto stipulato.

Le operazioni di pronti contro termine attive e passive con durata prefissata non superiore a sette (7) giorni sono devono essere considerate alla stregua di accordi che consentono il richiamo delle attività in qualsiasi momento da parte della SICAV.

III. Tecniche e strumenti per la copertura dei rischi di cambio cui la SICAV è esposta nella gestione delle proprie attività e passività

Al fine di tutelare il proprio patrimonio contro le fluttuazioni delle divise, un Comparto può effettuare operazioni finalizzate alla vendita di contratti di cambio a termine e alla vendita di opzioni call o all'acquisto di opzioni put aventi ad oggetto valute.

Tali operazioni possono essere effettuare esclusivamente mediante contratti scambiati su un Mercato regolamentato.

Per il medesimo scopo, un Comparto può vendere contratti di cambio a termine o procedere a cambi di valute sulla base di una trattativa privata con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazione.

L'obiettivo di questo tipo di operazioni presuppone l'esistenza di un rapporto diretto tra dette operazioni e gli attivi coperti e comporta che, in linea di principio, le operazioni in una data valuta non possano superare il valore totale degli attivi denominati in tale valuta e la durata di tali operazioni non può superare il periodo di detenzione di tali attivi.

IV. Rischio di controparte derivante da Derivati OTC e da tecniche di gestione efficiente del portafoglio e gestione delle garanzie

Il rischio di controparte derivante dall'utilizzo di Derivati OTC e di tecniche di gestione efficiente del portafoglio non può superare il 10% del patrimonio di un Comparto quando la controparte è un istituto di credito con sede nell'Unione europea o in un Paese in cui la CSSF ritiene che le norme di vigilanza siano equivalenti a quelle in vigore nell'UE. Tale limite è fissato al 5% in ogni altro caso.

Nel contesto delle operazioni in derivati finanziari OTC e delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, la SICAV può ricevere una garanzia al fine di ridurre il suo rischio di controparte. Questa sezione illustra la politica sulle garanzie prevista dalla SICAV in tali casi. Tutte le attività ricevute dalla SICAV nel contesto delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio (concessione in prestito di titoli e operazioni di pronti contro termine attive o passive) sono considerate come garanzia ai fini della presente sezione.

Garanzie ammesse

Le garanzie ricevute dalla SICAV possono essere utilizzate per ridurre la propria esposizione al rischio di controparte se soddisfano i criteri previsti dalle legge, dai regolamenti e dalle circolari applicabili, in particolare in termini di liquidità, valutazione, qualità creditizia dell'emittente, correlazione, rischi legati alla gestione delle garanzie ed escutibilità. In particolare le garanzie devono rispettare i seguenti criteri:

- 1. Liquidità** – Qualsiasi garanzia ricevuta diversa dal contante deve essere altamente liquida e negoziata in un Mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione con una procedura di determinazione del prezzo trasparente, in modo che possa essere venduta rapidamente a un prezzo vicino alla valutazione pre-vendita. La garanzia ricevuta deve inoltre rispettare le disposizioni dell'art. 56 della direttiva 2009/65/CE, illustrate ai punti (15) e (16) della sezione "NORME SPECIALI E RESTRIZIONI SUGLI INVESTIMENTI: parte C.2" del presente documento.
- 2. Valutazione** – La garanzia ricevuta deve essere valutata almeno su base giornaliera e le attività che presentano un'elevata volatilità di prezzo non possono essere accettate come garanzia, salvo qualora siano previsti scarti di garanzia di carattere conservativo.
- 3. Qualità creditizia dell'emittente** – La garanzia ricevuta deve essere di alta qualità.

4. **Correlazione** – La garanzia ricevuta dalla SICAV deve essere emessa da un soggetto indipendente dalla controparte e si prevede che non presenti un'elevata correlazione con le performance della controparte.
5. **Diversificazione delle garanzie (concentrazione delle attività)** – Le garanzie devono essere sufficientemente diversificate sotto il profilo dei Paesi, dei mercati e degli emittenti. Il criterio di diversificazione sufficiente in relazione alla concentrazione rispetto agli emittenti è considerato rispettato se la SICAV riceve da una controparte in operazioni di gestione efficiente del portafoglio e in derivati finanziari over-the-counter un paniere di garanzie con un'esposizione massima a un determinato emittente pari al 20% del suo Valore patrimoniale netto. Quando la SICAV è esposta a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie devono essere aggregati ai fini del calcolo del limite del 20% di esposizione a un singolo emittente. In deroga al presente sottoparagrafo, la SICAV può essere pienamente garantita da valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da un Paese terzo o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri. La SICAV deve puntare a ricevere titoli provenienti da almeno sei diverse emissioni, ma i titoli provenienti da un'unica emissione non possono ammontare a più del 30% del Valore patrimoniale netto della SICAV. Qualora la SICAV intenda essere pienamente garantita da titoli emessi o garantiti da uno Stato membro ciò dovrà essere indicato nel prospetto. La SICAV dovrà inoltre individuare gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono i titoli che è disposta ad accettare come garanzia ammontante a più del 20% del proprio Valore patrimoniale netto.
6. I rischi legati alla gestione delle garanzie, come ad esempio i rischi operativi e legali, devono essere individuati, gestiti e mitigati nell'ambito del processo di gestione del rischio.
7. Laddove avvenga un trasferimento di titolarità, la garanzia ricevuta deve essere detenuta dalla Banca depositaria della SICAV (o da un suo sub-depositario). Per altre tipologie di garanzia, essa può essere detenuta da un depositario terzo, che deve essere soggetto a vigilanza prudenziale e indipendente dal fornitore della garanzia.
8. I diritti derivanti dalla garanzia ricevuta devono poter essere esercitati dalla SICAV pienamente e in qualsiasi momento, senza alcun riferimento alla controparte o la relativa approvazione.

Fatte salve le condizioni di cui sopra, le garanzie ricevute dalla SICAV possono essere costituite da:

- disponibilità liquide e mezzi equivalenti, compresi i certificati bancari a breve termine e gli strumenti del mercato monetario;
- obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE, dai suoi enti pubblici locali o da istituzioni e organismi sovranazionali di carattere comunitario, regionale o mondiale;
- azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario con un valore patrimoniale netto

calcolato giornalmente e un rating soddisfacente;

- azioni o quote emesse da OICVM che investono principalmente in obbligazioni/azioni di cui ai due punti seguenti;
- obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrono una liquidità adeguata; o
- azioni ammesse o negoziate in un Mercato regolamentato di uno Stato membro o in una borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse in uno dei principali indici.

Livello di garanzia

Il livello della garanzia richiesta nell'ambito di tutte le tecniche di gestione efficiente del portafoglio e le operazioni in Derivati OTC deve essere pari ad almeno il 100% dell'esposizione alla relativa controparte. Questa condizione sarà soddisfatta seguendo la politica relativa agli scarti di garanzia di seguito illustrata.

Politica relativa agli scarti di garanzia

Le garanzie saranno valutate, su base giornaliera, utilizzando i prezzi di mercato disponibili e tenendo conto degli sconti appropriati che saranno determinati dalla SICAV per ciascuna classe di attività in base alla propria politica relativa agli scarti di garanzia. Tale politica tiene conto di una serie di fattori, a seconda della natura della garanzia ricevuta, come il merito di credito dell'emittente, la scadenza, la valuta e la volatilità dei prezzi delle attività.

Eventuali scarti di garanzia sono concordati in modo conservativo con ciascuna controparte nelle operazioni in derivati OTC e valutati individualmente. Essi varieranno a seconda dei termini di ciascun contratto di garanzia negoziato e delle prassi e condizioni prevalenti sul mercato. Le garanzie ricevute dalla SICAV saranno costituite prevalentemente da liquidità e titoli di Stato.

Le garanzie ricevute da ciascun Comparto saranno costituite prevalentemente da liquidità e titoli di Stato.

Il rischio di liquidità è valutato per i Comparti che ricevono garanzie per almeno il 30% del proprio patrimonio.

Nelle operazioni OTC sono applicati i seguenti scarti di garanzia:

Garanzie ammesse	Vita residua	Percentuale di valutazione
Liquidità	N/A	0%
Titoli di Stato	Un anno o meno	0%
	Più di un anno e fino a cinque anni	3%
	Più di cinque anni e fino a dieci anni	5%

Più di dieci anni e fino a trent'anni	10%
Più di trent'anni	15%

Reinvestimento delle garanzie

Le garanzie ricevute diverse dalla liquidità non dovranno essere vendute, reinvestite o impegnate.

Le garanzie costituite da liquidità ricevute saranno esclusivamente:

- depositate presso i soggetti di cui all'art. 50 (f) della direttiva 2009/65/CE, menzionati al punto (6) della sezione "NORME SPECIALI E RESTRIZIONI SUGLI INVESTIMENTI: parte A" del presente documento;
- investite in titoli di Stato di alta qualità;
- utilizzate ai fini di operazioni di pronti contro termine passive, a condizione che le operazioni siano effettuate con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che la SICAV sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo della liquidità maturata;
- investite in fondi monetari a breve termine ai sensi degli Orientamenti su una definizione comune dei fondi monetari europei.

Le garanzie costituite da liquidità reinvestite dovranno essere diversificate in base ai medesimi requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie non liquide, precedentemente illustrati.

I Comparti potrebbero subire delle perdite nel reinvestimento delle garanzie costituite da liquidità ricevute. Tali perdite potrebbero verificarsi a causa di una diminuzione del valore degli investimenti effettuati mediante le garanzie costituite da liquidità ricevute. Tale diminuzione ridurrebbe l'ammontare della garanzia disponibile per la restituzione alla controparte da parte del Comparto alla conclusione dell'operazione. Il Comparto sarebbe tenuto a coprire la differenza di valore tra la garanzia inizialmente ricevuta e l'importo disponibile per la restituzione, determinando quindi l'insorgere di una perdita a carico dello stesso.

Le previsioni di cui sopra sono applicabili fatti salvi gli ulteriori orientamenti eventualmente emanati dall'ESMA a modifica e/o integrazione degli orientamenti 2012/832 relativi agli ETF e ad altre questioni legate agli OICVM, e le ulteriori linee guida eventualmente emanate dalla CSSF in merito a tali questioni.

V. GESTIONE DEI RISCHI

Fattori di rischio

Si ricorda agli azionisti che ogni investimento comporta un rischio e che non vi può essere alcuna garanzia contro le perdite derivanti dall'investimento in un determinato Comparto, né vi può essere alcuna garanzia in merito all'effettivo conseguimento degli obiettivi di investimento del Comparto. Non sono garantiti né le performance né alcun rendimento futuro della SICAV o dei suoi Comparti.

1. Emittenti

Si ricorda agli azionisti che ogni investimento comporta un rischio e che non vi può essere alcuna garanzia contro le perdite derivanti dall'investimento in un determinato Comparto, né vi può essere alcuna garanzia in merito all'effettivo conseguimento degli obiettivi di investimento del Comparto. Non sono garantiti né le performance né alcun rendimento futuro della SICAV o dei suoi Comparti.

2. Ulteriori rischi a carico dei Comparti che investono nei mercati emergenti

Oscillazione dei cambi – Possono verificarsi variazioni significative del corso delle valute dei Paesi in cui vengono effettuati gli investimenti rispetto alla valuta di riferimento del Comparto successivamente all'investimento in tali valute da parte della SICAV. Tali variazioni possono influire sul rendimento totale del Comparto in misura significativa. Per quanto concerne le valute di determinati Paesi emergenti, non è possibile impiegare alcuna tecnica di copertura del rischio di cambio.

Rischi di regolamento e custodia – I sistemi di regolamento e quelli di custodia nei Paesi emergenti non presentano gli stessi livelli qualitativi di quelli dei Paesi sviluppati. Gli standard potrebbero non essere altrettanto elevati e le autorità di regolamentazione e vigilanza potrebbero non essere così evolute. Di conseguenza vi possono essere rischi di ritardi nei regolamenti a scapito di liquidità e titoli.

Restrizioni sugli investimenti e sul trasferimento di fondi – In alcuni casi i mercati emergenti possono porre restrizioni all'accesso degli investitori stranieri ai titoli. Di conseguenza, determinati titoli azionari possono non essere sempre disponibili per i Comparti, dal momento che è stato raggiunto il tetto massimo di investimento concesso agli azionisti stranieri. Inoltre il trasferimento all'estero da parte degli investitori stranieri della propria quota di utile netto, capitale o dividendi potrebbe essere soggetto a restrizioni o ad approvazione governativa. La SICAV investirà esclusivamente in mercati con restrizioni ritenute accettabili. Tuttavia, non vi può essere alcuna garanzia che non vengano imposte ulteriori restrizioni.

3. Cambi

Laddove un Comparto presenti un'esposizione a valute estere, le oscillazioni dei cambi possono influire negativamente sul valore dei suoi investimenti e sul relativo reddito e, a seconda della valuta di riferimento dell'investitore, tali oscillazioni possono ridurre il valore del proprio investimento.

4. Warrant e opzioni

Nella misura in cui i Comparti possono investire in warrant e opzioni a fini di investimento,

gli investitori devono tener conto della maggiore volatilità dei rispettivi mercati e della conseguente maggiore volatilità delle Azioni dei Comparti interessati.

5. Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità sussiste quando un determinato strumento risulta difficile da acquistare o da vendere. Dal lato dell'attivo, il rischio di liquidità si riferisce all'incapacità di un Comparto di dismettere gli investimenti a un prezzo pari o prossimo al loro valore stimato entro un periodo di tempo ragionevole. Dal lato del passivo, il rischio di liquidità riguarda l'incapacità di un Comparto di reperire liquidità sufficiente per soddisfare una richiesta di rimborso, a causa dell'impossibilità di dismettere i propri investimenti.

In linea di principio, ciascun Comparto effettuerà esclusivamente investimenti per i quali esista un mercato liquido ovvero che possano altrimenti essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento entro un periodo di tempo ragionevole. Tuttavia, in determinate circostanze, taluni investimenti possono divenire meno liquidi o illiquidi per una pluralità di fattori, inclusi condizioni avverse che incidano su un determinato emittente, controparte o sul mercato in generale, nonché restrizioni legali, regolamentari o contrattuali alla vendita di specifici strumenti.

Con riferimento alle operazioni in strumenti finanziari derivati, qualora una transazione in derivati finanziari sia di dimensioni particolarmente rilevanti ovvero il mercato di riferimento sia illiquido, potrebbe non essere possibile avviare la transazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso (fermo restando che un Comparto utilizzerà strumenti finanziari derivati OTC esclusivamente laddove sia consentita la liquidazione di tali operazioni in qualsiasi momento al fair value). Le difficoltà nella dismissione degli investimenti possono determinare perdite per un Comparto e/o compromettere la capacità del Comparto di soddisfare le richieste di rimborso.

6. Rischio di controparte

Il rischio di controparte consiste nel rischio di perdita per un Comparto derivante dal fatto che la controparte di una transazione conclusa dal Comparto possa risultare inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali. Non può esservi alcuna garanzia che un emittente o una controparte non sia soggetto a difficoltà creditizie o di altra natura tali da determinare l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e la perdita totale o parziale delle somme dovute al Comparto.

Tale rischio può sorgere ogniqualvolta le attività di un Comparto siano depositate, concesse, impegnate, investite o altrimenti esposte tramite accordi contrattuali espressi o impliciti. A titolo esemplificativo, il rischio di controparte può manifestarsi quando un Comparto deposita liquidità presso un'istituzione finanziaria ovvero investe in titoli di debito e altri strumenti a reddito fisso.

La SICAV, per conto di un Comparto, può effettuare operazioni nei mercati OTC, esponendo il Comparto interessato al rischio di controparte. A titolo esemplificativo, la SICAV, per conto di un Comparto, può concludere contratti di pronti contro termine, contratti a termine (*forward*), opzioni, swap o altre tecniche derivate, ciascuna delle quali espone il Comparto interessato al rischio di controparte.

In caso di fallimento o insolvenza di una controparte, il Comparto interessato potrebbe subire ritardi nella liquidazione della posizione e perdite significative, inclusi il deprezzamento

dell'investimento nel periodo durante il quale la SICAV agisce per far valere i propri diritti, l'impossibilità di realizzare eventuali plusvalenze sull'investimento durante tale periodo, nonché costi e spese sostenuti per l'esercizio di tali diritti.

Sussiste altresì la possibilità che i suddetti accordi e le tecniche derivate siano risolti, ad esempio, a causa di fallimento, sopravvenuta illegalità ovvero modifiche della normativa fiscale o contabile rispetto a quella vigente al momento della conclusione dell'accordo. In tali circostanze, gli investitori potrebbero non essere in grado di compensare le perdite subite.

Le operazioni in strumenti finanziari derivati, quali i contratti di swap, concluse dalla SICAV per conto di un Comparto comportano un rischio di credito che potrebbe determinare la perdita dell'intero investimento del Comparto interessato, in quanto tale Comparto può essere integralmente esposto al merito creditizio di una singola controparte approvata, laddove tale esposizione sia assistita da garanzie collaterali.

7. Rischi associati all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (noto anche come "regolamento disclosure", "regolamento ESG" o "SFDR") e il Regolamento sulla tassonomia, che fanno parte di un più ampio pacchetto legislativo nell'ambito del piano d'azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile, hanno introdotto una serie di misure legislative che richiedono alle società di gestione di fondi di investimento di garantire trasparenza sulle modalità di integrazione delle considerazioni in materia di sostenibilità nei relativi processi di investimento nell'ambito dei fondi da esse gestiti.

Ai sensi dell'SFDR, il Gestore delegato agli investimenti e la Società di gestione sono tenuti a fornire agli investitori determinate informazioni precontrattuali in relazione alla SICAV, tra cui le modalità di integrazione dei Rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento e il probabile impatto di tali rischi sui rendimenti della SICAV e dei relativi Comparti.

Per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (ESG) che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di uno degli investimenti di un Comparto. I Rischi di sostenibilità possono rappresentare un rischio di per sé oppure possono incidere su altri rischi, come quelli di mercato, operativi, di liquidità o di controparte, o amplificarli in modo significativo.

La valutazione del rischio di sostenibilità è un'attività complessa e può dipendere da dati ambientali, sociali o relativi alla governance difficili da reperire, incompleti, approssimativi, obsoleti o comunque significativamente imprecisi. Anche quando tali dati sono disponibili non è possibile garantire la loro corretta valutazione. Il Gestore delegato agli investimenti presta particolare attenzione agli aspetti ambientali, sociali e relativi alla governance delle società in cui la SICAV intende investire. Nel corso di tutto il processo di investimento il Gestore delegato agli investimenti prende in considerazione i Rischi di sostenibilità identificando i settori e le società potenzialmente più esposti ai rischi ambientali e sociali.

Tali Rischi di sostenibilità sono integrati nel processo decisionale di investimento e nel monitoraggio dei rischi nella misura in cui rappresentano rischi e/o opportunità materiali potenziali o effettivi nell'ambito della massimizzazione dei rendimenti corretti per il rischio a lungo termine. I Rischi di sostenibilità possono riguardare diversi settori ed avere un impatto diretto sul valore del capitale investito e su tutti gli altri parametri di mercato associati che si trovano al centro dell'obiettivo d'investimento di ciascun Comparto. Si riconosce che i Rischi

di sostenibilità possono avere un impatto significativo sull'attività del Gestore delegato agli investimenti in relazione alla gestione del portafoglio dei Comparti e alla generazione di rendimenti per gli investitori. Il Gestore delegato agli investimenti si avvale pertanto di una politica ESG appropriata.

Alla data del presente Prospetto, grazie alla diversificazione dei portafogli, i Rischi di sostenibilità non rappresentano un elemento essenziale della strategia di investimento, non sono considerati rilevanti e non si prevede che abbiano un impatto significativo sui rendimenti dei Comparti. Il Gestore delegato agli investimenti sta attualmente valutando le azioni da intraprendere ai fini di una più completa integrazione di tali fattori, in armonia con il Regolamento SFDR, il Regolamento sulla tassonomia e altre norme a esso collegate.

Prima di effettuare qualsiasi investimento, il Gestore delegato agli investimenti effettua una due diligence che ritiene ragionevole e appropriata in base ai fatti e alle circostanze applicabili a ciascun investimento, basandosi sulle risorse a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dall'obiettivo dell'investimento. Il Gestore delegato agli investimenti si impegna, al meglio delle sue capacità, ad istruire i suoi professionisti degli investimenti nell'identificazione e nella gestione dei Rischi di sostenibilità e ad identificare i Rischi di sostenibilità come parte del processo di valutazione degli investimenti, nonché a gestire tali rischi per tutta la durata di un investimento. A sua discrezione, nel valutare potenziali nuove opportunità di investimento, il Gestore delegato agli investimenti effettua una valutazione dei Rischi di sostenibilità relativi al settore e ai Paesi di operatività dei Comparti. La valutazione dei rischi settoriali permette di individuare i principali rischi ambientali e sociali inerenti alle operazioni delle società appartenenti al settore in questione.

Qualora da tali valutazioni dei rischi emerga un elevato rischio di sostenibilità, il Gestore delegato agli investimenti può decidere di escludere tale potenziale opportunità di investimento. Il Gestore delegato agli investimenti effettua l'analisi dei Rischi di sostenibilità per tutta la durata di un investimento nell'ambito del monitoraggio continuo del portafoglio. Il team di investimento competente adotta misure ragionevoli per raccogliere dati e informazioni di natura ESG al fine di consentire al Gestore delegato agli investimenti di monitorare costantemente i Rischi di sostenibilità. Dato il loro potenziale impatto sui rendimenti di un investimento, verrà presa in considerazione qualsiasi modifica dei Rischi di sostenibilità.

Ulteriori informazioni sull'approccio ESG del Gestore delegato agli investimenti e sulla sua politica di integrazione dei Rischi di sostenibilità sono disponibili all'indirizzo <https://www.symphonia.it/content/esg>.

8. Rischio associato alla commissione di performance

Le commissioni di performance sono generalmente associate al conseguimento di risultati indicati anticipatamente da un Comparto e versate al rispettivo Gestore delegato agli investimenti (le "**Commissioni di performance**").

Le Commissioni di performance dei Comparti, ove presenti, possono teoricamente costituire un incentivo per il Gestore delegato agli investimenti ad effettuare investimenti più rischiosi o di natura più speculativa rispetto a quanto accadrebbe se tale disposizione non fosse in vigore.

9. Special purpose acquisition companies

A causa della complessità della loro struttura, il ricorso a **SPAC** può comportare diversi tipi di rischi quali, a titolo esemplificativo, il rischio di diluizione, liquidità, e conflitti di interesse o

incertezza in merito all'identificazione, alla valutazione e all'idoneità della società target.

VI. AZIONI DELLA SOCIETÀ

Le Azioni possono essere emesse solo in forma nominativa. Le Azioni al portatore non vengono più emesse.

Gli azionisti che richiederanno di detenere le proprie Azioni in forma nominativa non riceveranno alcun certificato rappresentante tali Azioni. Al posto del certificato verrà loro spedita una conferma della loro iscrizione nel libro soci e un rendiconto contenente la loro posizione.

Al momento la SICAV può emettere le seguenti categorie di Azioni:

- (i) **Azioni a distribuzione**, che ricevono dividendi su base annuale con contestuale riduzione del Valore patrimoniale netto di pari ammontare; alle Azioni a distribuzione dei proventi verrà distribuita, a titolo di dividendo, la parte di reddito totale a esse attribuibile derivante dagli investimenti del Comparto, e
- (ii) **Azioni ad accumulazione**, che non ricevono alcun dividendo e il cui Valore patrimoniale netto rimane pertanto invariato; alle Azioni ad accumulazione spetterà la parte di reddito netto a esse attribuibile derivante dagli investimenti del Comparto, di pertinenza del Comparto stesso e riflessa nell'incremento del prezzo delle stesse Azioni ad accumulazione.

Al momento la SICAV può emettere le seguenti Classi di Azioni:

- (i) la Classe di Azioni "I", riservata agli intermediari finanziari abilitati che sottoscrivono le Azioni dei relativi Comparti per conto di un OIC o di prodotti finanziari assicurativi ovvero in conto terzi in relazione a un mandato di gestione di portafogli;
- (ii) le Classe di Azioni "P", "R", e "RD" disponibili per gli investitori privati e per tutti gli altri tipi di investitori aventi diritto, nonché per gli investitori istituzionali. È vietata la cointestazione delle azioni emesse nella Classe RD.
- (iii) la Classe di Azioni "R1", disponibile per investitori privati nonché per tutte le altre categorie di investitori idonei e per gli investitori istituzionali. La Classe di Azioni R1 si differenzia dalla Classe di Azioni R con riferimento alla struttura commissionale.

Le Classi di Azioni "I" "P" R, e R1 si contraddistinguono per una diversa struttura commissionale, che varia a seconda del Comparto ma sono tutte emesse nella Categoria "accumulazione".

La Classe di Azioni RD è emessa nella categoria "a distribuzione".

1. AZIONI NOMINATIVE

Le Azioni nominative vengono iscritte nel libro soci della SICAV. La SICAV considererà la persona a nome della quale le Azioni sono state iscritte nel libro soci quale titolare a tutti gli effetti di tali Azioni.

Le Azioni nominative possono essere emesse in frazioni fino a un massimo di 3 decimali. Le frazioni di Azioni non conferiscono diritto di voto, ma conferiscono il diritto di percepire i dividendi e i proventi di liquidazione in misura proporzionale.

Le Azioni nominative vengono trasferite alla consegna di un qualsiasi documento contenente la richiesta di trasferimento accettato dalla SICAV e mediante iscrizione del nome del beneficiario del trasferimento nel libro soci della SICAV.

2. PREZZO DELLE AZIONI

I prezzi di sottoscrizione e di rimborso delle Azioni di ciascun Comparto vengono calcolati facendo riferimento al Valore patrimoniale netto per azione determinato in corrispondenza di ogni Giorno di valutazione nelle modalità descritte nel capitolo "Valore patrimoniale netto".

Tali prezzi e i Valori patrimoniali netti per azione sono disponibili presso la sede legale della SICAV e vengono pubblicati su uno o più quotidiani di grande tiratura in funzione di quanto deciso di volta in volta dagli Amministratori, in particolare nei Paesi in cui le Azioni sono offerte al pubblico, o resi disponibili nel sito web della SICAV.

VII. SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un ammontare minimo di investimento per i singoli Comparti, dandone comunicazione agli investitori anche attraverso la modifica del presente Prospetto.

Le richieste di sottoscrizione di Azioni devono essere trasmesse all' l'Amministratore dell'OIC in Lussemburgo. La SICAV si riserva il diritto di non accogliere, in parte o nella loro totalità, le richieste di sottoscrizione pervenute.

Non si procederà all'emissione di Azioni di alcun Comparto in caso di sospensione, da parte della SICAV, della determinazione del Valore patrimoniale netto dello stesso come descritto nel capitolo "Sospensione della determinazione del Valore patrimoniale netto". Gli investitori sono invitati a compilare il modulo di sottoscrizione. Le richieste di sottoscrizione possono altresì pervenire in forma scritta, purché contengano tutte le informazioni richieste nel modulo di sottoscrizione.

2. SOTTOSCRIZIONI INIZIALI E SUCCESSIVE

Le Azioni sono emesse al prezzo di sottoscrizione corrispondente al relativo Valore patrimoniale netto per azione, maggiorato di un'eventuale commissione di vendita di importo pari al massimo al 4% di tale Valore patrimoniale netto a favore dei distributori.

I moduli di sottoscrizione ricevuti dall' l'Amministratore dell'OIC in Lussemburgo in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 13:00, fuso orario del Lussemburgo (salvo sia diversamente previsto nella scheda informativa specifica del Comparto contenuta nell'Appendice I) verranno elaborati nella stessa data al prezzo di sottoscrizione del relativo Comparto in tale Giorno di valutazione. I moduli ricevuti dopo tale termine verranno elaborati in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Il prezzo di sottoscrizione iniziale per ogni nuovo Comparto sarà pari a EUR 10 per azione.

3. PAGAMENTI

Il prezzo di sottoscrizione sarà corrisposto nella valuta di riferimento del relativo Comparto entro 3 giorni lavorativi dal Giorno di valutazione, salvo sia diversamente previsto nella scheda informativa specifica del Comparto contenuta nell'Appendice I.

I pagamenti devono essere effettuati mediante assegno o bonifico bancario trasmesso alla Banca depositaria in favore del Comparto interessato, come illustrato nel modulo di sottoscrizione.

I bonifici dovranno essere predisposti in modo tale da informare la SICAV dell'importo versato e della data di valuta in corrispondenza della quale tale importo sarà disponibile.

4. LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il modulo di sottoscrizione deve essere accompagnato da una copia (autenticata da una delle seguenti autorità: ambasciata, consolato, notaio o commissario di polizia) di un documento di identità

del sottoscrittore, nel caso di una persona fisica, o dello Statuto e certificato di iscrizione nel registro delle imprese, nel caso di una persona giuridica, per i seguenti casi:

- 1 sottoscrizione diretta presso la SICAV;
- 2 sottoscrizione effettuata tramite un intermediario finanziario in un Paese non soggetto a requisiti di identificazione equivalenti a quelli vigenti in Lussemburgo per la prevenzione dello sfruttamento del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
- 3 sottoscrizione effettuata tramite una filiale o controllata di una società controllante soggetta ad obblighi di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge e dai regolamenti lussemburghesi, se la legge applicabile alla società controllante non le impone il rispetto di tali disposizioni rispetto alle proprie filiali o controllate.

L'Amministratore dell'OIC si riserva il diritto di richiedere in ogni momento ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per espletare le verifiche necessarie ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Tale obbligo è assoluto, a meno che:

- a) il modulo di sottoscrizione sia presentato alla SICAV da uno dei suoi agenti distributori con sede in un Paese che ha adottato le raccomandazioni per la prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo emesse dal GAFI, o
- b) il modulo di sottoscrizione sia stato trasmesso direttamente alla SICAV e la sottoscrizione sia stata pagata tramite:
 - un bonifico bancario tramite una banca situata in un Paese membro del GAFI, o
 - un assegno bancario, tratto sul conto personale del sottoscrittore, emesso da una banca situata in un Paese membro del GAFI o un assegno circolare emesso da una banca situata in un Paese membro del GAFI.

Alla SICAV è inoltre richiesto di identificare la provenienza dei fondi ricevuti da istituzioni finanziarie non soggette a obblighi di identificazione equivalenti a quelli richiesti dalla legge lussemburghese. Le sottoscrizioni ricevute possono essere temporaneamente sospese fino a che non sia stata identificata l'origine dei fondi.

5. REGISTRO LUSSEMBURGHESE DEI BENEFICIARI EFFETTIVI

La Legge del 2019 è entrata in vigore il 1° marzo 2019 (con un periodo di tolleranza della durata di sei mesi). Ai sensi di tale legge, tutte le società iscritte nel registro delle imprese del Lussemburgo, inclusa la SICAV, sono tenute a ottenere e a conservare determinate informazioni relative ai propri beneficiari effettivi (i "**Beneficiari effettivi**") presso la propria sede legale. La SICAV è tenuta a inserire le informazioni relative ai Beneficiari effettivi nel registro lussemburghese dei beneficiari effettivi costituito sotto l'autorità del Ministero della Giustizia del Lussemburgo.

La Legge del 2019 definisce generalmente un Beneficiario effettivo, nel caso di imprese come la SICAV, come qualsiasi persona fisica che controlli in ultima istanza la SICAV o ne sia proprietaria mediante la titolarità diretta o indiretta di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altre forme di partecipazione nella SICAV, anche tramite azioni al portatore, o mediante altre forme di controllo, fatta eccezione per i fondi quotati su Mercati regolamentati

e soggetti a obblighi di informativa analoghi a quelli previsti dal diritto dell'UE o a norme internazionali equivalenti che garantiscano un'adeguata trasparenza delle informazioni sulla titolarità.

La detenzione del 25% delle azioni della SICAV più una o una partecipazione nella stessa di entità superiore al 25% del totale da parte di una persona fisica indica una proprietà diretta. La detenzione del 25% delle azioni della SICAV più una o una partecipazione nella stessa di entità superiore al 25% del totale da parte di un'impresa controllata da una persona fisica o di diverse imprese controllate dalla stessa persona fisica indica una proprietà indiretta.

Qualora tali criteri siano soddisfatti da un investitore in relazione alla SICAV, questi sarà tenuto ai sensi di legge a informare tempestivamente la SICAV e a fornire la documentazione e le informazioni richieste affinché questa possa adempiere ai propri obblighi ai sensi della Legge del 2019. Il mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi della Legge del 2019 da parte della SICAV o dei Beneficiari effettivi determina l'applicazione di una pena pecuniaria. Qualora un investitore non sia in grado di appurare la propria qualità di Beneficiario effettivo questi potrà rivolgersi alla SICAV per avere un chiarimento.

6. ATTIVITÀ DI *MARKET TIMING* E *LATE TRADING*

Il Consiglio di Amministrazione non autorizzerà consapevolmente alcuna pratica relativa al *market timing* o al *late trading* e si riserva il diritto di rifiutare le richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni da parte degli investitori che il Consiglio di Amministrazione sospetti coinvolti in queste pratiche o altre simili, nonché, laddove necessario, di adottare misure adeguate volte a tutelare gli altri investitori della SICAV.

Per "*market timing*" si intende una tecnica di arbitraggio attraverso la quale un investitore sistematicamente sottoscrive le Azioni e quindi ne ottiene il rimborso o le converte in un arco temporale breve sfruttando le differenze di fuso orario e/o le imperfezioni o carenze nel sistema di calcolo del Valore patrimoniale netto delle Azioni.

Per "*late trading*" si intende l'accettazione di richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevute successivamente al termine orario per l'accettazione degli ordini nel Giorno di valutazione, e la conseguente esecuzione al prezzo basato sul Valore patrimoniale netto relativo a tale Giorno di valutazione.

VIII.RIMBORSO DELLE AZIONI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni azionista ha diritto, in qualunque momento, al rimborso delle proprie Azioni, in parte o nella loro totalità, da parte della SICAV. Tutte le Azioni rimborsate dalla SICAV verranno eliminate.

Le richieste in tal senso devono essere trasmesse all'Amministratore dell'OIC in Lussemburgo.

Ogni richiesta di rimborso sarà irrevocabile, fatto salvo il caso in cui venga trasmessa in un periodo nel corso del quale la determinazione del Valore patrimoniale netto del relativo Comparto risulti sospesa dalla SICAV, come indicato nel paragrafo "Sospensione della determinazione del Valore patrimoniale netto".

Il prezzo di rimborso delle Azioni può essere superiore o inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione versato dall'azionista al momento della sottoscrizione, in funzione dell'intercorso incremento o decremento del Valore patrimoniale netto.

2. PROCEDURA

Le richieste di rimborso devono essere inoltrate in forma scritta all'Amministratore dell'OIC e devono specificare il Comparto, il numero e la Classe di Azioni oggetto di rimborso, nonché tutti i dati necessari per consentire il versamento dei proventi del rimborso.

Le richieste di rimborso ricevute dall'Amministratore dell'OIC in Lussemburgo in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 13:00 fuso orario del Lussemburgo (salvo sia diversamente previsto nella scheda informativa specifica del Comparto contenuta nell'Appendice I), verranno elaborate nella stessa data al prezzo di rimborso del relativo Comparto in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo tale termine verranno elaborate in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Il prezzo di rimborso corrisponderà al relativo Valore patrimoniale netto per azione, diminuito di un'eventuale commissione di rimborso di importo pari al massimo all'1% di tale Valore patrimoniale netto per azione a favore dei distributori.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva, ai fini della gestione della liquidità, il diritto di applicare una specifica commissione di rimborso, fino ad un massimo dell'1% del Valore patrimoniale netto, a favore del Comparto interessato, al fine di coprire le spese di disinvestimento. Tale commissione, se prevista, sarà applicata a tutte le richieste di rimborso elaborate nello stesso Giorno di valutazione.

Tale specifica commissione di rimborso sarà corrisposta dagli Azionisti che richiedono il rimborso al relativo Comparto e terrà conto di (i) una stima dei costi diretti di transazione sostenuti dal relativo Comparto per l'acquisizione e la dismissione degli attivi, quali commissioni di intermediazione, oneri di negoziazione, imposte e commissioni di regolamento, nonché, ove applicabile, (ii) dei costi indiretti di transazione, quali i costi derivanti dal differenziale denaro-lettera (bid-ask spread), e (iii) dell'impatto sul mercato (market impact), che può variare in funzione della strategia d'investimento del relativo Comparto e delle condizioni di mercato, al fine di garantire che gli Azionisti rimanenti non subiscano un pregiudizio ingiustificato.

3. PAGAMENTI

Il prezzo di rimborso viene versato nella valuta di riferimento del relativo Comparto entro i 3 giorni lavorativi successivi al Giorno di valutazione di riferimento (salvo sia diversamente previsto nella scheda informativa specifica del Comparto contenuta nell'Appendice I), purché l'Amministratore dell'OIC abbia ricevuto tutti i documenti relativi al rimborso di cui sopra. Qualora le richieste di rimborso nette totali ricevute per un Comparto nello stesso Giorno di valutazione superassero il 10% del patrimonio netto dello stesso, le richieste presentate potrebbero essere ridotte di entità o la loro elaborazione potrebbe essere posticipata proporzionalmente in modo da ridurre il numero di Azioni rimborsate in tale Giorno al 10% delle attività del Comparto in questione. Eventuali richieste di rimborso così posticipate avranno la priorità su quelle ricevute nel successivo Giorno di valutazione, ma sempre nel rispetto del limite del 10% di cui sopra.

IX. CONVERSIONE DELLE AZIONI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Le Azioni di qualsivoglia Comparto possono essere convertite in Azioni di qualsivoglia altro Comparto esistente, trasmettendo apposita richiesta in forma scritta all'Amministratore dell'OIC. Le Azioni possono essere inoltre scambiate con differenti Classi o Categorie di Azioni (se esistenti) del medesimo Comparto o di un altro Comparto, e viceversa, in base al relativo Valore patrimoniale netto per Azione.

Ogni richiesta di conversione sarà irrevocabile, fatto salvo il caso in cui venga trasmessa in un periodo nel corso del quale la determinazione del Valore patrimoniale netto del relativo Comparto risulti sospesa dalla SICAV.

2. PROCEDURA

Le richieste di conversione devono essere inoltrate in forma scritta all'Amministratore dell'OIC e devono specificare il Comparto, il numero e la Classe delle Azioni da convertire, nonché la classe delle Azioni da emettere nel nuovo Comparto.

Le richieste di conversione ricevute dall'Amministratore dell'OIC in Lussemburgo in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 13:00 fuso orario del Lussemburgo (salvo sia diversamente previsto nella scheda informativa specifica del Comparto contenuta nell'Appendice I), verranno elaborate in tale data. Le richieste ricevute dopo tale termine verranno elaborate in corrispondenza del successivo Giorno di valutazione comune.

Per stabilire il numero di Azioni del nuovo Comparto in cui verranno convertite le Azioni del Comparto iniziale si applicherà la seguente formula:

$$E = \frac{A \times B \times D}{C}$$

A: numero di Azioni del Comparto iniziale oggetto di conversione; Valore patrimoniale netto della Classe di Azioni del Comparto iniziale;

C: Valore patrimoniale netto della Classe di Azioni del nuovo Comparto;

D: tasso di cambio tra la valuta del Comparto iniziale e quella del nuovo Comparto. Se la valuta del Comparto iniziale coincide con quella del nuovo Comparto, D sarà pari a 1.

E: numero di Azioni del nuovo Comparto.

Non sarà applicato alcun onere di conversione.

X. QUOTAZIONE DELLE AZIONI

Attualmente le Azioni dei Comparti non sono quotate su alcuna borsa valori.

Le Azioni di ciascun Comparto possono essere ammesse, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, alla quotazione in una borsa valori.

XI. VALORE PATRIMONIALE NETTO

1. DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il Valore patrimoniale netto per Azione sarà calcolato nella valuta di riferimento del relativo Comparto e verrà determinato relativamente a ogni Giorno di valutazione dividendo il patrimonio netto totale del Comparto, ovvero il valore delle attività del Comparto meno le sue passività, per il numero di Azioni di tale comparto in quel momento in circolazione.

La determinazione del Valore patrimoniale netto per Azione dei seguenti Comparti viene effettuata giornalmente nella relativa valuta di riferimento, specificata di seguito:

- | | |
|------------------------------|-----|
| • Azionario Attivo | EUR |
| • Artificial Intelligence | EUR |
| • Patrimonio Attivo | EUR |
| • Financial Bond Opportunity | EUR |

I principi contabili di base da applicare per determinare il Valore patrimoniale netto dei Comparti sono esposti nello Statuto; essi prevedono essenzialmente quanto segue:

- 1) il valore delle disponibilità liquide in cassa o in deposito, delle cambiali, dei pagherò a vista, dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi in denaro e degli interessi dichiarati o maturati come sopra specificato, ma non ancora riscossi, verrà considerato nella sua integralità, fatto salvo il caso in cui sia improbabile che l'importo corrispondente venga corrisposto o percepito integralmente; in tal caso, il valore finale sarà determinato deducendo un importo che gli Amministratori considereranno opportuno per riflettere il valore reale;
- 2) il valore dei valori mobiliari quotati o scambiati in una borsa valori corrisponderà, rispetto a ogni titolo, all'ultimo prezzo noto e, laddove appropriato, al valore di mercato medio nella borsa valori che rappresenta in genere il mercato principale per tale titolo;
- 3) i titoli scambiati in un altro Mercato regolamentato verranno valutati secondo modalità il più possibile simili a quelle descritte nel precedente sottoparagrafo;
- 4) nel caso in cui, in corrispondenza del Giorno di valutazione, un valore mobiliare detenuto in un portafoglio non sia quotato o scambiato in una borsa valori o in un altro Mercato regolamentato oppure nel caso in cui la quotazione di un valore mobiliare non sia disponibile, o ancora nel caso in cui il prezzo determinato in base ai sottoparagrafi 2) e/o 3), secondo il parere degli Amministratori, non sia rappresentativo del valore equo di mercato di tale valore mobiliare, il suo valore verrà determinato, secondo prudenza e buona fede, in base al relativo prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile;
- 5) tutte le altre attività saranno valutate al rispettivo *fair value* determinato in buona fede dagli Amministratori nel rispetto dei principi e delle procedure di valutazione generalmente accettati.

Qualora, dall'ultimo Giorno di valutazione, si sia registrata una significativa variazione delle quotazioni sui mercati in cui è quotata o scambiata una porzione significativa degli investimenti della SICAV attribuibili a un determinato Comparto, gli Amministratori hanno facoltà, al fine di tutelare gli interessi degli azionisti e della SICAV, di annullare la prima valutazione e di procedere a una seconda valutazione.

Gli Amministratori hanno inoltre facoltà di adottare, laddove le circostanze lo richiedano, altri

metodi di valutazione nel rispetto delle procedure generalmente accettate.

Il valore delle attività denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del relativo Comparto verrà convertito ai tassi di cambio prevalenti in Lussemburgo al momento della determinazione del Valore patrimoniale netto di pertinenza.

Il Valore patrimoniale netto totale della SICAV è pari alla somma dei patrimoni netti dei singoli Comparti attivati convertiti in EUR ai tassi di cambio prevalenti in Lussemburgo in corrispondenza del Giorno di valutazione di pertinenza.

Il capitale della SICAV corrisponderà, in ogni momento, al Valore patrimoniale netto totale della SICAV. Il capitale minimo della SICAV è pari, come previsto dalla Legge del 2010, a EUR 1.250.000,00.

2. SOSPENSIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

La SICAV ha la facoltà di sospendere la determinazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni di un determinato Comparto, nonché l'emissione e il rimborso delle Azioni di tale Comparto e la conversione di Azioni da e verso tale Comparto nelle seguenti circostanze:

- a) nel corso di periodi in cui i principali mercati o le principali borse valori su cui è di volta in volta quotata una porzione significativa degli investimenti di un dato Comparto della SICAV sono chiusi/e, al di fuori dei normali giorni di chiusura per feste nazionali, o in cui gli scambi su tali mercati o borse valori sono sospesi o soggetti a restrizioni;
- b) in presenza di circostanze tali da costituire un'emergenza che renderebbe impraticabile il trasferimento o la valutazione delle attività detenute da un Comparto della SICAV;
- c) nel caso in cui si verifichi un guasto nel sistema di comunicazione di norma utilizzato ai fini della determinazione del prezzo o del valore di un investimento attribuibile a un Comparto oppure dei prezzi o valori correnti in qualsivoglia mercato o borsa;
- d) nel corso di periodi in cui la SICAV non sia in grado di rimpatriare i fondi necessari per procedere ai pagamenti per il rimborso di Azioni appartenenti a un dato Comparto o in periodi in cui, secondo il parere degli Amministratori, non sia possibile provvedere al trasferimento dei fondi legati all'esecuzione o all'acquisizione di investimenti o ai pagamenti dovuti per il rimborso delle Azioni di un dato Comparto ai prezzi o tassi di cambio correnti;
- e) nel corso di periodi in cui la SICAV si trovi in regime di liquidazione oppure a decorrere dalla data in cui è stato trasmesso l'avviso di convocazione di un'assemblea degli azionisti in cui sia stata proposta una delibera per la liquidazione della SICAV.
- f) nel caso in cui un Comparto sia un Comparto feeder, a seguito della sospensione del calcolo del NAV del fondo master o di qualsiasi altra sospensione o rinvio dell'emissione, del rimborso e/o della conversione di azioni del fondo master.

Inoltre, la SICAV può decidere di sospendere, temporaneamente ma simultaneamente e per lo stesso periodo di tempo, l'emissione, il rimborso e la conversione delle Azioni di un Comparto, al fine di far fronte a problematiche di gestione della liquidità e di tutelare gli interessi degli Azionisti in circostanze eccezionali.

La SICAV provvederà alla pubblicazione della sospensione, la quale verrà notificata agli azionisti che richiedano la sottoscrizione, il rimborso o la conversione delle proprie Azioni da parte della SICAV, al momento della presentazione della propria domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione.

In assenza di revoca, le operazioni di emissione, rimborso e/o conversione in sospeso verranno prese in considerazione in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo al termine della sospensione.

La sospensione relativa a un Comparto non influirà sulla determinazione del Valore patrimoniale netto, sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione delle Azioni di un altro Comparto se le circostanze di cui sopra non interessano gli altri Comparti.

3. STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, utilizzare gli strumenti di gestione della liquidità (“LMTs”) descritti nel prospetto informativo del relativo Comparto riportato nell’Allegato I, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, anche al fine di gestire in modo più efficace la liquidità dei Comparti, far fronte a pressioni di rimborso in condizioni di mercato stressate e tutelare gli interessi degli Azionisti.

XII. DIVIDENDI

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di offrire, per uno o più Comparti, Azioni a distribuzione dei proventi che prevedano il pagamento dei dividendi con cadenza annuale, come descritto nei paragrafi che seguono.

Per tali Azioni l'assemblea generale degli azionisti della SICAV ha l'autorità finale per determinare la politica di distribuzione dei dividendi della SICAV.

In conformità allo Statuto, il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha la facoltà di creare in qualsiasi momento ulteriori Azioni, di uno o più Comparti della SICAV, che conferiscano il diritto al pagamento di dividendi. Qualora vengano create nuove Azioni a distribuzione dei proventi il Prospetto dovrà essere modificato di conseguenza.

Per i Comparti che offrono Azioni a distribuzione ciò è indicato nella relativa scheda informativa presente nell'Appendice I.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di offrire, per uno o più Comparti, Azioni ad accumulazione.

Per le Azioni ad accumulazione gli utili non vengono distribuiti ed il loro valore sarà integrato nel Valore patrimoniale netto del Comparto interessato. Gli azionisti che desiderino ricevere pagamenti periodici dalla SICAV possono scegliere di richiedere il rimborso di una parte delle loro Azioni, in conformità con la procedura descritta nella sezione "Rimborso delle Azioni".

Per i Comparti che offrono Azioni ad accumulazione ciò è indicato nella relativa scheda informativa presente nell'Appendice I.

1. POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

Per ogni Comparto e con riguardo alle Azioni a distribuzione dei proventi, l'assemblea generale degli azionisti può, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, deliberare la distribuzione di dividendi ai relativi azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di versare acconti sui dividendi con riguardo alle Azioni a distribuzione dei proventi.

La distribuzione dei dividendi deve essere conforme allo Statuto, in cui si prevede che il capitale sociale della SICAV non possa scendere al di sotto del capitale minimo richiesto dalla legge lussemburghese.

2. PAGAMENTI

I dividendi e gli acconti sui dividendi saranno versati alla data e nel luogo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi e gli acconti sui dividendi emessi per il pagamento ma non riscossi dall'azionista entro cinque anni dalla data di pagamento non potranno più essere riscossi e saranno retrocessi al Comparto interessato.

Nessun interesse sarà pagato sui dividendi o sugli acconti su dividendi già deliberati e tenuti in deposito dalla SICAV per conto degli azionisti beneficiari fino alla data di scadenza di cui

sopra.

I dividendi sono unicamente dovuti se le norme in materia valutaria in vigore nel Paese del beneficiario ne consentono il pagamento.

La SICAV pagherà i dividendi se l'importo dovuto a ciascun azionista risulta maggiore o uguale a 100 euro. I dividendi non pagati saranno automaticamente reinvestiti nel Comparto di pertinenza.

XIII.ONERI E SPESE

1. COSTI DI IMPIANTO

I costi relativi alla costituzione della SICAV, compresi quelli legati all'iscrizione presso le autorità di regolamentazione, le spese notarili, i costi di preparazione e stampa del presente Prospetto, nonché tutti gli altri oneri e costi derivanti dalla costituzione e dall'avvio della SICAV, sono stati sostenuti dalla stessa.

I costi relativi al lancio di nuovi Comparti sono ammortizzati sull'attivo di questi nuovi Comparti in cinque esercizi finanziari.

2. COMMISSIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

La Società di gestione ha diritto a ricevere una commissione di gestione calcolata sulla base del patrimonio netto della SICAV. La commissione di gestione è la seguente:

- punti base annui se il patrimonio gestito è pari o inferiore a 200 milioni di euro;
- punti base annui se il patrimonio gestito è compreso tra 200 e 300 milioni di euro; 3 punti base annui se il patrimonio gestito è superiore a 300 milioni di euro.

La commissione sarà calcolata sulla media del patrimonio netto totale della SICAV nel trimestre precedente.

La Società di gestione applica inoltre una commissione aggiuntiva per i servizi di rendicontazione, analisi e monitoraggio del rischio, per le attività di calcolo e rendicontazione relative al monitoraggio della leva finanziaria secondo l'approccio fondato sugli impegni (*commitment approach*), al rischio di controparte e alle regole di copertura nonché in relazione al monitoraggio della conformità degli investimenti della SICAV. La Società di gestione potrebbe applicare ulteriori commissioni in relazione a servizi aggiuntivi, come di volta in volta concordato. Inoltre, ulteriori oneri e costi potranno essere applicati al rispettivo Comparto in relazione ai servizi aggiuntivi eventualmente concordati nel tempo al fine di consentire alla SICAV di conformarsi ai nuovi requisiti normativi che incidono sulle sue attività. La Società di gestione avrà altresì diritto di ricevere un rimborso per le proprie ragionevoli spese, incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese vive sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. COMMISSIONE DI GESTIONE DEL GESTORE DELEGATO AGLI INVESTIMENTI

A titolo di corrispettivo per i propri servizi, il Gestore delegato agli investimenti percepirà dalla SICAV un compenso mensile (la "**Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti**"), ai tassi annui indicati nella scheda informativa del relativo Comparto nell'Appendice I, applicabile al patrimonio netto medio di ciascun Comparto nel corso del mese corrispondente.

Le Commissioni di gestione del Gestore delegato agli investimenti saranno da questo utilizzate per remunerare i Distributori e i Rappresentanti a titolo di corrispettivo per i loro servizi.

La SICAV può anche pagare una Commissione di performance al Gestore delegato agli investimenti, calcolata nelle modalità previste all'interno della scheda del relativo Comparto presente nell'Appendice.

Il Gestore delegato agli investimenti può utilizzare la sua Commissione di performance per pagare i Distributori e i Rappresentanti a titolo di corrispettivo per i loro servizi.

4. INVESTIMENTO IN FONDI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO NON COLLEGATI

La SICAV, tramite i propri Comparti, può investire in altri OIC. Gli investitori devono essere informati della possibilità che le Commissioni di gestione dei Gestori delegati agli investimenti della SICAV si sommino a quelle pagate da tali OIC ai propri sub-gestori, determinando un doppio pagamento di tali commissioni.

Nel caso di investimenti in altri OIC, la somma delle Commissioni di gestione dei Gestori delegati agli investimenti della SICAV e di quelle previste da tali OIC non può superare il tasso annuo massimo del 3,50% del Valore patrimoniale netto del Comparto determinato alla fine di ogni mese, prima della deduzione o della maturazione della commissione di performance.

5. INVESTIMENTO IN FONDI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO COLLEGATI

La SICAV può investire in Azioni di altri Comparti o in quote di altri organismi di investimento collettivo gestiti direttamente o indirettamente dal Gestore delegato agli investimenti o da una società alla quale essa sia legata per gestione o controllo comune o partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei voti.

In relazione a tali investimenti, la SICAV non può riscuotere commissioni di vendita o di rimborso, e la Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti annuale non può superare lo 0,25% (incluse le eventuali commissioni di performance).

6. AGENTE DOMICILIATARIO, AGENTE PER LA QUOTAZIONE, AMMINISTRATORE DELL'OIC, BANCA DEPOSITARIA E AGENTE DELEGATO AI PAGAMENTI

Saranno applicate le seguenti commissioni.

La Banca depositaria e l'Agente delegato ai pagamenti, l'Agente domiciliatario e Agente per la quotazione, l'Amministratore dell'OIC hanno diritto a percepire un compenso, calcolato sulla base delle attività di ciascun Comparto, in conformità con le prassi bancarie vigenti in Lussemburgo, quale percentuale annuale del Valore patrimoniale netto medio trimestrale di tale Comparto nel corso di ciascun trimestre e corrisposto trimestralmente in via posticipata. Inoltre la Banca depositaria e l'Agente delegato ai pagamenti, l'Agente domiciliatario e Agente per la quotazione, l'Amministratore dell'OIC hanno diritto a percepire dalla SICAV il rimborso di tutte le ragionevoli spese vive e gli esborsi, come pure la rifusione degli oneri ad essi addebitati dagli eventuali corrispondenti.

A fronte della fornitura alla SICAV dei servizi nelle rispettive vesti, la Banca depositaria e l'Agente delegato ai pagamenti percepiranno dalla SICAV, in conformità alle prassi di mercato vigenti in Lussemburgo, un compenso di importo non superiore allo 0,075% annuo, calcolato

sul Valore netto patrimoniale medio trimestrale della SICAV.

In conformità alle prassi di mercato vigenti in Lussemburgo, a fronte dei servizi di amministrazione centrale forniti alla SICAV, verrà addebitato un compenso di importo non superiore allo 0,80% annuo, calcolato sul Valore netto patrimoniale medio trimestrale della SICAV.

7. ALTRE SPESE

La SICAV si fa carico di tutte le proprie spese operative, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la compravendita dei titoli, oneri statali, onorari legali e di revisione, interessi, spese di stampa, rendicontazione e pubblicazione, spese postali, telefoniche e di telex.

La SICAV si farà altresì carico di tutte le spese legate alla conformità con il regolamento SFDR e con tutte le altre leggi e regolamenti applicabili relativi al piano d'azione dell'UE, inclusi i costi e gli oneri relativi alla raccolta e all'elaborazione dei dati, alla redazione di politiche, informative e relazioni in aggiunta a quelle di natura esclusivamente promozionale o normativa.

8. IMPUTAZIONE DELLE PASSIVITÀ

Tutti gli oneri e i costi attribuibili a uno specifico Comparto saranno imputati direttamente al medesimo Comparto.

Ogni onere o costo che non possa essere attribuito direttamente a uno specifico Comparto sarà imputato ai vari Comparti in parti uguali oppure, in relazione alla tipologia di costo, in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni netti.

L'imputazione delle attività e passività della SICAV tra i Comparti (e all'interno di ogni Comparto tra le diverse Classi) sarà effettuata in modo che:

- (a) Il prezzo di sottoscrizione ricevuto dalla SICAV per l'emissione di Azioni, e la riduzione del valore della SICAV come conseguenza del rimborso delle Azioni, verranno attribuiti al Comparto (e all'interno di tale Comparto, alla Classe) a cui le Azioni appartengono.
- (b) Le attività acquisite dalla SICAV in seguito all'investimento dei proventi derivanti dalla sottoscrizione e i redditi e l'apprezzamento del capitale relativi a tali investimenti che si riferiscono a un determinato Comparto (e all'interno di un Comparto, a una specifica Classe) saranno attribuiti a tale Comparto (o Classe nel Comparto).
- (c) Le attività cedute dalla SICAV come conseguenza del rimborso di Azioni e le passività, le spese e l'ammortamento del capitale relativi agli investimenti effettuati dalla SICAV e alle altre operazioni della SICAV in relazione a un determinato Comparto (e all'interno di un Comparto, a una specifica Classe) saranno attribuiti a tale Comparto (o Classe nel Comparto).
- (d) Le conseguenze del ricorso a operazioni, strumenti o tecniche finanziarie relativi a cambi in riferimento a un determinato Comparto (e all'interno di un Comparto, a una specifica Classe) saranno attribuite a tale Comparto (o Classe del Comparto).
- (e) Qualora le attività, i redditi, gli apprezzamenti di capitale, le passività, le spese, gli ammortamenti di capitale o le operazioni, tecniche o strumenti relativi a

cambi si riferiscano a più di un Comparto (o all'interno di un Comparto, a più di una Classe), saranno attribuiti a tali Comparti (o Classi, a seconda dei casi) in proporzione alla misura in cui essi sono attribuibili a ciascun Comparto (o ciascuna Classe).

- (f) Qualora le attività, i redditi, gli apprezzamenti di capitale, le passività, le spese, gli ammortamenti di capitale o le operazioni, tecniche o strumenti relativi a cambi non possano essere attribuiti a un particolare Comparto, saranno suddivisi in parti uguali tra tutti i Comparti o, nella misura giustificata dagli importi, saranno attribuiti in proporzione al relativo Valore patrimoniale netto dei Comparti (o Classi del Comparto) qualora a SICAV, a sua esclusiva discrezione, determini che questo è il metodo di attribuzione più adeguato.
- (g) Al momento del pagamento dei dividendi agli azionisti di un Comparto (e all'interno di un Comparto, di una specifica Classe), il patrimonio netto di tale Comparto (o Classe del Comparto) è ridotto di un importo pari a tale dividendo.

9. SEPARAZIONE DEI COMPARTI

Nonostante la SICAV sia una singola persona giuridica, tutti i Comparti sono separati per quanto attiene alle loro attività e passività.

Pertanto, le attività di ogni Comparto sono esclusivamente riservate agli azionisti e ai creditori di tale Comparto, come previsto dalla Legge del 2010.

10. COMMISSIONI DI PERFORMANCE

La Commissione di performance rappresenta una percentuale della sovraperformance di un Comparto rispetto a un determinato standard e il suo importo è limitato in percentuale del patrimonio del Comparto.

La commissione di performance viene applicata solo a determinati Comparti e Classi di Azioni.

Le commissioni di performance, ove applicabili, saranno indicate nell'appendice del relativo Comparto.

XIV.IMPOSIZIONE FISCALE

Quella che segue è una sintesi di determinati effetti delle norme in materia fiscale vigenti in Lussemburgo derivanti dall'acquisto, dalla detenzione e dal trasferimento delle Azioni. Non pretende di essere un'analisi completa di tutti i possibili effetti fiscali che possono essere rilevanti in merito alla decisione di acquistare, detenere o vendere le Azioni; essa è qui inclusa solo al fine di fornire informazioni preliminari. Essa non intende in alcun modo costituire una consulenza di natura legale o fiscale, né va interpretata come tale. Questa sintesi non consente di trarre alcuna conclusione per quanto riguarda le questioni non specificamente affrontate. La seguente descrizione della legislazione fiscale lussemburghese si basa sulle leggi e i regolamenti in vigore in Lussemburgo e sulla loro interpretazione da parte dell'autorità fiscale lussemburghese alla data del Prospetto. Queste leggi e interpretazioni sono soggette a cambiamenti che possono verificarsi dopo tale data, anche con effetto retroattivo o retrospettivo.

1. LA SICAV

Le attività della SICAV sono soggette a un'imposta sulle sottoscrizioni (*taxe d'abonnement*) in Lussemburgo a un'aliquota pari allo 0,05% annuo applicabile al patrimonio netto (salvo per i Comparti o le Classi riservati ad investitori istituzionali od OIC, soggetti a un'aliquota ridotta pari allo 0,01%), addebitata trimestralmente. Nel caso in cui alcuni Comparti investano in altri OIC lussemburghesi che sono a loro volta soggetti all'imposta sulle sottoscrizioni prevista dalla Legge del 2010 o dalla legge di Lussemburgo del 13 febbraio 2007 sui fondi di investimento specializzati e successive modifiche, nessuna imposta sulle sottoscrizioni è addebitata dalla SICAV sulle attività ivi investite. Sono esenti dall'imposta sulle sottoscrizioni: i Comparti (i) le cui Azioni siano quotate o negoziate su almeno una borsa valori o altro Mercato regolamentato che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico e (ii) il cui obiettivo esclusivo sia quello di replicare la performance di uno o più indici, fermo restando che tale condizione di oggetto esclusivo non impedisca la gestione della liquidità, se del caso, a titolo accessorio, o l'uso di tecniche e strumenti utilizzati per la copertura o a fini di gestione efficiente del portafoglio. In caso di più Classi all'interno di un Comparto, l'esenzione si applica solo alle Classi che soddisfino la condizione (i) di cui sopra. Inoltre, e fatti salvi i criteri aggiuntivi o alternativi eventualmente previsti dalle leggi applicabili, l'indice di cui alla condizione (ii) di cui sopra deve rappresentare un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce e deve essere pubblicato in modo adeguato.

I redditi della SICAV non sono imponibili in Lussemburgo. I redditi percepiti dalla SICAV possono essere soggetti a ritenute fiscali nel Paese di origine dell'emittente del titolo relativamente al quale tale reddito viene corrisposto. Nessuna tassa o imposta è dovuta in Lussemburgo in relazione all'emissione di Azioni della SICAV.

2. TASSAZIONE DEGLI AZIONISTI

Ai sensi delle leggi vigenti e in ottemperanza alle prassi correnti, gli azionisti non sono tenuti a versare imposte sulle plusvalenze, sul reddito, di successione o di altro tipo in Lussemburgo (ad eccezione degli azionisti domiciliati, residenti o con stabile organizzazione in Lussemburgo o di determinati ex residenti del Lussemburgo come previsto dalla legge).

3. CONSIDERAZIONI SULL'IMPOSIZIONE FISCALE A LIVELLO EUROPEO - SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Attingendo in modo estensivo all'approccio intergovernativo per l'attuazione del FATCA,

l'OCSE ha sviluppato uno standard comune di comunicazione delle informazioni ("Common Reporting Standard" o "CRS") per affrontare la questione dell'evasione fiscale offshore a livello globale. Mirato a massimizzare l'efficienza e ridurre i costi per gli istituti finanziari, il CRS fornisce uno standard comune per la *due diligence*, la comunicazione e lo scambio di informazioni finanziarie. Ai sensi del CRS, le giurisdizioni partecipanti ottengono dagli istituti finanziari tenuti a effettuare tali comunicazioni, e scambiano automaticamente con i partner di scambio, su base annuale, le informazioni finanziarie relative a tutti i conti soggetti a comunicazione identificati da tali istituti, sulla base di procedure comuni di *due diligence* e rendicontazione. La direttiva CRS è stata recepita dalla legislazione lussemburghese tramite la legge del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali ("Legge CRS"). Gli investitori potrebbero essere tenuti a fornire ulteriori informazioni alla Società per consentire alla Società stessa di adempiere ai propri obblighi ai sensi del CRS. La mancata comunicazione delle informazioni richieste può comportare l'obbligo per l'investitore di assumersi la responsabilità di eventuali sanzioni o altri oneri e/o il rimborso obbligatorio delle proprie Azioni della Società.

La Società può intraprendere le azioni che ritiene necessarie ai sensi della legge applicabile in relazione alla partecipazione di un investitore per garantire che qualsiasi ritenuta alla fonte dovuta dalla Società, e tutti i relativi costi, interessi, penali e altre perdite e passività subiti dalla Società, dall'Amministratore dell'OIC, dalla Società di gestione, dal Gestore delegato agli investimenti o da qualsiasi investitore, o da qualsiasi agente, delegato, dipendente, amministratore, rappresentante o affiliato di uno dei suddetti soggetti, derivanti dalla mancata comunicazione da parte dell'investitore delle informazioni richieste alla Società, sono a carico di tale investitore.

I potenziali sottoscrittori dovrebbero cercare informazioni e, se necessario, richiedere consulenze sulle leggi e regolamenti (come quelli in materia fiscale o relativi al controllo dei cambi) applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e al trasferimento di azioni nel proprio Paese di origine, di residenza e/o domicilio.

4. FATCA

Il FATCA è parte dell'*Hiring Incentives to Restore Employment Act* emanato il 18 marzo 2010 dal Congresso degli USA. Lo scopo del FATCA è quello di evitare l'evasione fiscale dei soggetti statunitensi ("US persons") e di incoraggiare la cooperazione fiscale tra gli Stati Uniti e gli altri Paesi. Le disposizioni del FATCA impongono alle istituzioni finanziarie al di fuori degli Stati Uniti ("**Foreign Financial Institutions**" o "**FFI**") di fornire all'*Internal Revenue Service* statunitense ("**IRS**") le segnalazioni contenenti le informazioni relative ai conti detenuti direttamente o indirettamente dai soggetti statunitensi al di fuori degli Stati Uniti. La mancata comunicazione delle informazioni richieste potrebbe portare ad una ritenuta alla fonte pari al 30% applicabile ad alcuni redditi di origine statunitense (inclusi dividendi e interessi) e proventi lordi derivanti dalla vendita o altra cessione di proprietà che possano essere fonte di interessi e dividendi.

Al fine di facilitare il recepimento delle disposizioni del FATCA, il governo del Granducato di Lussemburgo e quello gli Stati Uniti hanno concluso un accordo intergovernativo il 28 marzo 2014 e un memorandum d'intesa al riguardo. Quando tale accordo intergovernativo verrà ratificato dal diritto lussemburghese la SICAV si dovrà conformare alle disposizioni del FATCA e, in particolare, all'accordo e alle relative leggi, regolamenti e circolari lussemburghesi di attuazione. Tuttavia, alcune disposizioni del FATCA sono già in vigore dal 1° luglio 2014. Secondo l'accordo intergovernativo e le leggi, i regolamenti e le circolari lussemburghesi di attuazione dell'accordo che possano di volta in volta essere emanate, la

SICAV raccoglie le informazioni utili all'identificazione degli azionisti diretti e indiretti considerati soggetti statunitensi ai sensi delle disposizioni del FATCA, e comunica informazioni specifiche concernenti i relativi conti all'autorità fiscale lussemburghese ("*Administration des Contributions Directes*"). L'autorità fiscale lussemburghese scambierà automaticamente queste informazioni specifiche con l'IRS.

Per garantire il rispetto del FATCA e dell'accordo intergovernativo, in conformità con quanto sopra stabilito, la SICAV ha il diritto di:

- Richiedere agli azionisti o ai beneficiari effettivi delle Azioni di fornire tempestivamente informazioni o documenti inclusi, a titolo meramente esemplificativo, moduli fiscali W-8, il Global Intermediary Identification Number, se del caso, o ogni altra prova dell'iscrizione dell'azionista presso l'IRS ai sensi del FATCA o una corrispondente esenzione, ai fini di accertarne lo status ai sensi del FATCA;
- Comunicare all'autorità fiscale lussemburghese (i) informazioni relative agli azionisti o beneficiari effettivi delle Azioni e ai rispettivi conti aperti presso la SICAV se tali conti sono considerati "conti statunitensi soggetti a comunicazione" (*US reportable account*) ai sensi dell'accordo intergovernativo e/o, se del caso, (ii) informazioni sui pagamenti ai titolari di conto con status FATCA di FFI non partecipante (*non participating FFI*);
- Dedurre dal pagamento di qualsiasi dividendo o rimborso, effettuato da o per conto della SICAV ad un azionista, una ritenuta alla fonte ai sensi del FATCA e dell'accordo intergovernativo, se applicabile, a partire dal 2017.

A scanso di ogni dubbio, a decorrere dalla data della firma dell'accordo intergovernativo e finché il governo del Lussemburgo non avrà adottato la procedura nazionale necessaria per l'entrata in vigore dell'accordo intergovernativo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti considererà la SICAV conforme e non soggetta a ritenuta alla fonte ai sensi del FATCA.

Inoltre la SICAV rispetterà l'accordo intergovernativo e le leggi, i regolamenti e le circolari lussemburghesi di attuazione del FATCA in qualità di "Reporting Luxembourg Financial Institution" (ai sensi dell'accordo intergovernativo). In questo senso la SICAV intratterrà rapporti solamente con operatori finanziari professionali conformi al FATCA.

La SICAV comunica agli azionisti che (i) la SICAV è responsabile per il trattamento dei dati personali previsti dalla Legge FATCA; (ii) i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge del 24 luglio 2015, come successivamente modificata (la "**Legge FATCA**"); (iii) i dati personali possono essere comunicati all'autorità fiscale lussemburghese; (iv) rispondere alle domande relative al FATCA è obbligatorio e così le possibili conseguenze in caso di mancata risposta; e (v) l'azionista ha il diritto di accesso e rettifica dei dati comunicati all'autorità fiscale lussemburghese.

La SICAV si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di sottoscrizione se le informazioni fornite dal potenziale investitore non soddisfano i requisiti previsti dal FATCA, dalla Legge FATCA o dall'accordo intergovernativo.

I potenziali sottoscrittori dovrebbero cercare informazioni e, se necessario, richiedere consulenze sulle leggi e regolamenti (come quelli in materia fiscale o relativi al controllo dei cambi) applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e al trasferimento di azioni nel proprio Paese di origine, di residenza e/o domicilio.

XV. ASSEMBLEE, ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTI PERIODICI

9. ASSEMBLEE

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà presso la sede legale della SICAV o in qualunque altro luogo in Lussemburgo in corrispondenza del quarto martedì del mese di gennaio di ogni anno alle ore 11:30, oppure qualora tale giorno non corrisponda a un giorno lavorativo per le banche del Lussemburgo, in corrispondenza del giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

Gli avvisi di convocazione di tutte le assemblee generali verranno pubblicati nel RESA secondo quanto previsto dal diritto lussemburghese, nonché su tutti i quotidiani scelti dal Consiglio di Amministrazione, in particolare nei Paesi in cui le Azioni sono offerte al pubblico, e verranno trasmessi ai titolari di Azioni nominative a mezzo posta almeno 8 giorni prima dell'assemblea ai relativi indirizzi riportati nel libro soci. Tali avvisi dovranno indicare l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea, specificando inoltre le condizioni di ammissione e facendo menzione dei requisiti previsti per legge in Lussemburgo in merito ai quorum e alle maggioranze necessarie. I requisiti relativi alla partecipazione, al quorum e alle maggioranze per tutte le assemblee generali corrisponderanno a quelli previsti dagli artt. 450-1 e 450-3 della legge del 10 agosto 1915 (e successive modifiche) del Granducato di Lussemburgo e dallo Statuto.

Ogni Azione conferisce un diritto di voto.

Le delibere adottate dalle assemblee degli azionisti troveranno applicazione nei confronti della SICAV nel suo insieme e di tutti gli azionisti della SICAV.

Fatto salvo laddove diversamente previsto dalla legge o dallo Statuto, le delibere proposte in un'assemblea degli azionisti correttamente convocata saranno adottate a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire altre condizioni che gli azionisti dovranno soddisfare al fine di poter partecipare alle assemblee degli azionisti.

10. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della SICAV avrà termine l'ultimo giorno di settembre di ogni anno.

11. RENDICONTI PERIODICI

I rendiconti annuali sottoposti a revisione contabile verranno pubblicati entro 4 mesi dal termine del relativo esercizio finanziario, mentre i rendiconti semestrali non sottoposti a revisione contabile verranno pubblicati entro 2 mesi dal termine del relativo periodo. Tali rendiconti verranno messi a disposizione in visione presso la sede legale della SICAV durante il normale orario d'ufficio o resi disponibili sul proprio sito web.

XVI. LIQUIDAZIONE, SCIOGLIMENTO E FUSIONE

1. LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO DELLA SICAV

Qualora il capitale della SICAV scenda al di sotto di due terzi del capitale minimo previsto dalla Legge del 2010, gli Amministratori dovranno sottoporre la questione dello scioglimento della stessa all'assemblea generale degli azionisti, che delibererà a maggioranza semplice delle Azioni detenute dagli azionisti presenti o rappresentati in assemblea e senza alcun quorum.

Nel caso in cui il capitale della SICAV scenda a un livello inferiore a un quarto del capitale minimo sopra indicato, gli Amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento della stessa all'assemblea generale degli azionisti, per la quale non sarà prescritto alcun quorum; lo scioglimento potrà essere deliberato tramite voto favorevole di un quarto delle Azioni detenute dagli azionisti presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in modo tale da tenersi entro un periodo di quaranta giorni dalla constatazione del calo del Valore patrimoniale netto della SICAV al di sotto dei due terzi o di un quarto del capitale minimo, a seconda dei casi.

In caso di liquidazione volontaria, l'operazione verrà condotta da uno o più liquidatori, che verranno nominati da un'assemblea generale straordinaria degli azionisti, la quale ne stabilirà poteri e retribuzione.

I proventi netti della liquidazione relativi a ciascun Comparto verranno distribuiti agli azionisti di tale Comparto in misura proporzionale al numero di Azioni detenute.

In caso di liquidazione volontaria o forzata della SICAV, tale operazione verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni delle leggi che specificano le varie azioni da adottare al fine di consentire agli azionisti di partecipare alla distribuzione dei proventi della liquidazione e, a tal fine, si dovrà provvedere al deposito a garanzia presso la *Caisse de Consignations* degli importi non riscossi dagli azionisti al termine della liquidazione.

Qualora gli importi depositati a garanzia non vengano riscossi entro il periodo di prescrizione, il diritto di riscossione degli stessi decadrà in ottemperanza alle disposizioni del diritto lussemburghese.

2. LIQUIDAZIONE E FUSIONE DI COMPARTI

Uno o più Comparti possono essere liquidati attraverso una delibera del Consiglio di Amministrazione qualora il Valore patrimoniale netto del Comparto in questione scenda al di sotto di 5 milioni di euro o importo equivalente nella relativa valuta di riferimento del Comparto, oppure se il NAV del/dei Comparto/i interessato/i sia inferiore all'importo che, di volta in volta, sia determinato quale livello minimo affinché tale/i Comparto/i possa/no essere gestito/i in modo economicamente efficiente, ovvero in caso di cambiamenti della situazione sociale, politica o economica nei Paesi dove vengono svolti gli investimenti del Comparto o dove le relative Azioni vengono distribuite con possibili conseguenze significativamente negative per gli investimenti della SICAV. In questi casi le attività del Comparto saranno realizzate, le passività estinte e i proventi netti derivanti dalla realizzazione distribuiti agli azionisti in proporzione al numero di Azioni del Comparto detenute.

L'avviso di tale decisione verrà inviato agli azionisti tramite posta all'indirizzo indicato nel libro soci.

Gli azionisti del Comparto oggetto di liquidazione possono continuare a richiedere il rimborso delle proprie Azioni fino alla data di efficacia della liquidazione. Per tali richieste di rimborso la SICAV applicherà il Valore patrimoniale netto calcolato tenendo conto degli oneri di liquidazione e non addebiterà alcun altro onere. I proventi derivanti dalla liquidazione non riscossi dagli azionisti aventi diritto al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione saranno depositati presso le *Caisse de Consignations* in Lussemburgo, in conformità alle disposizioni della Legge del 2010.

In deroga ai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di cui ai paragrafi precedenti, l'assemblea generale degli azionisti può, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso, deliberare il rimborso di tutte le Azioni dei Comparti interessati con conseguente rimborso dell'intero Valore patrimoniale netto di tali Azioni agli Azionisti interessati. Non sono previsti requisiti di quorum per tale assemblea generale degli azionisti, che decide con delibera presa a maggioranza semplice dei voti espressi.

Inoltre, qualora il Valore patrimoniale netto di uno o più Comparti scenda al di sotto di 5 milioni di euro o importo equivalente nella relativa valuta di riferimento, oppure il NAV del/dei Comparto/i interessato/i sia inferiore all'importo determinato di volta in volta quale livello minimo affinché tale/i Comparto/i possa/no essere gestito/i in modo economicamente efficiente oppure in caso di cambiamenti della situazione sociale, politica o economica nei Paesi in cui vengono svolti gli investimenti del Comparto o in cui le relative Azioni vengono distribuite con possibili conseguenze significativamente negative per gli investimenti della SICAV, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di fondere tra loro uno o più Comparti della SICAV o di fondere uno o più Comparti con uno o più Comparti di un altro OICVM (costituito in Lussemburgo o in un altro Stato membro in forma societaria o contrattuale), nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge del 2010.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di liquidare un Comparto feeder qualora il Comparto interessato diventi un Comparto non-feeder, oppure se il fondo master venga liquidato, fuso o scisso e la CSSF non approvi né il mantenimento del Comparto feeder con il fondo master fuso o scisso, né la nomina di un nuovo fondo master. In tali circostanze l'avviso di tale decisione verrà inviato agli azionisti tramite posta all'indirizzo indicato nel libro soci, in conformità con quanto previsto dalla Legge del 2010 e dal regolamento della CSSF n. 105 e successive modifiche.

Gli azionisti dei Comparti oggetto di fusione potranno continuare a richiedere il rimborso delle proprie Azioni, che avverrà senza alcun costo a carico degli azionisti nel corso di un periodo compreso tra almeno 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa alla fusione e 5 giorni lavorativi prima della data di calcolo del concambio di cui alla Legge. Al termine di tale periodo tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla decisione di fusione.

In deroga ai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di cui ai paragrafi precedenti, l'assemblea generale degli azionisti può, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso, deliberare di fondere tra loro uno o più Comparti della SICAV o di fondere uno o più Comparti con uno o più Comparti di un altro OICVM (costituito in Lussemburgo o in un altro Stato membro dell'Unione europea in forma societaria o contrattuale), nel rispetto della Legge del 2010. Non sono previsti requisiti di quorum per tale assemblea generale degli azionisti, che decide con delibera presa a maggioranza semplice dei voti espressi.

Nel caso in cui come conseguenza delle fusione la Società cessi di esistere, la fusione dovrà essere deliberata dall'assemblea degli azionisti dei Comparti interessati, per la quale non è

richiesto alcun quorum e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

XVII. INFORMAZIONI E DOCUMENTI DISPONIBILI AL PUBBLICO

1. PUBBLICAZIONI

Il Valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e rimborso delle Azioni di qualunque Comparto verranno comunicati e messi a disposizione presso la sede legale della SICAV.

La SICAV può predisporre la pubblicazione periodica dei Valori patrimoniali netti sui quotidiani decisi dagli Amministratori e può renderli disponibili sul proprio sito web o su altre piattaforme online.

2. DOCUMENTI DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

Le copie dello Statuto e dei principali contratti di cui sopra sono disponibili per la consultazione nel corso dei normali orari di lavoro presso la sede legale della SICAV.

Una copia dello Statuto, del Prospetto e delle relazioni finanziarie più recenti può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale della SICAV.

3. PROTEZIONE DEI DATI

In conformità con le disposizioni di legge applicabili sulla protezione dei dati, ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (Regolamento (UE) 2016/679) e qualsiasi altra norma UE o nazionale che attui o completi tale regolamento in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e alla libera circolazione di tali dati (la "**Normativa sulla protezione dei dati**"), la SICAV, in qualità di titolare del trattamento dei dati (il "**Titolare del trattamento**") raccoglie, conserva e tratta, con mezzi elettronici o di altro tipo, i dati forniti dall'investitore nel momento dell'investimento e su base continuativa allo scopo di fornire i servizi richiesti dall'investitore e di adempiere ai propri obblighi legali.

Qualsiasi Dato personale fornito in riferimento a un investimento nella SICAV e in via continuativa nell'ambito delle finalità di seguito indicate, può essere raccolto, conservato e trattato, per via elettronica o con altri mezzi, dai responsabili del trattamento dei dati del Titolare del trattamento, quali la Società di gestione o il Gestore delegato agli investimenti. Inoltre, i Dati personali forniti in relazione ad un investimento nella SICAV e su base continuativa nell'ambito delle finalità di seguito indicate, possono essere raccolti, conservati e trattati, per via elettronica o con altri mezzi, dall'Agente domiciliatario, dalla Banca depositaria, dall'Amministratore dell'OIC, dai Distributori globali, dal Revisore indipendente e dai Consulenti legali e dai loro affiliati, che possono trattare i Dati personali nella loro qualità di responsabili del trattamento (nell'ambito del trattamento dei Dati personali, di seguito definiti, dietro istruzione del Titolare del trattamento) o di titolari del trattamento (quando trattano i Dati personali, di seguito definiti, per i propri scopi, ovvero adempiere ai propri obblighi legali), a seconda dei casi.

I dati trattati includono dati identificativi quali nome, indirizzo, indirizzo e-mail, dati bancari e finanziari, cronologia delle operazioni di ciascun investitore e dati relativi alle caratteristiche personali (i "**Dati personali**").

Qualora l'investitore sia una persona giuridica, la SICAV potrà raccogliere, conservare e

trattare i Dati personali riguardanti i relativi "Soggetti controllanti", ovvero le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica che investe in Azioni della SICAV.

I Dati personali forniti dall'investitore possono essere trattati ai fini di (i) sottoscrizione e rimborso di azioni della SICAV; (ii) tenuta del libro soci; (iii) elaborazione di investimenti, prelievi e pagamento dei dividendi all'investitore; (iv) amministrazione del conto; (v) apertura, chiusura e blocco dei conti a nome degli Azionisti; (vi) invio di informazioni legali o comunicazioni agli Azionisti; (vii) conformità alle norme antiriciclaggio applicabili e ad altri obblighi legali, come l'esecuzione dei controlli previsti dal CRS e dal FATCA; e (viii) rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, include quelle estere, o dai regolamenti vigenti. I Dati personali non vengono utilizzati per finalità di marketing.

I Dati personali raccolti possono essere raccolti, trattati e conservati su base transfrontaliera nell'ambito di soggetti con sede negli Stati membri dell'UE o in altri Stati con requisiti equivalenti in merito alla protezione dei dati.

Sottoscrivendo le Azioni della SICAV, gli investitori accettano il suddetto trattamento dei loro Dati personali e, in particolare, la comunicazione dei dati ai soggetti di cui sopra e il loro trattamento da parte degli stessi, inclusi gli affiliati situati in Paesi esterni all'UE che, secondo il giudizio della Commissione europea, non forniscono un livello equivalente di protezione dei Dati personali. Gli investitori accettano che il trasferimento dei loro Dati personali a tali soggetti può avvenire tramite soggetti con sede in Paesi che potrebbero non avere requisiti in merito alla protezione dei dati ritenuti equivalenti a quelli vigenti nell'UE, e che i loro dati possono essere trattati da questi ultimi soggetti. In questo caso, tali soggetti garantiranno che siano adottate misure di protezione appropriate o adeguate per proteggere i Dati personali, in particolare mediante clausole tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione europea.

L'investitore può, a propria discrezione, rifiutare di comunicare i Dati personali alla SICAV. In questo caso, tuttavia, la SICAV potrà respingere la sua richiesta di sottoscrizione o detenzione di Azioni della stessa o procedere al rimborso coatto di tutte le Azioni già detenute, a seconda dei casi, secondo i termini e le condizioni stabiliti nello Statuto e nel Prospetto.

Gli investitori acconsentono alla comunicazione, da parte della SICAV, di ogni informazione pertinente in relazione ai loro investimenti nella stessa all'autorità fiscale lussemburghese, che scambierà tali informazioni in modo automatico con le autorità competenti come previsto dalla Legge FATCA, dal CRS o da simili leggi e regolamenti lussemburghesi o dell'UE.

In conformità con le condizioni stabilite dalla Normativa sulla protezione dei dati, l'investitore è consapevole del proprio diritto a:

- accedere ai propri Dati personali;
- correggere i propri Dati personali laddove siano inesatti o incompleti;
- opporsi al trattamento dei propri Dati personali;
- limitare l'uso dei propri Dati personali;
- richiedere la cancellazione dei propri Dati personali;
- richiedere la portabilità dei propri Dati personali;

Gli investitori possono esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione da trasmettersi per iscritto al Titolare del trattamento dei dati presso la sede legale della SICAV.

L'investitore inoltre è consapevole dell'esistenza del suo diritto di presentare un reclamo

all'autorità competente di controllo locale sulla protezione dei dati.

I Dati personali degli investitori non saranno conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario ai fini del loro trattamento, fatti salvi i periodi di conservazione minimi stabiliti dalle leggi applicabili.

4. REGOLAMENTO BENCHMARK

Il regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (il "**Regolamento benchmark**") è entrato pienamente in vigore in data 1° gennaio 2018. Tale regolamento introduce un nuovo requisito per tutti gli amministratori di benchmark che forniscono indici utilizzati o destinati ad essere utilizzati come indici di riferimento nell'UE per essere autorizzati o registrati dall'autorità competente. Con riferimento ai Comparti, il Regolamento benchmark proibisce l'uso di benchmark a meno che non siano prodotti da un amministratore dell'UE autorizzato o registrato ESMA oppure benchmark non UE inclusi nel registro pubblico dell'ESMA nel quadro del regime dei Paesi terzi previsto dal regolamento.

Qualora la SICAV intendesse utilizzare un indice di riferimento ai fini del Regolamento benchmark, il Prospetto sarà modificato di conseguenza.

5. INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

L'Unione europea ha introdotto una serie di misure legislative (tra cui l'SFDR e il Regolamento sulla tassonomia) volte a implementare il piano d'azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile e che richiedono alle società di gestione di fondi di investimento di garantire trasparenza sulle modalità di integrazione delle considerazioni in materia di sostenibilità nei relativi processi di investimento nell'ambito dei fondi da esse gestiti.

Classificazione dei Comparti

Ai fini dell'SFDR, ogni Comparto della SICAV è classificato come (i) un comparto ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR o come (ii) un comparto ai sensi dell'articolo 9 dell'SFDR. Tale classificazione (insieme a ulteriori informazioni relative all'SFDR e al Regolamento sulla tassonomia) viene chiaramente indicata nell'Allegato SFDR per ogni Comparto interessato nell'Appendice II del presente Prospetto.

Ulteriori informazioni richieste ai sensi dell'SFDR e del Regolamento sulla tassonomia per tali Comparti saranno fornite nel relativo Allegato SFDR nell'Appendice II del presente Prospetto.

Integrazione del rischio di sostenibilità nel processo decisionale di investimento

Nell'ambito della conduzione di una due diligence appropriata e del processo decisionale di investimento, il Gestore delegato agli investimenti effettuerà generalmente ricerche, analisi e verifiche ESG su ogni società o emittente.

Ciò può includere la considerazione di fattori ESG quantitativi e qualitativi e dei Rischi di sostenibilità.

Per quanto riguarda i Comparti, l'approccio e i processi decisionali di investimento del Gestore delegato agli investimenti si basano su obiettivi, politiche, strategie e restrizioni di

investimento nonché su parametri di gestione del rischio chiaramente definiti, come descritto in maggior dettaglio nell'Allegato SFDR di ciascun Comparto nell'Appendice II del presente Prospetto.

Considerazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Il Gestore delegato agli Investimenti prende in considerazione i principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, come ulteriormente descritto nella politica ESG disponibile sul sito internet del Gestore delegato agli investimenti al seguente indirizzo: <https://www.symphonia.it/content/esg>.

La Società di Gestione non prende in considerazione gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. In qualità di Società di Gestione di OICVM per una pluralità eterogenea di fondi, la Società di Gestione delega ordinariamente le funzioni di gestione degli investimenti a gestori esterni. Alla luce della diversità delle metodologie applicate alle considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) con riferimento ai singoli fondi, la Società di Gestione ha ritenuto che l'aggregazione a livello di entità delle informative sui principali impatti negativi (PAI) predisposte dai singoli gestori degli investimenti con riferimento ai singoli fondi (ove applicabile) non presenti un valore informativo dimostrabile per gli stakeholder o gli investitori individuali. Di conseguenza, la Società di Gestione ha deciso di non integrare, a livello di entità, gli impatti negativi derivanti dalle proprie decisioni di investimento in materia di sostenibilità.

Tale posizione sarà oggetto di revisione continua, tenendo conto dell'evoluzione delle prassi di mercato e degli sviluppi normativi.

Fattori di rischio

Si rimanda alle sezioni "Gestione dei rischi" e "Rischi associati all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari" per quanto riguarda i rischi legati all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

APPENDICE I: I COMPARTI

Politica di investimento di ciascun Comparto

L'obiettivo di ogni Comparto è quello di conseguire una performance in linea con quella complessiva del mercato in cui investe, limitando al contempo la volatilità delle performance e rispettando il principio della diversificazione del rischio.

I Comparti mirano a raggiungere performance ragionevolmente alte pur mantenendo una politica prudente al fine di conservare il capitale. La Società assume i rischi che ritiene adeguati al fine di raggiungere l'obiettivo fissato. Tuttavia, essa non può garantire il raggiungimento degli obiettivi a causa delle fluttuazioni del mercato azionario e degli altri rischi a cui sono esposti gli investimenti in valori mobiliari.

Salvo quanto diversamente specificato nella politica di investimento di ciascun Comparto, nessuna garanzia può essere data sul conseguimento degli obiettivi di investimento dei Comparti e le performance passate non sono un indicatore delle performance future.

SYMPHONIA LUX SICAV - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine.

Strategia di investimento

Il Comparto punta a raggiungere il proprio obiettivo di investimento mediante la gestione attiva di un portafoglio diversificato composto da titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società, inclusi i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, situate in tutto il mondo e operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, informatica quantistica, machine learning, robotica e in tutte le tecnologie a queste legate.

Politica di investimento

Il Comparto punta a raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo direttamente o indirettamente almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società situate in tutto il mondo e operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, informatica quantistica, machine learning, robotica e in tutte le tecnologie a queste legate. Il Comparto può assumere un'esposizione indiretta mediante investimento in strumenti finanziari derivati su titoli azionari e correlati ad azioni e/o indici azionari.

Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrant e altri strumenti correlati a titoli azionari.

Il Comparto può altresì investire:

- fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da Stati, istituzioni sovranazionali o amministrazioni pubbliche di Paesi sviluppati e/o da società con sede centrale in un Paese sviluppato. Il Comparto non è soggetto ad alcuna restrizione in termini di Paese, area geografica, settore, durata, valuta o rating creditizio dell'emittente. Il rating creditizio minimo delle obbligazioni in cui il Comparto può investire è tuttavia BB-, ed esso non potrà investire in misura superiore al 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni non "investment grade" con un rating compreso tra BB- e BB+;
- fino al 5% del proprio patrimonio netto in titoli sprovvisti di rating;
- in via accessoria in liquidità, qualora le condizioni di mercato non consentano di identificare sufficienti opportunità di investimento appetibili sotto il profilo del rendimento potenziale e del rischio;
- fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e/o di altri OIC;
- fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società con sede centrale e/o sede principale delle proprie attività in un Paese emergente.

Il Comparto potrà assumere un'esposizione alle società cinesi investendo in titoli quotati sulla Borsa di Hong Kong.

Il Comparto impiega i seguenti strumenti finanziari derivati principali a fini di investimento, per attuare la propria politica di investimento e/o a fini di copertura dei rischi: futures, opzioni e contratti per differenza (CFD) su titoli azionari e correlati ad azioni e/o su indici azionari.

Il Comparto non investirà in alcun modo in *asset-backed security* (ABS), *mortgage-backed security* (MBS), *contingent convertible bond* (COCO bond) o *collateral loan obligation* (CLO), nonché in obbligazioni oggetto di default o in sofferenza al momento dell'acquisto.

Il Comparto non investirà in cartolarizzazioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del 12 dicembre 2017 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in SPAC, a condizione che si qualifichino, in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, come valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 34 e dell'articolo 41 della Legge del 2010 e dell'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo del risparmio e successive modifiche.

La valuta di base del Comparto è l'euro; esso non intende fornire una copertura sistematica rispetto al rischio di cambio derivante dalle altre valute nel proprio portafoglio. Il Comparto può utilizzare contratti a termine su valute a fini di investimento per adeguare dinamicamente l'esposizione complessiva del proprio portafoglio alle valute in base alle opportunità offerte dal mercato.

Classificazione ai sensi dell'SFDR

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali come definito all'articolo 8, paragrafo 1 dell'SFDR, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Prima di investire nel Comparto, si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente l'"Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852" relativa al Comparto riportata più avanti e la sezione "Gestione dei rischi" del Prospetto. Gli azionisti dovrebbero prendere in considerazione soprattutto i rischi specifici associati al Comparto e in particolare la sezione "Rischi associati all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari".

Profilo di rischio

Rischio azionario e di mercato: il Comparto è esposto al rischio di oscillazione dei prezzi sul mercato azionario fino al 100%. Le fluttuazioni nei prezzi dei titoli detenuti dal Comparto e l'andamento positivo o negativo di uno o più mercati in cui il Comparto ha effettuato i propri investimenti potranno ripercuotersi, in misura maggiore o minore, sulle performance della SICAV.

Rischio di cambio: alcuni titoli azionari idonei all'investimento possono essere quotati in valute diverse dall'euro ed il Comparto può detenere posizioni liquide in qualsiasi valuta in cui sia possibile effettuare un investimento. Si rammenta pertanto agli investitori che può essere esposto al rischio di cambio fino al 100% del patrimonio del Comparto.

Rischio riguardante la gestione discrezionale: le scelte connesse alla gestione discrezionale si

basano sulle aspettative relative alla performance di alcuni titoli. Vi è quindi il rischio che il Comparto possa, in qualsiasi momento, non aver investito nelle azioni con le migliori performance.

Rischio di liquidità: gli investimenti possono avere una liquidità limitata in quanto il Comparto può investire tutte o parte delle proprie attività in società small-cap. Il numero di titoli acquistati o venduti potrebbe essere inferiore a quello previsto dagli ordini inoltrati sul mercato, in ragione dei bassi livelli di offerta e/o di domanda di questi titoli sul mercato.

Rischi connessi agli investimenti nei mercati emergenti, inclusa la Cina: gli investimenti nei mercati emergenti possono presentare maggiore volatilità rispetto a quelli effettuati nei mercati maturi. Alcuni mercati possono avere governi relativamente instabili, economie basate su poche società e mercati finanziari che si limitano a trattare esclusivamente piccoli quantitativi di titoli. La maggior parte dei mercati emergenti non è dotata di un sistema regolamentare e di vigilanza evoluto e le informazioni pubblicate sono meno affidabili di quelle provenienti dai Paesi sviluppati. I rischi di esproprio, nazionalizzazione ed instabilità politica ed economica sui mercati emergenti sono maggiori rispetto a quelli presenti nei mercati sviluppati.

Rischi connessi agli investimenti in società small-cap e mid-cap: l'investimento in azioni di società small-cap oggetto di minori ricerche comporta rischi superiori e, potenzialmente, una maggiore volatilità dei corsi azionari rispetto all'investimento in società di dimensioni più ampie, più mature e oggetto di maggiori ricerche.

I motivi alla base della maggiore probabilità di volatilità dei prezzi delle azioni quando si investe in società di dimensioni inferiori sono da ricercarsi, tra l'altro, nelle prospettive di crescita incerte di queste società; esse, inoltre, tendono a risentire in misura maggiore dei cambiamenti che interessano il mercato. Il rischio operativo, per esempio, è superiore nel caso di linee di prodotto, mercati, canali di distribuzione, fondi propri e risorse commerciali di portata limitata o ridotta.

Rischio di perdita del capitale: il Comparto non garantisce la protezione del capitale. Potrebbe non essere possibile recuperare pienamente l'investimento iniziale. Dati gli investimenti prevalentemente effettuati, il Comparto è soggetto principalmente al rischio legato alla volatilità dei prezzi delle azioni.

Rischi connessi agli investimenti nelle SPAC: Prima dell'acquisizione di una società target, la SPAC è di fatto un veicolo che detiene liquidità per un periodo di tempo (con diritti di rimborso definiti) pre-acquisizione. Il profilo di rischio della SPAC cambierà in caso di acquisizione di una società target, in quanto l'opportunità di richiedere il rimborso dalla SPAC al prezzo dell'investimento iniziale decade in seguito a tale acquisizione. In genere, dopo l'acquisizione si registra una maggiore volatilità dei prezzi, poiché la SPAC viene negoziata come un'azione quotata in borsa ed è soggetta al rischio azionario. Il potenziale target dell'acquisizione della SPAC potrebbe non essere adatto al Comparto o potrebbe non essere approvato dagli azionisti della SPAC, il che preclude l'opportunità di investimento che si presenterebbe dopo l'acquisizione. In seguito all'acquisizione della SPAC, le società possono risultare meno liquide e più volatili e tendono a presentare un rischio finanziario più elevato rispetto ai titoli di imprese di maggiori dimensioni.

Processo di gestione del rischio

Il Comparto calcolerà la sua esposizione complessiva al rischio utilizzando il metodo del Value at Risk ("VaR") assoluto. Lo scopo del modello VaR è la quantificazione della massima perdita potenziale che potrebbe essere generata dal portafoglio di un Comparto in condizioni di mercato normali. Questa perdita è stimata in base ad un dato periodo di detenzione e ad un certo intervallo di confidenza.

Il modello VaR utilizzato per la valutazione giornaliera del rischio è un modello basato su un intervallo di confidenza del 99% e su un periodo di un mese (20 giorni di negoziazione).

La metodologia utilizzata per la determinazione del livello di leva finanziaria del Comparto in relazione agli strumenti finanziari derivati è quella della "somma dei valori nozionali", in linea con gli orientamenti ESMA 10/788.

Il Comparto punterà a mantenere la leva finanziaria al di sotto del 200%, calcolata in base al valore nozionale totale di tutti gli strumenti derivati.

Strumenti di gestione della liquidità

Ai sensi della sezione 3. "Strumenti di gestione della liquidità" del Capitolo XI "Valore patrimoniale netto" del presente Prospetto, il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, utilizzare i seguenti LMTs con riferimento al Comparto, anche al fine di gestire in modo più efficace la liquidità del Comparto, far fronte a pressioni di rimborso in condizioni di mercato stressate e tutelare gli interessi degli Azionisti:

- Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, come ulteriormente descritto nella sezione 2 "Sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto" del Capitolo XI "Valore patrimoniale netto" del presente Prospetto;
- Redemption gate (limite ai rimborsi), come ulteriormente descritto nella sezione "Rimborso delle Azioni" di seguito;
- Commissione di rimborso, come ulteriormente descritto nella sezione 2 "Procedura" del Capitolo VIII "Rimborso delle Azioni" del presente Prospetto.

Profilo dell'investitore

Il Comparto Artificial Intelligence è adatto agli investitori che intendono partecipare agli sviluppi dei mercati azionari e che, pertanto, sono disposti ad accettare la volatilità dei prezzi tipica di questi mercati. Di conseguenza il Comparto è rivolto ad investitori con una prospettiva di investimento a lungo termine e con un alto grado di accettazione dei rischi.

Azioni offerte e relativa Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti:

Classe di Azioni	Categoria	Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti	Commissione di performance
RD	A distribuzione	1,90%	30%
R	Ad accumulazione	1,90%	30%
I	Ad accumulazione	1,10%	N/A
P	Ad accumulazione	0,60%	N/A

Commissione di performance:

Il Gestore delegato agli investimenti del Comparto ha diritto a ricevere una Commissione di performance in relazione alle Azioni di Classe R. La SICAV pagherà al Gestore delegato agli investimenti del Comparto una Commissione di performance calcolata con il modello HWM.

Il calcolo della Commissione di performance si basa sul NAV per Classe di azioni ottenuto dopo aver dedotto tutti i dividendi pagati (se del caso) e tutte le spese operative e altre spese, ma non la Commissione di performance maturata (il "**NAVBP**F"), ed è pari al 30% (il "**PF**%") dell'incremento del NAVBP F del Comparto al di sopra dell'HWM con un periodo di riferimento della performance di cinque (5) anni, il che significa che alla fine di tale periodo di riferimento della performance ("**Periodo di riferimento della performance**"), il meccanismo di compensazione della sottoperformance (o performance negativa) passata viene azzerato.

Il test HWM sarà soddisfatto se il Valore patrimoniale netto per azione alla fine di ciascun Periodo di riferimento della performance è pari o superiore al più alto Valore patrimoniale netto per Classe di azioni del precedente Periodo di riferimento della performance (o, in assenza di un precedente periodo di performance, al prezzo di sottoscrizione iniziale dell'azione).

Ciò garantisce che l'eventuale sottoperformance di una Classe di azioni rispetto all'HWM venga recuperata durante il Periodo di riferimento della performance prima che la Commissione di performance diventi esigibile in relazione a tale Classe di azioni.

La Commissione di performance sarà calcolata in ogni giorno di valutazione e maturata come passività per il comparto se il NAVBP F pertinente supera l'HWM. Nel corso dei giorni di valutazione, la Commissione di performance maturata potrebbe aumentare o diminuire in base al valore del NAVBP F in ciascun giorno di valutazione rispetto all'HWM, ed essere pari a zero finché il NAVBP F è uguale o inferiore all'HWM.

La Commissione di Performance, se maturata all'ultimo giorno di valutazione di ogni anno solare (il "**Periodo di Performance**"), sarà cristallizzata e pagata al Gestore delegato agli entro i successivi trenta (30) giorni dalla fine del relativo Periodo di Performance.

La Commissione di performance sarà pagabile solo quando il test HWM sarà soddisfatto. Il test HWM prenderà in considerazione la performance del Comparto dall'inizio del Comparto stesso.

La Commissione di performance calcolata sarà adeguata alle sottoscrizioni, alle conversioni e ai rimborsi effettuati durante il periodo. Nel caso in cui un investitore riscatti le proprie Azioni prima della fine di un Periodo di performance, qualsiasi Commissione di performance maturata in relazione a tali Azioni riscattate sarà cristallizzata e pagata al Gestore delegato agli investimenti entro i successivi trenta (30) giorni lavorativi dalla fine del relativo Periodo di performance, anche se non vi è alcuna Commissione di performance maturata alla fine di tale Periodo di performance.

Il calcolo della Commissione di Performance applicabile seguirà la seguente formula:

Commissione di Performance per Classe di azioni = max [(NAVBP F - HWM) * PF%, 0]

In ogni giorno di valutazione, la Commissione di Performance totale maturata per ogni Classe di azioni sarà il prodotto tra la Commissione di Performance per Classe di azioni e il totale

delle Azioni in circolazione di tale Classe di azioni. Questo metodo di calcolo della Commissione di performance, basato sull'HWM, garantisce che, nel corso del Periodo di riferimento della performance, agli azionisti non venga addebitata una Commissione di performance fino a quando non viene recuperata una precedente sottoperformance. Inoltre, il calcolo della Commissione di performance sul NAVBPF garantisce che qualsiasi effetto derivante da nuove sottoscrizioni non venga preso in considerazione nel calcolo della performance del Comparto.

La Commissione di performance sarà prelevata dal patrimonio del comparto alla fine di ogni esercizio finanziario.

Per ogni Classe di azioni applicabile del comparto, la commissione di performance viene calcolata ogni volta che viene calcolato il relativo NAV.

I ratei giornalieri della commissione di performance saranno sempre adeguati nel corso dell'anno.

Sebbene le commissioni di performance siano calcolate giornalmente, la commissione di performance sarà addebitata e pagata al Gestore delegato agli investimenti del Comparto solo a valere sulle attività del comparto stesso nei seguenti casi:

- dopo la fine dell'esercizio finanziario
- quando vengono evasi gli ordini di conversione o rimborso delle azioni (la Commissione di performance maturata attribuibile alle azioni convertite o rimborsate sarà pagata al Gestore delegato agli investimenti del comparto); e
- in relazione ad una fusione o liquidazione del comparto.

In caso di conversione/rimborso o fusione/liquidazione, le eventuali Commissioni di performance dovranno cristallizzarsi nelle dovute proporzioni alla data di conversione/rimborso e/o fusione/liquidazione. In caso di fusione di comparti, la cristallizzazione delle Commissioni di performance del comparto oggetto di fusione deve essere autorizzata nel rispetto del miglior interesse degli investitori sia del comparto oggetto di fusione che di quello ricevente. Ad esempio, nel caso in cui tutti i comparti coinvolti siano gestiti dallo stesso Gestore delegato agli investimenti, si presume che la cristallizzazione delle Commissioni di performance sia contraria al miglior interesse degli investitori, a meno che il Gestore delegato agli investimenti non giustifichi altrimenti.

La Commissione di performance non sarà soggetta ad alcun limite assoluto o di benchmark.

La tabella seguente illustra un esempio di calcolo della commissione di performance:

		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6
NAV per share at the beginning of the year	A	100	102.10	93.93	112.16	104.31	109.53
Example performance	B	3.00%	-8.00%	24.00%	-7.00%	5.00%	-3%
NAV per share at the end of the year	C	103.00	93.93	116.48	104.31	109.53	106.24
Net appreciation	D	3.00	-8.17	22.54	-7.85	5.22	-3.29
Performance fee rate	E	30%	30%	30%	30%	30%	30%

Performance fee @30% of the positive difference between NAV and the HWM (in %)	F	0.90%	0.00%	4.22%	0.00%	0.00%	0.00%
NAV per share at the end of the year including performance fee	G	102.10	93.93	112.16	104.31	109.53	106.24
New High water mark	H	102.1	102.10	112.16	112.16	109.53	109.53
Performance fee @30% of the positive difference between NAV and the HWM	I	0.90	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
Year-to-date average NAV per share	J	102.30	95.41	101.50	110.26	108.48	109.56
Performance fee paid per share	K	0.90	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00

Fee Cap: in ogni caso il limite percentuale delle commissioni di performance maturate giornalmente e pagate su base annua non potrà superare il 6% del patrimonio netto totale medio del comparto nell'anno.

Investimento minimo iniziale:

- Azioni di Classe R (ad accumulazione): Nessun investimento minimo iniziale
- Azioni di Classe RD (a distribuzione): EUR 5.000,00
- Azioni di Classe I e P: EUR 100.000,00

Investimento minimo successivo:

- Azioni di Classe I e P: EUR 1.000,00

Sottoscrizione delle Azioni

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni devono essere inviate all'Amministratore dell'OIC mediante l'apposito Modulo di sottoscrizione o mediante altra richiesta scritta contenente tutte le informazioni richieste nel Modulo di sottoscrizione.

I moduli di sottoscrizione ricevuti dall' Amministratore dell'OIC **in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 13:00 (fuso orario del Lussemburgo)** verranno elaborati nella stessa data al prezzo di sottoscrizione del relativo Comparto in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13:00 (fuso orario del Lussemburgo) verranno elaborate in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Qualsivoglia spesa legata al versamento del prezzo di sottoscrizione, come commissioni di cambio, commissioni per bonifici bancari od ogni altro onere, sarà a carico degli investitori. I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Rimborso delle Azioni

Le Azioni possono essere rimborsate trasmettendo apposita richiesta in forma scritta all'Amministratore dell'OIC.

Le richieste di rimborso ricevute dall' Amministratore dell'OIC in Lussemburgo **in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 13:00 (fuso orario del Lussemburgo)** verranno elaborate nella stessa data al prezzo di rimborso del relativo

Comparto in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13:00 (fuso orario del Lussemburgo) verranno elaborate in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Qualora le richieste di rimborso nette totali ricevute per un Comparto nello stesso Giorno di valutazione superassero il 10% del patrimonio netto dello stesso, le richieste presentate potrebbero essere ridotte di entità o la loro elaborazione potrebbe essere posticipata proporzionalmente in modo da ridurre il numero di Azioni rimborsate in tale Giorno al 10% delle attività del Comparto in questione. Eventuali richieste di rimborso così posticipate avranno la priorità su quelle ricevute nel successivo Giorno di valutazione, ma sempre nel rispetto del limite del 10% di cui sopra.

Pagamenti

Il pagamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi sarà effettuato nella valuta di riferimento del Comparto entro i 3 giorni lavorativi successivi al Giorno di valutazione di riferimento.

Conversione delle Azioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni di qualsivoglia altro Comparto esistente, mediante istruzione scritta trasmessa all'Amministratore dell'OIC. Le Azioni possono essere inoltre scambiate con differenti Classi o Categorie di Azioni (se esistenti) del medesimo Comparto o di un altro Comparto, e viceversa, in base al relativo Valore patrimoniale netto per Azione.

Frequenza di calcolo del Valore patrimoniale netto ("NAV"): Giornaliera, in corrispondenza di ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("**Giorno di valutazione**"). Qualora tale giorno sia una festività nazionale in Lussemburgo il NAV sarà calcolato il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

Imposta sulle sottoscrizioni: il Comparto è soggetto in Lussemburgo a un'imposta annuale calcolata ogni trimestre sulla base del patrimonio netto totale del Comparto rilevato alla fine di ciascun trimestre secondo le seguenti aliquote:

- 0,01% per la Classe di Azioni I, rivolte agli investitori istituzionali
- 0,05% per le Classi di Azioni P, R e RD, rivolte agli investitori privati

SYMPHONIA LUX SICAV - AZIONARIO ATTIVO

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso un approccio d'investimento flessibile.

Questo è un Comparto flessibile che mira a obiettivi di rendimento assoluto su un orizzonte temporale medio-lungo, con un profilo di rischio elevato..

Strategia di investimento

Il Comparto investe senza vincoli predeterminati in termini di area geografica, tipologia di emittente, settore economico, valuta di denominazione o durata. Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in strumenti subordinati. Gli investimenti del Comparto in strumenti subordinati possono includere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") fino al 20% del patrimonio netto del comparto.

Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia d'investimento è orientata al conseguimento di rendimenti assoluti nel medio termine attraverso una selezione continua degli strumenti finanziari, comprendente sia attività direzionali (azioni, obbligazioni) sia strategie di investimento non direzionali. Le scelte di investimento si basano su analisi macroeconomiche volte a prevedere gli andamenti e gli sviluppi dei tassi d'interesse e delle valute, nonché su analisi economiche e finanziarie per selezionare le società con le migliori prospettive di crescita, con particolare attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management, alla struttura finanziaria e al modello di business.

L'analisi tecnica è utilizzata come strumento complementare. Gli OICVM e gli altri OIC oggetto di investimento sono selezionati e continuamente monitorati dai gestori sulla base di (i) una valutazione quantitativa della performance e della composizione dei portafogli gestiti e (ii) una valutazione qualitativa relativa agli stili di gestione, alla politica di investimento e all'attività di ricerca a supporto delle decisioni di investimento.

Politica di investimento

La componente azionaria può variare tra lo 0% e il 100% del patrimonio complessivo del Comparto, senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione; la componente obbligazionaria (inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino all'80% del patrimonio complessivo del comparto. Il comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto nei mercati emergenti.

La ripartizione degli investimenti del Comparto tra le diverse classi di attivi — in particolare tra componente azionaria e obbligazionaria — può variare in modo significativo nel tempo. Tale ripartizione si basa sull'analisi del Gestore Delegato agli investimenti delle condizioni economiche e dei fattori di mercato, inclusi, a titolo esemplificativo, i livelli dei prezzi azionari, i livelli dei tassi d'interesse e i loro trend attesi. In generale, l'attenzione principale — anche considerando il nome del Comparto — sarà rivolta alla componente azionaria. Tuttavia, in specifici contesti di mercato, il Gestore Delegato agli investimenti potrà ritenere opportuno orientare l'allocazione verso la componente obbligazionaria.

Il Comparto non è soggetto a restrizioni in termini di Paesi, aree geografiche, settori, durata, valute o rating degli emittenti. Tuttavia, il rating minimo dei titoli obbligazionari in cui il Comparto investe è BB-, e non potrà essere investito più del 20% del patrimonio netto in

obbligazioni non investment grade con rating compreso tra BB- e BB+.

Un titolo di debito con rating investment grade almeno pari a BB- al momento dell'acquisto, che venga successivamente declassato, non sarà automaticamente venduto, ma sarà liquidato in funzione delle condizioni di mercato e sempre nel migliore interesse degli Azionisti del Comparto. Il Comparto non investirà in titoli di debito distressed.

Il Comparto può investire in titoli di debito non valutati dalle agenzie di rating se considerati dal Gestore Delegato agli investimenti equivalenti, in termini di rischio, ad almeno titoli con rating BB- al momento dell'investimento. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in strumenti strutturati. Queste componenti includono sia investimenti diretti in strumenti finanziari sia le quote investite in OICVM e altri OIC coerenti con la politica d'investimento del Comparto.

Il Comparto può investire in OICVM e altri OIC coerenti con la propria politica di investimento, fino a un massimo del 10% del patrimonio complessivo.

Il Comparto può investire in obbligazioni o strumenti del mercato monetario senza superare il limite del 50% per emissioni sub-investment grade o prive di rating. Il Gestore Delegato agli investimenti generalmente non applica strategie di copertura del rischio valutario, pur mantenendo la facoltà di adottare scelte operative differenti in specifici contesti di mercato.

Il Comparto può utilizzare derivati per: (i) finalità di copertura; (ii) una gestione più efficiente del portafoglio; (iii) finalità di investimento.

Il Comparto può utilizzare derivati quali futures, opzioni e contratti finanziari differenziali (CFD) su azioni e strumenti correlati alle azioni, su indici finanziari, tassi d'interesse e obbligazioni, non solo per finalità di copertura e gestione efficiente del portafoglio ma anche per finalità d'investimento. L'utilizzo dei derivati per finalità d'investimento consiste nell'assumere posizioni tramite tali strumenti con l'obiettivo di generare rendimenti aggiuntivi anticipando i movimenti dei prezzi degli attivi sottostanti, degli indici o dei tassi d'interesse, anziché limitarsi a ridurre i rischi esistenti. Questo approccio può aumentare l'esposizione del comparto (lunga o corta) verso determinati mercati o fattori di rischio, potenzialmente amplificando sia i guadagni sia le perdite, pur rimanendo coerente con gli obiettivi d'investimento, il profilo di rischio e i limiti normativi applicabili.

L'esposizione derivante da strumenti derivati non può superare il 100% del patrimonio netto del comparto (leva pari a 2). Questo effetto di amplificazione si applica sia ai potenziali guadagni sia alle perdite. L'uso dei derivati è coerente con il profilo rischio/rendimento del Comparto.

Classificazione ai sensi dell'SFDR

Ai fini del Regolamento SFDR, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali che soddisfino i criteri specifici di cui all'articolo 8 del SFDR, né persegue un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 del SFDR.

Di conseguenza, non ci si deve attendere che il Comparto promuova esplicitamente caratteristiche ambientali o sociali né che persegua obiettivi di investimento sostenibile. Ferma restando tale classificazione, il Gestore delegato agli investimenti ritiene che il Comparto sia gestito in modo responsabile.

In considerazione della natura della strategia di investimento, i Rischi di sostenibilità non sono attualmente ritenuti rilevanti ai fini delle decisioni di investimento adottate. Inoltre, si ritiene improbabile che i Rischi di sostenibilità possano avere un impatto rilevante sui rendimenti del

Comparto, tenuto conto dell'ampia diversificazione geografica, settoriale e valutaria, nonché della allocazione dinamica degli attivi. Alla luce di quanto precede, il Gestore degli Investimenti Delegato ha scelto, allo stato, di non integrare i Rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento, ritenendo che la propria politica ESG esistente sia appropriata, proporzionata e adeguata alle strategie di investimento del Comparto.

Tuttavia, in conformità alla propria politica ESG, il Gestore delegato agli Investimenti procederà a identificare, monitorare ed escludere le società coinvolte in, o che traggano profitti da: (i) armi non convenzionali e (ii) titoli di Stato oggetto di gravi condanne da parte della comunità internazionale. Il Gestore delegato agli Investimenti integrerà nel processo di investimento tali filtri di esclusione relativi alle società esposte ad armi controverse nonché ai titoli di Stato soggetti a una diffusa e significativa valutazione negativa da parte della comunità internazionale.

I criteri ESG vincolanti (ambientali, sociali e di governance) che le società devono soddisfare per essere incluse nell'universo di investimento sono determinati mediante analisi interne svolte dal Gestore delegato agli Investimenti, integrate, ove necessario, da ricerche e dati forniti da fornitori terzi e approvati dal Consiglio di Amministrazione. Saranno effettuati controlli di conformità pre- e post-negoziazione con riferimento a tali criteri ESG e, in caso di violazioni, il Gestore delegato agli Investimenti adotterà tutte le misure correttive necessarie.

Ai fini dell'articolo 7 del Regolamento sulla tassonomia, gli investimenti sottostanti del Comparto non tengono conto dei criteri dell'Unione europea per le attività economiche ecosostenibili.

Profilo di rischio

Rischio azionario e di mercato: il Comparto è esposto al rischio di oscillazione dei prezzi sul mercato azionario ad un fino al 100%. Le fluttuazioni nei prezzi dei titoli detenuti dal Comparto e l'andamento positivo o negativo di uno o più mercati in cui il Comparto ha effettuato i propri investimenti potranno ripercuotersi, in misura maggiore o minore, sulle performance della SICAV.

Rischio di cambio: alcuni titoli azionari idonei all'investimento possono essere quotati in valute diverse dall'euro ed il Comparto può detenere posizioni liquide in qualsiasi valuta in cui sia possibile effettuare un investimento. Si rammenta pertanto agli investitori che può essere esposto al rischio di cambio fino al 100% del patrimonio del Comparto.

Rischio di tasso di interesse e di credito: dal momento che il Comparto può investire in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario, può essere esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito fino all'80% del patrimonio del Comparto. Quando i tassi di interesse scendono il valore di mercato dei titoli a reddito fisso tende ad aumentare e viceversa. Un aumento dei tassi di interesse avrebbe come conseguenza un deprezzamento degli investimenti del Comparto. Il rischio di credito si riferisce al rischio che l'emittente di titoli a reddito fisso detenuti dal Comparto non adempia ai propri obblighi e, di conseguenza, il Comparto non recuperi il proprio investimento.

Rischio riguardante la gestione discrezionale: le scelte connesse alla gestione discrezionale si basano sulle aspettative relative alla performance di alcuni titoli. Vi è quindi il rischio che il Comparto possa, in un dato momento, non aver investito nelle azioni con le migliori performance.

Rischio di liquidità: gli investimenti possono avere una liquidità limitata in quanto il Comparto

può investire tutte o parte delle proprie attività in società small-cap. Il numero di titoli acquistati o venduti potrebbe essere inferiore a quello previsto dagli ordini inoltrati sul mercato, in ragione dei bassi livelli di offerta e/o di domanda di questi titoli sul mercato.

Rischi connessi agli investimenti in società small-cap e mid-cap: l'investimento in azioni di società small-cap oggetto di minori ricerche comporta rischi superiori e, potenzialmente, una maggiore volatilità dei corsi azionari rispetto all'investimento in società di dimensioni più ampie, più mature e oggetto di maggiori ricerche.

I motivi alla base della maggiore probabilità di volatilità dei prezzi delle azioni quando si investe in società di dimensioni inferiori sono da ricercarsi, tra l'altro, nelle prospettive di crescita incerte di queste società; esse, inoltre, tendono a risentire in misura maggiore dei cambiamenti che interessano il mercato. Il rischio operativo, per esempio, è superiore nel caso di linee di prodotto, mercati, canali di distribuzione, fondi propri e risorse commerciali di portata limitata o ridotta.

Rischi connessi agli investimenti nei mercati emergenti: gli investimenti nei mercati emergenti possono presentare maggiore volatilità rispetto a quelli effettuati nei mercati maturi. Alcuni mercati possono avere governi relativamente instabili, economie basate su poche società e mercati finanziari che si limitano a trattare esclusivamente piccoli quantitativi di titoli. La maggior parte dei mercati emergenti non è dotata di un sistema regolamentare e di vigilanza evoluto e le informazioni pubblicate sono meno affidabili di quelle provenienti dai Paesi sviluppati. I rischi di esproprio, nazionalizzazione ed instabilità politica ed economica sui mercati emergenti sono maggiori rispetto a quelli presenti nei mercati sviluppati.

Rischi connessi agli investimenti nelle SPAC: Prima dell'acquisizione di una società target, la SPAC è di fatto un veicolo che detiene liquidità per un periodo di tempo (con diritti di rimborso definiti) pre-acquisizione. Il profilo di rischio della SPAC cambierà in caso di acquisizione di una società target, in quanto l'opportunità di richiedere il rimborso dalla SPAC al prezzo dell'investimento iniziale decade in seguito a tale acquisizione. In genere, dopo l'acquisizione si registra una maggiore volatilità dei prezzi, poiché la SPAC viene negoziata come un'azione quotata in borsa ed è soggetta al rischio azionario. Il potenziale target dell'acquisizione della SPAC potrebbe non essere adatto al Comparto o potrebbe non essere approvato dagli azionisti della SPAC, il che preclude l'opportunità di investimento che si presenterebbe dopo l'acquisizione. In seguito all'acquisizione della SPAC, le società possono risultare meno liquide e più volatili e tendono a presentare un rischio finanziario più elevato rispetto ai titoli di imprese di maggiori dimensioni.

Rischio di perdita del capitale: il Comparto non garantisce la protezione del capitale. Potrebbe non essere possibile recuperare pienamente l'investimento iniziale.

Rischio legato a obbligazioni con rating inferiore a "investment grade": poiché il Comparto può investire in modo significativo in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade", ed essendo questi titoli generalmente caratterizzati da rendimenti più elevati che tendono ad incrementare il rendimento del portafoglio, esiste un rischio maggiore di default sul rimborso che può incidere sul valore del capitale del Comparto.

Rischio legato all'investimento in fondi di investimento collettivo non collegati: Il Comparto può investire in altri OIC. Gli investitori devono essere informati della possibilità che le

Commissioni di gestione dei Gestori delegati agli investimenti della SICAV si sommano a quelle pagate da tali OIC ai propri sub-gestori, determinando un doppio pagamento di tali commissioni. Nel caso di investimenti in altri OIC, la somma delle Commissioni di gestione dei Gestori delegati agli investimenti della SICAV e di quelle previste da tali OIC non può superare il tasso annuo massimo del 3,50% del Valore patrimoniale netto del Comparto determinato alla fine di ogni mese, prima della deduzione o della maturazione della commissione di performance.

Processo di gestione del rischio

Il Comparto calcolerà la sua esposizione complessiva al rischio utilizzando l'approccio fondato sugli impegni (commitment approach) e il livello di leva finanziaria del Comparto è limitato al 100% del NAV del Comparto.

Strumenti di gestione della liquidità

Ai sensi della sezione 3 “Strumenti di gestione della liquidità” del Capitolo XI “Valore patrimoniale netto” del presente Prospetto, il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, utilizzare i seguenti LMT con riferimento al Comparto, anche al fine di gestire meglio la liquidità del Comparto, far fronte a pressioni di rimborso in condizioni di mercato stressate e tutelare gli interessi degli Azionisti:

- Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, come ulteriormente descritto nella sezione 2 “Sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto” del Capitolo XI “Valore patrimoniale netto” del presente Prospetto;
- Limite ai rimborsi (redemption gate), come ulteriormente descritto nella sezione “Rimborso delle Azioni” di seguito;
- Commissione di rimborso, come ulteriormente descritto nella sezione 2 “Procedura” del Capitolo VIII “Rimborso delle Azioni” del presente Prospetto.

Profilo dell'investitore

Il Comparto Azionario Attivo è adatto agli investitori che intendono partecipare agli sviluppi dei mercati azionari e obbligazionari e che, pertanto, sono disposti ad accettare la volatilità dei prezzi tipica di questi mercati. Di conseguenza il Comparto è rivolto ad investitori con una prospettiva di investimento a lungo termine e con un certo grado di accettazione dei rischi.

Azioni offerte e relativa Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti:

Classe di Azioni	Categoria	Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti	Commissione di performance
R	Ad accumulazione	1,80%	30%
RD	A distribuzione	1,80%	30%
R1	Ad accumulazione	2,10%	10%
I	Ad accumulazione	1,10%	N/A
P	Ad accumulazione	1,10%	10%

Commissione di performance:

Il Gestore delegato agli investimenti del Comparto ha diritto a ricevere una Commissione di performance in relazione alle Azioni di Classe P, R, RD ed R1.

Il Comparto verserà al Gestore delegato agli investimenti una Commissione di performance calcolata con il modello HWM.

Il calcolo della Commissione di performance si basa sul NAV per Classe di azioni ottenuto dopo aver dedotto tutti i dividendi pagati (se del caso) e tutte le spese operative e altre spese, ma non la Commissione di performance maturata (il "**NAVBPf**"), ed è pari, per le Classi di Azioni R e RD al 30% ed al 10 % per le Classi di Azioni P e R1 (il "**PF%**") dell'incremento del NAVBPf del Comparto al di sopra dell'HWM con un periodo di riferimento della performance di cinque (5) anni, il che significa che alla fine di tale periodo di riferimento della performance ("**Periodo di riferimento della performance**"), il meccanismo di compensazione della sottoperformance (o performance negativa) passata viene azzerato.

Il test HWM sarà soddisfatto se il Valore patrimoniale netto per azione alla fine di ciascun Periodo di riferimento della performance è pari o superiore al più alto Valore patrimoniale netto per Classe di azioni del precedente Periodo di riferimento della performance (o, in assenza di un precedente periodo di performance, al prezzo di sottoscrizione iniziale dell'azione).

Ciò garantisce che l'eventuale sottoperformance di una Classe di azioni rispetto all'HWM venga recuperata durante il Periodo di riferimento della performance prima che la Commissione di performance diventi esigibile in relazione a tale Classe di azioni.

La Commissione di performance sarà calcolata in ogni giorno di valutazione e maturata come passività per il comparto se il NAVBPf pertinente supera l'HWM. Nel corso dei giorni di valutazione, la Commissione di performance maturata potrebbe aumentare o diminuire in base al valore del NAVBPf in ciascun giorno di valutazione rispetto all'HWM, ed essere pari a zero finché il NAVBPf è uguale o inferiore all'HWM.

La Commissione di Performance, se maturata all'ultimo giorno di valutazione di ogni anno solare (il "**Periodo di Performance**"), sarà cristallizzata e pagata al Gestore delegato agli entro i successivi trenta (30) giorni dalla fine del relativo Periodo di Performance.

La Commissione di performance sarà pagabile solo quando il test HWM sarà soddisfatto. Il test HWM prenderà in considerazione la performance del Comparto dall'inizio del Comparto stesso.

La Commissione di performance calcolata sarà adeguata alle sottoscrizioni, alle conversioni e ai rimborsi effettuati durante il periodo. Nel caso in cui un investitore riscatti le proprie Azioni prima della fine di un Periodo di performance, qualsiasi Commissione di performance maturata in relazione a tali Azioni riscattate sarà cristallizzata e pagata al Gestore delegato agli investimenti entro i successivi trenta (30) giorni lavorativi dalla fine del relativo Periodo di performance, anche se non vi è alcuna Commissione di performance maturata alla fine di tale Periodo di performance.

Il calcolo della Commissione di Performance applicabile seguirà la seguente formula:

Commissione di Performance per Classe di azioni = max [(NAVBPf - HWM) * PF%, 0]

In ogni giorno di valutazione, la Commissione di Performance totale maturata per ogni Classe di azioni sarà il prodotto tra la Commissione di Performance per Classe di azioni e il totale delle Azioni in circolazione di tale Classe di azioni. Questo metodo di calcolo della Commissione di performance, basato sull'HWM, garantisce che, nel corso del Periodo di riferimento della performance, agli azionisti non venga addebitata una Commissione di performance fino a quando non viene recuperata una precedente sottoperformance. Inoltre, il calcolo della Commissione di performance sul NAVBPf garantisce che qualsiasi effetto derivante da nuove sottoscrizioni non venga preso in considerazione nel calcolo della performance del Comparto.

La Commissione di performance sarà prelevata dal patrimonio del Comparto alla fine di ogni esercizio finanziario.

Per ogni Classe di Azioni applicabile del Comparto, la Commissione di performance viene calcolata ogni volta che viene calcolato il relativo NAV.

I ratei giornalieri della Commissione di performance saranno sempre adeguati nel corso dell'anno.

Sebbene le Commissioni di performance siano calcolate giornalmente, la Commissione di performance sarà addebitata e pagata al Gestore delegato agli investimenti del Comparto solo a valere sulle attività del comparto stesso nei seguenti casi:

- dopo la fine dell'esercizio finanziario
- quando vengono evasi gli ordini di conversione o rimborso delle azioni (la Commissione di performance maturata attribuibile alle azioni convertite o rimborsate sarà pagata al Gestore delegato agli investimenti del comparto); e
- in relazione a una fusione o liquidazione del comparto.

In caso di conversione/rimborso o fusione/liquidazione, le eventuali Commissioni di performance dovranno cristallizzarsi nelle dovute proporzioni alla data di conversione/rimborso e/o fusione/liquidazione. In caso di fusione di comparti, la cristallizzazione delle Commissioni di performance del comparto oggetto di fusione deve essere autorizzata nel rispetto del miglior interesse degli investitori sia del comparto oggetto di fusione che di quello ricevente. Ad esempio, nel caso in cui tutti i comparti coinvolti siano gestiti dallo stesso Gestore delegato agli investimenti, si presume che la cristallizzazione delle Commissioni di performance sia contraria al miglior interesse degli investitori, a meno che il Gestore delegato agli investimenti non giustifichi altrimenti.

La Commissione di performance non sarà soggetta ad alcun limite assoluto o di benchmark.

La tabella seguente illustra un esempio di calcolo della commissione di performance:

		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6
NAV per share at the beginning of the year	A	100	102.10	93.93	112.16	104.31	109.53
Example performance	B	3.00%	-8.00%	24.00%	-7.00%	5.00%	-3%
NAV per share at the end of the year	C	103.00	93.93	116.48	104.31	109.53	106.24

Net appreciation	D	3.00	-8.17	22.54	-7.85	5.22	-3.29
Performance fee rate	E	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Performance fee @30% of the positive difference between NAV and the HWM (in %)	F	0.90%	0.00%	4.22%	0.00%	0.00%	0.00%
NAV per share at the end of the year including performance fee	G	102.10	93.93	112.16	104.31	109.53	106.24
New High water mark	H	102.1	102.10	112.16	112.16	109.53	109.53
Performance fee @30% of the positive difference between NAV and the HWM	I	0.90	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
Year-to-date average NAV per share	J	102.30	95.41	101.50	110.26	108.48	109.56
Performance fee paid per share	K	0.90	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00

Fee Cap: in ogni caso il limite percentuale delle commissioni di performance maturate giornalmente e pagate su base annua non potrà superare il 6% del patrimonio netto totale medio del comparto nell'anno.

Investimento minimo iniziale:

- Azioni di Classe R (ad accumulazione): Nessun investimento minimo iniziale
- Azioni di Classe R1 (ad accumulazione): Nessun investimento minimo iniziale
- Azioni di Classe RD (a distribuzione): EUR 5.000,00
- Azioni di Classe I e P: EUR 100.000,00

Investimento minimo successivo:

- Azioni di Classe I e P: EUR 1.000,00

Sottoscrizione delle Azioni

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni devono essere inviate all'Amministratore dell'OIC mediante l'apposito Modulo di sottoscrizione o mediante altra richiesta scritta contenente tutte le informazioni richieste nel Modulo di sottoscrizione.

I moduli di sottoscrizione ricevuti dall'Amministratore dell'OIC **in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 13:00 (fuso orario del Lussemburgo)** verranno elaborati nella stessa data al prezzo di sottoscrizione del relativo Comparto in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13:00 (fuso orario del Lussemburgo) verranno elaborate in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Qualsivoglia spesa legata al versamento del prezzo di sottoscrizione, come commissioni di cambio, commissioni per bonifici bancari od ogni altro onere, sarà a carico degli investitori.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Rimborso delle Azioni

Le Azioni possono essere rimborsate trasmettendo apposita richiesta in forma scritta all'Amministratore dell'OIC.

Le richieste di rimborso ricevute dall' Amministratore dell'OIC in Lussemburgo **in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 13:00 (fuso orario del Lussemburgo)** verranno elaborate nella stessa data al prezzo di rimborso del relativo Comparto in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 13:00 (fuso orario del Lussemburgo) verranno elaborate in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Qualora le richieste di rimborso nette totali ricevute per un Comparto nello stesso Giorno di valutazione superassero il 10% del patrimonio netto dello stesso, le richieste presentate potrebbero essere ridotte di entità o la loro elaborazione potrebbe essere posticipata proporzionalmente in modo da ridurre il numero di Azioni rimborsate in tale Giorno al 10% delle attività del Comparto in questione. Eventuali richieste di rimborso così posticipate avranno la priorità su quelle ricevute nel successivo Giorno di valutazione, ma sempre nel rispetto del limite del 10% di cui sopra.

Pagamenti

Il pagamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi sarà effettuato nella valuta di riferimento del Comparto entro i 3 giorni lavorativi successivi al Giorno di valutazione di riferimento.

Conversione delle Azioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni di qualsivoglia altro Comparto esistente, mediante istruzione scritta trasmessa all'Amministratore dell'OIC . Le Azioni possono essere inoltre scambiate con differenti Classi o Categorie di Azioni (se esistenti) del medesimo Comparto o di un altro Comparto, e viceversa, in base al relativo Valore patrimoniale netto per Azione.

Frequenza di calcolo del Valore patrimoniale netto ("NAV"): Giornaliera, in corrispondenza di ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("**Giorno di valutazione**"). Qualora tale giorno sia una festività nazionale in Lussemburgo il NAV sarà calcolato il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

Imposta sulle sottoscrizioni: il Comparto è soggetto in Lussemburgo a un'imposta annuale calcolata ogni trimestre sulla base del patrimonio netto totale del Comparto rilevato alla fine di ciascun trimestre secondo le seguenti aliquote:

- 0,01% per le Classe di Azioni I, rivolta agli investitori istituzionali
- 0,05% per le Classi di Azioni P, R, RD ed R1, rivolte agli investitori privati

SYMPHONIA LUX SICAV - PATRIMONIO ATTIVO

Obiettivo di investimento

Il Comparto investe, in qualità di Comparto feeder, in Symphonia Patrimonio Attivo, un OICVM istituito ai sensi del diritto italiano e qualificato come fondo master ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (il “**Fondo Master**”).

Il Fondo Master è un fondo flessibile che mira a obiettivi di rendimento assoluto su un orizzonte temporale inferiore a 3 anni, con un profilo di rischio medio.

Investimenti del Comparto

Il Comparto investe almeno l’85% del proprio patrimonio netto in quote di Classe M (ISIN: IT0005689234) del Fondo Master.

Inoltre, il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in:

- i. Attività Liquide Accessorie;
- ii. strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura.

Strategia d’investimento del Fondo Master

Lo stile di gestione del Fondo Master è flessibile e la filosofia di investimento è orientata al conseguimento di rendimenti assoluti nel medio termine, attraverso una costante selezione di strumenti finanziari rappresentativi sia di asset direzionali (azioni, obbligazioni) sia di strategie di investimento non direzionali. Le scelte di investimento nei diversi strumenti finanziari si basano su analisi macroeconomiche, volte a formulare previsioni sull’andamento e sulle variazioni dei tassi di interesse, nonché su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, prestando particolare attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management, alla struttura del capitale e al modello di business. L’analisi tecnica è utilizzata in modo complementare. Gli OICVM/FIA oggetto dell’attività di investimento sono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione degli attivi gestiti collettivamente e (ii) della valutazione qualitativa, determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e all’attività di ricerca funzionale all’attività di investimento.

Politica d’investimento del Fondo Master

Il Fondo Master investe senza vincoli predeterminati in termini di area geografica, categoria dell’emittente, settore di attività, valuta di denominazione e durata. Il Fondo Master può investire fino al 50% del proprio patrimonio complessivo nei Paesi emergenti. La società di gestione del Fondo Master, di norma, non adotta tecniche di copertura del rischio di cambio, pur mantenendo la possibilità di effettuare scelte operative differenti in specifici contesti di mercato.

Il peso della componente azionaria può variare tra lo 0% e il 70% del patrimonio complessivo del Fondo Master, senza restrizioni in termini di capitalizzazione; la componente obbligazionaria (inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% del patrimonio complessivo del Fondo Master. Il Fondo Master può investire in strumenti strutturati. Le suddette componenti devono essere calcolate considerando, oltre agli

investimenti diretti in strumenti finanziari, anche l'eventuale percentuale investita in OICVM specializzati compatibili con la politica di investimento del Fondo Master. Il Fondo Master può investire in OICVM coerenti con la propria politica di investimento fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio complessivo.

Gli investimenti diretti del Fondo Master in obbligazioni o strumenti del mercato monetario sono prevalentemente orientati verso emissioni con un rating di credito pari o superiore all'Investment Grade, fermo restando la possibilità di investire fino al 50% del patrimonio complessivo del Fondo Master in strumenti con rating inferiore o privi di rating.

Il Fondo Master può utilizzare strumenti derivati per: (i) finalità di copertura; (ii) una gestione più efficiente del portafoglio; (iii) finalità speculative. L'esposizione in derivati non può superare il 100% del patrimonio netto del Fondo Master (leva pari a 2). Tale effetto di amplificazione si applica sia ai potenziali guadagni sia alle perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo rischio/rendimento del Fondo Master.

Informazioni Generali sul Fondo Master

Il Fondo Master è un fondo comune di investimento aperto di diritto italiano, armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.

Gli investitori possono ottenere ulteriori informazioni sul Fondo Master al seguente link: www.symphonia.it.

Valuta di riferimento del Comparto e del Fondo Master

EUR

Sintesi dell'accordo stipulato tra il Comparto e il Fondo Master

È stato concluso, con efficacia dal 18 maggio 2026, un accordo di scambio tra il Comparto e il Fondo Master, come previsto dall'Articolo 60(1) della Direttiva 2009/65/CE.

Tale accordo disciplina in particolare:

1. le informazioni che il Fondo Master deve fornire al Comparto;
2. le modalità di investimento e disinvestimento da parte del comparto;
3. le procedure operative standard (calcolo del NAV del Fondo Master, trasmissione degli ordini, reclami degli azionisti/partecipanti, ecc.) e gli eventi che possono incidere su tali procedure;
4. le modalità standard relative alla relazione di revisione;
5. le modifiche alle procedure operative standard.

L'accordo disciplina inoltre le modalità con cui:

- (i) il Fondo Master ed il Comparto adottano misure adeguate per coordinare i tempi di calcolo e pubblicazione del Valore patrimoniale netto, al fine di evitare il market timing e prevenire opportunità di arbitraggio sulle rispettive quote/azioni;
- (ii) in caso di sospensione temporanea del riacquisto, rimborso o sottoscrizione delle quote del Fondo Master, sia su iniziativa propria sia su richiesta delle autorità competenti, il Comparto è autorizzato a sospendere, entro lo stesso periodo, il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie Azioni.

Gli investitori possono ottenere ulteriori informazioni sull'accordo ai sensi dell'Articolo 60(1) della Direttiva 2009/65/CE contattando il Gestore delegato agli investimenti.

L'accordo può inoltre essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della SICAV.

Società di gestione del Fondo Master e Gestore delegato agli investimenti del Comparto:

Symphonia Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Classificazione ai sensi dell'SFDR

Ai fini dell'SFDR, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali tali da soddisfare i criteri specifici di cui all'articolo 8 dell'SFDR né persegue un obiettivo d'investimento sostenibile tale da soddisfare i criteri specifici di cui all'articolo 9 dell'SFDR. Di conseguenza, non bisogna aspettarsi che il Comparto persegua un approccio d'investimento che promuova esplicitamente caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo un investimento sostenibile.

Nonostante questa classificazione, il Gestore delegato agli investimenti ritiene che il Comparto sia gestito in modo responsabile.

A causa della natura della strategia di investimento, i Rischi di sostenibilità non sono attualmente considerati rilevanti per le decisioni di investimento prese. Inoltre, si ritiene improbabile che i Rischi di sostenibilità possano avere un impatto rilevante sui rendimenti del Comparto, in ragione dell'ampia diversificazione geografica, settoriale e valutaria e dell'asset allocation dinamica.

Il Gestore delegato agli investimenti ha scelto di non integrare per ora i Rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti, in quanto ritiene che la sua politica ESG esistente sia appropriata, proporzionata e adeguata alle strategie di investimento del Comparto. Tuttavia, in conformità con la propria politica ESG, il Gestore delegato agli investimenti identificherà, monitorerà ed escluderà le società che sono coinvolte in attività legate a o che traggono profitto da (i) armi non convenzionali e (ii) titoli di Stato oggetto di gravi condanne da parte della comunità internazionale.

Il Gestore delegato agli investimenti integrerà nel processo d'investimento tali filtri di esclusione relativi alle società esposte alle armi controverse nonché ai titoli di Stato interessati da un diffuso giudizio fortemente negativo da parte della comunità internazionale. Tali criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) vincolanti che le società sono tenute a rispettare per essere incluse nell'universo di investimento vengono determinati attraverso una ricerca interna eseguita dal Gestore delegato agli investimenti, integrata, ove richiesto, da ricerche esterne e dati forniti da fornitori di dati terzi e approvati dal Consiglio di amministrazione.

Verranno effettuati controlli di conformità pre e post negoziazione relativi a tali criteri ESG e, in caso di violazione, il Dipartimento degli investimenti intraprenderà tutte le azioni correttive necessarie.

Ai fini dell'Articolo 7 del Regolamento sulla tassonomia, gli investimenti sottostanti del Comparto non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili.

Classificazione SFDR del Fondo Master

Articolo 6 SFDR

Profilo di rischio

Il Comparto e il Fondo Master sono esposti ai seguenti rischi:

Rischi connessi agli investimenti nei mercati emergenti, inclusa la Cina: gli investimenti nei mercati emergenti possono essere più volatili rispetto a quelli effettuati nei mercati sviluppati. Alcuni mercati possono presentare governi relativamente instabili, economie basate su un numero limitato di società e mercati finanziari che negoziano solo un numero ristretto di strumenti. La maggior parte dei mercati emergenti non dispone di sistemi di vigilanza regolamentare sviluppati e le informazioni pubblicate sono meno affidabili rispetto a quelle dei Paesi sviluppati. Nei mercati emergenti sussistono maggiori rischi di espropriazione, nazionalizzazione e instabilità politica ed economica rispetto ai mercati sviluppati.

Rischio di cambio: alcuni strumenti finanziari idonei possono essere denominati in valute diverse dall'euro e il Comparto può detenere disponibilità liquide in qualsiasi valuta in cui possono essere effettuati investimenti. Gli investitori sono pertanto informati che fino al 100% del patrimonio del Comparto può essere esposto al rischio di cambio.

Rischio di tasso di interesse e rischio di credito: poiché il Comparto può investire in strumenti di debito e strumenti del mercato monetario, fino al 100% del patrimonio può essere esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Quando i tassi di interesse diminuiscono, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso tende ad aumentare e viceversa. Un aumento dei tassi di interesse comporta una diminuzione del valore degli investimenti del Comparto. Il rischio di credito si riferisce al rischio che l'emittente dei titoli a reddito fisso detenuti dal Comparto non adempia alle proprie obbligazioni, con conseguente possibile perdita dell'investimento.

Rischio di perdita del capitale: il Comparto non offre alcuna garanzia né protezione del capitale. L'investimento iniziale potrebbe non essere interamente recuperato.

Rischio legato alle obbligazioni non Investment Grade: poiché il Comparto può investire in misura significativa in obbligazioni con rating inferiore all'Investment Grade, le quali generalmente offrono rendimenti più elevati, esiste un rischio maggiore di insolvenza dell'emittente, che può incidere negativamente sul valore del capitale del Comparto.

Processo di gestione del rischio

Il Comparto calcolerà la sua esposizione complessiva al rischio utilizzando l'approccio fondato sugli impegni (commitment approach) e livello di leva del Comparto è limitato al 100% del patrimonio netto del Comparto.

Non è previsto che il Comparto aumenti l'esposizione già assunta dal Fondo Master.

Strumenti di gestione della liquidità

Ai sensi della sezione 3 "Strumenti di gestione della liquidità" del Capitolo XI "Valore patrimoniale netto" del presente Prospetto, il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, utilizzare i seguenti LMT con riferimento al Comparto, anche al fine di gestire in modo più efficace la liquidità del Comparto, far fronte a pressioni di rimborso in condizioni di mercato stressate e tutelare gli interessi degli Azionisti:

- Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, come ulteriormente descritto nella sezione 2 "Sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto" del

Capitolo XI “Valore patrimoniale netto” del presente Prospetto;

- Limite ai rimborsi (redemption gate), come ulteriormente descritto nella sezione “Rimborso delle Azioni” di seguito;
- Commissione di rimborso, come ulteriormente descritto nella sezione 2 “Procedura” del Capitolo VIII “Rimborso delle Azioni” del presente Prospetto.

Profilo dell'investitore

Il Comparto è destinato a investitori che intendono mantenere l'investimento per almeno 3 anni e che sono disposti ad assumere un livello medio di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un potenziale rendimento più elevato.

Utilizzo di strumenti finanziari derivati, tecniche di gestione efficiente del portafoglio e total return swap per il Comparto e il Fondo Master

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura.

Il Fondo Master può utilizzare strumenti finanziari derivati per: (i) copertura dei rischi; (ii) gestione del portafoglio; (iii) scopi speculativi.

Azioni offerte e relativa Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti:

Classe di Azioni	Categoria	Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti	Commissione di performance
R	Ad accumulazione	1.45%	30%
RD	A Distribuzione	1.45%	30%
R1	Ad accumulazione	1.75%	10%
I	Ad accumulazione	0.85%	N/A
P	Ad accumulazione	0.85%	10%

Performance del comparto:

Poiché il comparto investe in modo permanente (i) almeno l'85% del proprio patrimonio netto in quote di Classe M (ISIN: IT0005689234) del Fondo Master e (ii) fino al 15% del proprio patrimonio netto in attività liquide accessorie e strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura, la performance del comparto può discostarsi lievemente da quella del Fondo Master, in funzione della quota del patrimonio netto del comparto investita in attività liquide accessorie e strumenti finanziari derivati.

Commissione di performance:

Il Gestore delegato agli investimenti del Comparto ha diritto a ricevere una Commissione di performance in relazione alle Azioni di Classe P, R, RD e R1. Il Comparto pagherà al Gestore delegato agli investimenti del Comparto una Commissione di performance calcolata con il modello HWM.

Il calcolo della Commissione di Performance si basa sul NAV per Classe di Azioni ottenuto dopo la detrazione di tutti i dividendi pagati (se presenti) e di tutte le spese operative e altre spese, ma non della Commissione di Performance maturata (il “NAVBP”), ed è pari al 30%

per le Classi di Azioni R e RD e al 10% per le Classi di Azioni P e R1 (la “**PF%**”) dell’incremento del NAVBPF del Comparto sopra l’HWM, con un periodo di riferimento della performance di cinque (5) anni, il che significa che alla fine di tale periodo di riferimento della performance (“**Periodo di Riferimento della Performance**”), il meccanismo di compensazione per la sottoperformance passata (o performance negativa) viene azzerato.

Il test HWM sarà soddisfatto se il Valore patrimoniale netto per azione alla fine di ciascun Periodo di riferimento della performance è pari o superiore al più alto Valore patrimoniale netto per Classe di azioni del precedente Periodo di riferimento della performance (o, in assenza di un precedente periodo di performance, al prezzo di sottoscrizione iniziale dell'azione).

Ciò garantisce che l'eventuale sottoperformance di una Classe di azioni rispetto all'HWM venga recuperata durante il Periodo di riferimento della performance prima che la Commissione di performance diventi esigibile in relazione a tale Classe di azioni.

La Commissione di performance sarà calcolata in ogni giorno di valutazione e maturata come passività per il comparto se il NAVBPF pertinente supera l'HWM. Nel corso dei giorni di valutazione, la Commissione di performance maturata potrebbe aumentare o diminuire in base al valore del NAVBPF in ciascun giorno di valutazione rispetto all'HWM, ed essere pari a zero finché il NAVBPF è uguale o inferiore all'HWM.

La Commissione di Performance, se maturata all'ultimo giorno di valutazione di ogni anno solare (il “**Periodo di Performance**”), sarà cristallizzata e pagata al Gestore delegato agli entro i successivi trenta (30) giorni dalla fine del relativo Periodo di Performance.

La Commissione di performance sarà pagabile solo quando il test HWM sarà soddisfatto. Il test HWM prenderà in considerazione la performance del Comparto dall'inizio del Comparto stesso.

La Commissione di performance calcolata sarà adeguata alle sottoscrizioni, alle conversioni e ai rimborsi effettuati durante il periodo. Nel caso in cui un investitore riscatti le proprie Azioni prima della fine di un Periodo di performance, qualsiasi Commissione di performance maturata in relazione a tali Azioni riscattate sarà cristallizzata e pagata al Gestore delegato agli investimenti entro i successivi trenta (30) giorni lavorativi dalla fine del relativo Periodo di performance, anche se non vi è alcuna Commissione di performance maturata alla fine di tale Periodo di performance.

Il calcolo della Commissione di Performance applicabile seguirà la seguente formula:

Commissione di Performance per Classe di azioni = max [(NAVBPF - HWM) * PF%, 0]

In ogni giorno di valutazione, la Commissione di Performance totale maturata per ogni Classe di azioni sarà il prodotto tra la Commissione di Performance per Classe di azioni e il totale delle Azioni in circolazione di tale Classe di azioni. Questo metodo di calcolo della Commissione di performance, basato sull'HWM, garantisce che, nel corso del Periodo di riferimento della performance, agli azionisti non venga addebitata una Commissione di performance fino a quando non viene recuperata una precedente sottoperformance. Inoltre, il calcolo della Commissione di performance sul NAVBPF garantisce che qualsiasi effetto derivante da nuove sottoscrizioni non venga preso in considerazione nel calcolo della performance del Comparto.

La Commissione di performance sarà prelevata dal patrimonio del Comparto alla fine di ogni esercizio finanziario.

Per ogni Classe di azioni applicabile del comparto, la commissione di performance viene calcolata ogni volta che viene calcolato il relativo NAV.

I ratei giornalieri della commissione di performance saranno sempre adeguati nel corso dell'anno.

Sebbene le commissioni di performance siano calcolate giornalmente, la commissione di performance sarà addebitata e pagata al Gestore delegato agli investimenti del Comparto solo a valere sulle attività del comparto stesso nei seguenti casi:

- dopo la fine dell'esercizio finanziario
- quando vengono evasi gli ordini di conversione o rimborso delle azioni (la Commissione di performance maturata attribuibile alle azioni convertite o rimborsate sarà pagata al Gestore delegato agli investimenti del comparto); e
- in relazione a una fusione o liquidazione del comparto.

In caso di conversione/rimborso o fusione/liquidazione, le eventuali Commissioni di performance dovranno cristallizzarsi nelle dovute proporzioni alla data di conversione/rimborso e/o fusione/liquidazione. In caso di fusione di comparti, la cristallizzazione delle Commissioni di performance del comparto oggetto di fusione deve essere autorizzata nel rispetto del miglior interesse degli investitori sia del comparto oggetto di fusione che di quello ricevente. Ad esempio, nel caso in cui tutti i comparti coinvolti siano gestiti dallo stesso Gestore delegato agli investimenti, si presume che la cristallizzazione delle Commissioni di performance sia contraria al miglior interesse degli investitori, a meno che il Gestore delegato agli investimenti non giustifichi altrimenti.

La Commissione di performance non sarà soggetta ad alcun limite assoluto o di benchmark.

La tabella seguente illustra un esempio di calcolo della commissione di performance:

		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6
NAV per share at the beginning of the year	A	100	102.70	94.48	114.96	106.91	112.26
Example performance	B	3.00%	-8.00%	24.00%	-7.00%	5.00%	-3%
NAV per share at the end of the year	C	103.00	94.48	117.16	106.91	112.26	108.89
Net appreciation	D	3.00	-8.22	22.68	-8.05	5.35	-3.37
Performance fee rate	E	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Performance fee @10% of the positive difference between NAV and the HWM (in %)	F	0.30%	0.00%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%
NAV per share at the end of the year including performance fee	G	102.70	94.48	115.71	106.91	112.26	108.89
New High water mark	H	102.70	102.70	115.71	115.71	112.26	112.26

Performance fee @10% of the positive difference between NAV and the HWM	I	0.30	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
Year-to-date average NAV per share	J	102.30	95.41	101.50	110.26	108.48	109.56
Performance fee paid per share	K	0.30	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00

Fee Cap: in ogni caso il limite percentuale delle commissioni di performance maturate giornalmente e pagate su base annua non potrà superare il 2% del patrimonio netto totale medio del comparto nell'anno.

Commissioni applicate a livello del Fondo Master Commissioni addebitate a livello del Fondo Master e a carico del Comparto a seguito dell'investimento in quote di Classe M (ISIN: IT0005689234) del Fondo Master:

- Commissione di gestione annua: massimo 0,05%
- Commissione di performance: non applicabile
- Commissione annua della banca depositaria: massimo 0,065% del patrimonio netto medio del Fondo Master
- Commissione per il calcolo del NAV: massimo 0,075% (calcolata giornalmente e pagabile mensilmente sul NAV totale del Fondo Master e di ciascuna classe di quote emessa nel Fondo Master)

Per ulteriori informazioni sui costi a carico del Comparto derivanti dall'investimento nel Fondo Master, gli investitori possono fare riferimento alla sezione "Altri oneri" del prospetto del Fondo Master, disponibile gratuitamente sul sito web del Gestore degli Investimenti Delegato (<https://symphonia.it/>).

Oneri complessivi del Comparto e del Fondo Master:

Poiché il Comparto opera come fondo feeder, la descrizione di tutte le remunerazioni e dei rimborsi di costi a carico del Comparto in virtù del suo investimento in quote del Fondo Master, nonché degli oneri complessivi del Comparto e del Fondo Master, è riportata nella tabella seguente.

Nel proprio rapporto annuale, la SICAV indicherà la percentuale massima delle commissioni del Gestore degli Investimenti Delegato sia a livello del Comparto sia a livello del Fondo Master.

Commissione	Comparto	Fondo Master	Oneri complessivi Comparto + Fondo Master
Commissioni di gestione	• 5 bps annui per masse fino a 200 Mio EUR	Commissione di gestione annua del 0,05% per Classe M (calcolata giornalmente sul	• 5 bps annui per masse fino a 200 Mio EUR

	• 4 bps annui tra 200 e 300 Mio EUR • 3 bps annui oltre 300 Mio EUR	NAV totale del Fondo Master e di ciascuna classe e detratta trimestralmente il primo giorno lavorativo del trimestre successivo)	• 4 bps annui tra 200 e 300 Mio EUR • 3 bps annui oltre 300 Mio EUR + Commissione di gestione annua pari allo 0,05% per la classe M (calcolata giornalmente sul valore patrimoniale netto totale del Fondo Master e per ciascuna classe, e detratta trimestralmente dalle attività disponibili del Fondo Master il primo giorno lavorativo del trimestre successivo) (con riferimento al Fondo Master) annuo Classe M (Fondo Master)
Commissione del Gestore Delegato agli investimenti	1,45% per le classi R e RD, 1,75% per la classe R1 e 0,85% per le classi I e P	N/A	1,45% per le classi R e RD, 1,75% per la classe R1 e 0,85% per le classi I e P del comparto.
Commissione di performance	30% per le classi R e RD e 10% per le classi R1 e P.	N/A	30% per le classi R e RD e 10% per le classi R1 e P del comparto.
Amministrazione centrale	Fino a 0,80% per anno e calcolato sul NAV medio trimestrale della SICAV	N/A	Una commissione fino al 0,80% annuo e calcolato sul NAV medio trimestrale della SICAV
Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, calcolato	N/A	Importo massimo pari allo 0,075%.	Importo massimo pari allo 0,075% del valore patrimoniale

giornalmente sul valore patrimoniale netto totale del Fondo Master e per ciascuna classe, e detratto mensilmente dalle disponibilità del Fondo Master			netto totale del Fondo Master.
Banca depositaria	La Banca Depositaria e Agente Pagatore percepirà dalla SICAV una commissione fino a un massimo dello 0,075% annuo, calcolata sul valore patrimoniale netto medio trimestrale della SICAV.	Commissione annua massima pari allo 0,065% del patrimonio netto medio del Fondo Master (calcolata giornalmente e detratta mensilmente dalle disponibilità del Fondo Master).	La Banca Depositaria e Agente Pagatore percepirà dalla SICAV una commissione fino a un massimo dello 0,075% annuo, calcolata sul valore patrimoniale netto medio trimestrale della SICAV (con riferimento al comparto) + Commissione annua massima pari allo 0,065% del patrimonio netto medio del Fondo Master (calcolata giornalmente e detratta mensilmente dalle disponibilità del Fondo Master) (con riferimento al Fondo Master)

In sintesi, gli investitori sopportano sia i costi a livello del Comparto sia quelli del Fondo Master, per effetto della struttura feeder.

Investimento minimo iniziale:

- Classi di Azioni R (ad accumulazione): Nessun investimento minimo iniziale
- Classi di Azioni R1 (ad accumulazione): Nessun investimento minimo iniziale
- Classe di Azione RD (as accumulazione): EUR 5.000,00
- Classe di Azioni I e P: EUR 100.000,00

Investimento minimo successivo:

- Classe di Azioni Ie P: EUR 1.000,00

Sottoscrizione delle Azioni

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni devono essere inviate all' Amministratore dell'OIC della SICAV mediante l'apposito Modulo di sottoscrizione o mediante altra richiesta scritta contenente tutte le informazioni richieste nel Modulo di sottoscrizione.

I moduli di sottoscrizione ricevuti dall' Amministratore dell'OIC della SICAV **in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 10:00 (fuso orario del Lussemburgo)** verranno elaborati nella stessa data al prezzo di sottoscrizione del relativo Comparto in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 10:00 (fuso orario del Lussemburgo) verranno elaborate in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Qualsivoglia spesa legata al versamento del prezzo di sottoscrizione, come commissioni di cambio, commissioni per bonifici bancari od ogni altro onere, sarà a carico degli investitori. I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Rimborso delle Azioni

Le Azioni possono essere rimborsate trasmettendo apposita richiesta in forma scritta all' Amministratore dell'OIC della SICAV.

Le richieste di rimborso ricevute dall' Amministratore dell'OIC della SICAV in Lussemburgo **in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 10:00 (fuso orario del Lussemburgo)** verranno elaborate nella stessa data al prezzo di rimborso del relativo Comparto in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 10:00 (fuso orario del Lussemburgo) verranno elaborate in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo. I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Qualora le richieste di rimborso nette totali ricevute per un Comparto nello stesso Giorno di valutazione superassero il 10% del patrimonio netto dello stesso, le richieste presentate potrebbero essere ridotte di entità o la loro elaborazione potrebbe essere posticipata proporzionalmente in modo da ridurre il numero di Azioni rimborsate in tale Giorno al 10% delle attività del Comparto in questione. Eventuali richieste di rimborso così posticipate avranno la priorità su quelle ricevute nel successivo Giorno di valutazione, ma sempre nel rispetto del limite del 10% di cui sopra.

Pagamenti

Il pagamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi sarà effettuato nella valuta di riferimento del Comparto entro i 2 giorni lavorativi successivi al Giorno di valutazione di riferimento e il pagamento dei rimborsi sarà effettuato nella valuta di riferimento del comparto entro 5 giorni lavorativi successivi al relativo giorno di valutazione.

Conversione delle Azioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni di qualsivoglia altro Comparto esistente, mediante istruzione scritta trasmessa all' Amministratore dell'OIC della SICAV. Le Azioni possono essere inoltre scambiate con differenti Classi o Categorie di Azioni (se esistenti) del medesimo Comparto o di un altro Comparto, e viceversa, in base al relativo

Valore patrimoniale netto per Azione.

Le richieste di conversione ricevute dall'Amministratore dell'OIC nel Giorno di Valutazione prima delle ore 10:00, ora di Lussemburgo, saranno trattate in tale Giorno di Valutazione. Eventuali richieste di conversione ricevute successivamente saranno elaborate nel successivo Giorno di Valutazione comune.

Frequenza di calcolo del Valore patrimoniale netto ("NAV"): Giornaliera, in corrispondenza di ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("**Giorno di valutazione**"). Qualora tale giorno sia una festività nazionale in Lussemburgo il NAV sarà calcolato il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

Imposta sulle sottoscrizioni: il Comparto è soggetto in Lussemburgo a un'imposta annuale calcolata ogni trimestre sulla base del patrimonio netto totale del Comparto rilevato alla fine di ciascun trimestre secondo le seguenti aliquote:

- 0,01% per le Classi di Azioni I, rivolte agli investitori istituzionali
- 0,05% per le Classi di Azioni P, R, RD, R1, rivolte agli investitori privati

L'investimento del comparto nel Fondo Master non comporta alcun impatto fiscale specifico in Lussemburgo per il Comparto.

SYMPHONIA LUX SICAV - FINANCIAL BOND OPPORTUNITY

Obiettivo di investimento

Il Comparto investe, in qualità di Comparto feeder, in Symphonia Financial Bond Opportunity, un OICVM istituito ai sensi del diritto italiano e qualificato come fondo master ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (il “Fondo Master”).

Il Fondo Master è un fondo flessibile che mira a obiettivi di rendimento assoluto su un orizzonte temporale inferiore a 3 anni, con un profilo di rischio medio.

Investimenti del Comparto

Il Comparto investe almeno l'85% del proprio patrimonio netto in quote di Classe M (ISIN: IT0005689218) del Fondo Master.

Inoltre, il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in:

- i. Attività Liquide Accessorie;
- ii. strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura.

Strategia d'investimento del Fondo Master

Lo stile di gestione del Fondo Master è flessibile, con la possibilità di concentrare o diversificare gli investimenti in base alle aspettative del gestore in merito all'andamento dei mercati e dei titoli nel breve/medio termine, variando la distribuzione tra merito creditizio, aree geografiche e valute in conformità al livello di rischio definito dal gestore.

Ai fini della determinazione dell'allocazione per merito creditizio, nonché della distribuzione geografica e dell'esposizione valutaria, la filosofia di investimento si basa su: (i) ricerca macroeconomica, (ii) ricerca microeconomica relativa alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti, e (iii) obiettivi e interventi di politica monetaria delle banche centrali.

Gli OICVM/AIF oggetto dell'attività di investimento sono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base di: (i) valutazione quantitativa delle performance e della composizione degli attivi gestiti collettivamente e (ii) valutazione qualitativa in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e all'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

Politica d'investimento del Fondo Master

Il Fondo Master investe in strumenti obbligazionari senza vincoli predeterminati in termini di area geografica, merito creditizio (*rating*), valuta di denominazione, durata, categoria dell'emittente e settore di attività. Il Fondo Master può investire fino al 60% del proprio attivo totale in obbligazioni contingent, e pertanto può detenere investimenti in strumenti azionari derivanti da una loro eventuale conversione. Il Fondo Master può investire fino al 50% del proprio attivo totale nei mercati emergenti. La società di gestione del Fondo Master non effettua normalmente operazioni di copertura del rischio valutario, pur riservandosi la facoltà di adottare differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

Il Fondo Master investe in obbligazioni, inclusi strumenti del mercato monetario. Può investire in titoli strutturati. Le componenti sopra indicate devono essere calcolate tenendo conto, oltre che degli investimenti diretti in titoli, anche della quota investita in OICVM specializzati compatibili con la politica di investimento del Fondo Master. Il limite complessivo massimo di investimento in OICVM è pari al 10% del patrimonio totale del Fondo Master.

Il Fondo Master può utilizzare strumenti derivati per: (i) finalità di copertura; (ii) una gestione efficiente del portafoglio; (iii) finalità speculative. L'esposizione complessiva in derivati non può superare il 100% del patrimonio netto del Fondo Master (leva pari a 2). Tale effetto di amplificazione si applica sia ai potenziali guadagni sia alle perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo Master.

Informazioni generali sul Fondo Master

Il Fondo Master è un fondo comune di investimento aperto di diritto italiano armonizzato con la direttiva 2009/65/CE.

Gli investitori possono ottenere ulteriori informazioni sul Fondo Master al seguente sito: www.symphonia.it.

Valuta di riferimento del Comparto e del Fondo Master

EUR

Sintesi dell'accordo stipulato tra il Comparto e il Fondo Master

È stato concluso, con efficacia dal 18 maggio 2026, un accordo di scambio tra il Comparto e il Fondo Master, come previsto dall'Articolo 60(1) della Direttiva 2009/65/CE.

Tale accordo disciplina in particolare:

1. le informazioni che il Fondo Master deve fornire al Comparto;
2. le modalità di investimento e disinvestimento da parte del Comparto;
3. le procedure operative standard (calcolo del NAV del Fondo Master, trasmissione degli ordini, reclami degli azionisti/partecipanti, ecc.) e gli eventi che possono incidere su tali procedure;
4. le modalità standard relative alla relazione di revisione;
5. le modifiche alle procedure operative standard.

L'accordo disciplina inoltre le modalità con cui:

- (i) il Fondo Master e il Comparto adottano misure adeguate per coordinare i tempi di calcolo e pubblicazione del valore patrimoniale netto, al fine di evitare market timing e prevenire opportunità di arbitraggio sulle rispettive quote/azioni;
- (ii) in caso di sospensione temporanea del riacquisto, rimborso o sottoscrizione delle quote del Fondo Master, sia su iniziativa propria sia su richiesta delle autorità competenti, il Comparto è autorizzato a sospendere, entro lo stesso periodo, il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie azioni.

Gli investitori possono ottenere ulteriori informazioni sull'accordo ai sensi dell'Articolo 60(1) della Direttiva 2009/65/CE contattando il Gestore degli Investimenti Delegato.

Il presente accordo può inoltre essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della SICAV.

Società di gestione del Fondo Master e gestore delegato agli investimenti del Comparto

Symphonia Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Classificazione ai sensi dell'SFDR

Ai fini dell'SFDR, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali tali da soddisfare i criteri specifici di cui all'articolo 8 dell'SFDR né persegue un obiettivo d'investimento sostenibile tale da soddisfare i criteri specifici di cui all'articolo 9 dell'SFDR. Di conseguenza, non bisogna aspettarsi che il Comparto persegua un approccio d'investimento che promuova esplicitamente caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo un investimento sostenibile.

Nonostante questa classificazione, il Gestore delegato agli investimenti ritiene che il Comparto sia gestito in modo responsabile.

A causa della natura della strategia di investimento, i Rischi di sostenibilità non sono attualmente considerati rilevanti per le decisioni di investimento prese. Inoltre, si ritiene improbabile che i Rischi di sostenibilità possano avere un impatto rilevante sui rendimenti del Comparto, in ragione dell'ampia diversificazione geografica, settoriale e valutaria e dell'asset allocation dinamica.

Il Gestore delegato agli investimenti ha scelto di non integrare per ora i Rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti, in quanto ritiene che la sua politica ESG esistente sia appropriata, proporzionata e adeguata alle strategie di investimento del Comparto. Tuttavia, in conformità con la propria politica ESG, il Gestore delegato agli investimenti identificherà, monitorerà ed escluderà le società che sono coinvolte in attività legate a o che traggono profitto da (i) armi non convenzionali e (ii) titoli di Stato oggetto di gravi condanne da parte della comunità internazionale.

Il Gestore delegato agli investimenti integrerà nel processo d'investimento tali filtri di esclusione relativi alle società esposte alle armi controverse nonché ai titoli di Stato interessati da un diffuso giudizio fortemente negativo da parte della comunità internazionale. Tali criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) vincolanti che le società sono tenute a rispettare per essere incluse nell'universo di investimento vengono determinati attraverso una ricerca interna eseguita dal Gestore delegato agli investimenti, integrata, ove richiesto, da ricerche esterne e dati forniti da fornitori di dati terzi e approvati dal Consiglio di amministrazione.

Verranno effettuati controlli di conformità pre e post negoziazione relativi a tali criteri ESG e, in caso di violazione, il Dipartimento degli investimenti intraprenderà tutte le azioni correttive necessarie.

Ai fini dell'Articolo 7 del Regolamento sulla tassonomia, gli investimenti sottostanti del Comparto non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili.

Classificazione SFDR del Fondo Master

Articolo 6 SFDR

Profilo di rischio

Il Comparto e il Fondo Master sono esposti ai seguenti rischi:

Rischi connessi agli investimenti nei mercati emergenti inclusa la Cina: gli investimenti nei mercati emergenti possono presentare maggiore volatilità rispetto a quelli effettuati nei mercati maturi. Alcuni mercati possono avere governi relativamente instabili, economie basate su poche società e mercati finanziari che si limitano a trattare esclusivamente piccoli quantitativi di titoli. La maggior parte dei mercati emergenti non è dotata di un sistema regolamentare e di vigilanza evoluto e le informazioni pubblicate sono meno affidabili di quelle provenienti dai Paesi sviluppati. I rischi di esproprio, nazionalizzazione ed instabilità politica ed economica sui mercati emergenti sono maggiori rispetto a quelli presenti nei mercati sviluppati.

Rischio di cambio: alcuni titoli azionari idonei all'investimento possono essere quotati in valute diverse dall'euro ed il Comparto può detenere posizioni liquide in qualsiasi valuta in cui sia possibile effettuare un investimento. Si rammenta pertanto agli investitori che può essere esposto al rischio di cambio fino al 100% del patrimonio del Comparto.

Rischio di tasso di interesse e di credito: dal momento che il Comparto può investire in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario, può essere esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito fino al 100% del patrimonio del Comparto. Quando i tassi di interesse scendono il valore di mercato dei titoli a reddito fisso tende ad aumentare e viceversa. Un aumento dei tassi di interesse avrebbe come conseguenza un deprezzamento degli investimenti del Comparto. Il rischio di credito si riferisce al rischio che l'emittente di titoli a reddito fisso detenuti dal Comparto non adempia ai propri obblighi e, di conseguenza, il Comparto non recuperi il proprio investimento.

Rischi connessi all'investimento in obbligazioni COCO: I principali rischi potenziali connessi all'investimento in obbligazioni COCO sono riassunti come segue: i) Rischio di soglia di attivazione: le soglie di attivazione differiscono tra gli strumenti e determinano l'esposizione al rischio di conversione; ii) Cancellazione delle cedole: i pagamenti delle cedole sugli strumenti AT1 sono interamente discrezionali e possono essere cancellati dall'emittente in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e per qualsiasi durata. Sebbene tutte le COCO (AT1 e T2) siano soggette a conversione o riduzione del valore nominale al raggiungimento della soglia di attivazione da parte della banca emittente, per gli strumenti AT1 sussiste un ulteriore rischio per l'investitore rappresentato dalla cancellazione delle cedole in una situazione di continuità aziendale; iii) Rischio di inversione della struttura del capitale: contrariamente alla classica gerarchia del capitale, gli investitori in COCO possono subire perdite anche quando gli azionisti non le subiscono; iv) Rischio di estensione del rimborso (call extension): le COCO AT1 sono emesse come strumenti perpetui, rimborsabili a livelli predeterminati solo con l'approvazione dell'autorità competente. Non si può assumere che tali strumenti perpetui vengano rimborsati alla data di call; v) Rischio non conosciuto: la struttura di tali strumenti è innovativa. In un contesto di stress di mercato, quando le caratteristiche sottostanti saranno messe alla prova, non è certo come si comporteranno. Inoltre, in un mercato illiquido, la formazione dei prezzi può risultare maggiormente stressata; vi) Rischio rendimento/valutazione: gli investitori possono essere attratti da questi strumenti a causa dei rendimenti spesso elevati, che possono essere interpretati come un premio per la complessità. Il rendimento è stata una delle principali ragioni dell'interesse per questa asset class, ma gli investitori devono considerare i rischi sottostanti.

Rischio di perdita del capitale: il Comparto non garantisce la protezione del capitale. Potrebbe non essere possibile recuperare pienamente l'investimento iniziale.

Rischio legato a obbligazioni con rating inferiore a "investment grade": poiché il Comparto può investire in modo significativo in obbligazioni con rating inferiore a "investment grade",

ed essendo questi titoli generalmente caratterizzati da rendimenti più elevati che tendono ad incrementare il rendimento del portafoglio, esiste un rischio maggiore di default sul rimborso che può influenzare il valore del capitale del Comparto.

Titoli strutturati: il comparto può investire in titoli strutturati.

Processo di gestione del rischio

Il comparto calcolerà la propria esposizione globale al rischio utilizzando l'approccio degli impegni (commitment approach) e il livello di leva del comparto è limitato al 100% del NAV del comparto. Non si prevede che il comparto aumenti l'esposizione ottenuta tramite il Fondo Master.

Strumenti di gestione della liquidità

Ai sensi della sezione 3 “Strumenti di gestione della liquidità” del Capitolo XI “Valore patrimoniale netto” del presente Prospetto, il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, utilizzare i seguenti LMT con riferimento al Comparto, anche al fine di gestire in modo più efficace la liquidità del Comparto, far fronte a pressioni di rimborso in condizioni di mercato stressate e tutelare gli interessi degli Azionisti:

- Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, come ulteriormente descritto nella sezione 2 “Sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto” del Capitolo XI “Valore patrimoniale netto” del presente Prospetto;
- Limite ai rimborsi (redemption gate), come ulteriormente descritto nella sezione “Rimborso delle Azioni” di seguito;
- Commissione di rimborso, come ulteriormente descritto nella sezione 2 “Procedura” del Capitolo VIII “Rimborso delle Azioni” del presente Prospetto.

Profilo dell'investitore

Il comparto è destinato a investitori che intendono rimanere investiti per almeno 3 anni e sono disposti ad assumere un livello medio di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di conseguire un rendimento potenziale più elevato. È concepito per far parte di un portafoglio di investimento.

Utilizzo di strumenti finanziari derivati, tecniche di gestione efficiente del portafoglio e total return swaps per il comparto e il Fondo Master

Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura.

Il Fondo Master può utilizzare strumenti finanziari derivati per: (i) copertura dei rischi; (ii) gestione efficiente del portafoglio; (iii) finalità speculative.

Azioni offerte e relativa Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti:

Classe di Azioni	Categoria	Commissione di gestione del Gestore delegato agli investimenti	Commissione di performance
I	Ad accumulazione	0,70%	N/A

P	Ad accumulazione	0,70%	10%
R	Ad accumulazione	1.15%	20%
RD	A Distribuzione	1.15%	20%
R1	Ad accumulazione	1.35%	10%

Performance del comparto:

Poiché il comparto investe in modo permanente (i) almeno l'85% del proprio patrimonio netto in quote di Classe M (ISIN: IT0005689218) del Fondo Master e (ii) fino al 15% del proprio patrimonio netto in attività liquide accessorie e strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura, la performance del comparto può discostarsi leggermente da quella del Fondo Master, in funzione della quota del patrimonio netto del comparto investita in attività liquide accessorie e strumenti finanziari derivati.

Commissione di performance

Il Gestore delegato agli investimenti del Comparto ha diritto a ricevere una Commissione di performance in relazione alle Azioni di Classe P, R, RD e R1,. La SICAV pagherà al Gestore delegato agli investimenti del Comparto una Commissione di performance calcolata con il modello HWM.

Il calcolo della Commissione di performance si basa sul NAV per Classe di azioni ottenuto dopo aver dedotto tutti i dividendi pagati (se del caso) e tutte le spese operative e altre spese, ma non la Commissione di performance maturata (il "**NAVBP**"), ed è pari al 20% per le Azioni di Classe R e RD e al 10% per le Azioni di Classe P e R1 (il "**PF**%") dell'incremento del NAVBP del Comparto al di sopra dell'HWM con un periodo di riferimento della performance di cinque (5) anni, il che significa che alla fine di tale periodo di riferimento della performance ("**Periodo di riferimento della performance**"), il meccanismo di compensazione della sottoperformance (o performance negativa) passata viene azzerato.

Il test HWM sarà soddisfatto se il Valore patrimoniale netto per azione alla fine di ciascun Periodo di riferimento della performance è pari o superiore al più alto Valore patrimoniale netto per Classe di azioni del precedente Periodo di riferimento della performance (o, in assenza di un precedente periodo di performance, al prezzo di sottoscrizione iniziale dell'azione).

Ciò garantisce che l'eventuale sottoperformance di una Classe di azioni rispetto all'HWM venga recuperata durante il Periodo di riferimento della performance prima che la Commissione di performance diventi esigibile in relazione a tale Classe di azioni.

La Commissione di performance sarà calcolata in ogni giorno di valutazione e maturata come passività per il comparto se il NAVBP pertinente supera l'HWM. Nel corso dei giorni di valutazione, la Commissione di performance maturata potrebbe aumentare o diminuire in base al valore del NAVBP in ciascun giorno di valutazione rispetto all'HWM, ed essere pari a zero finché il NAVBP è uguale o inferiore all'HWM.

La Commissione di Performance, se maturata all'ultimo giorno di valutazione di ogni anno solare (il "**Periodo di Performance**"), sarà cristallizzata e pagata al Gestore delegato agli entro i successivi trenta (30) giorni dalla fine del relativo Periodo di Performance.

La Commissione di performance sarà pagabile solo quando il test HWM sarà soddisfatto. Il test HWM prenderà in considerazione la performance del Comparto dall'inizio del Comparto

stesso.

La Commissione di performance calcolata sarà adeguata alle sottoscrizioni, alle conversioni e ai rimborsi effettuati durante il periodo. Nel caso in cui un investitore riscatti le proprie Azioni prima della fine di un Periodo di performance, qualsiasi Commissione di performance maturata in relazione a tali Azioni riscattate sarà cristallizzata e pagata al Gestore delegato agli investimenti entro i successivi trenta (30) giorni lavorativi dalla fine del relativo Periodo di performance, anche se non vi è alcuna Commissione di performance maturata alla fine di tale Periodo di performance.

Il calcolo della Commissione di Performance applicabile seguirà la seguente formula:

Commissione di Performance per Classe di azioni = $\max [(NAVBPf - HWM) * PF\%, 0]$

In ogni giorno di valutazione, la Commissione di Performance totale maturata per ogni Classe di azioni sarà il prodotto tra la Commissione di Performance per Classe di azioni e il totale delle Azioni in circolazione di tale Classe di azioni. Questo metodo di calcolo della Commissione di performance, basato sull'HWM, garantisce che, nel corso del Periodo di riferimento della performance, agli azionisti non venga addebitata una Commissione di performance fino a quando non viene recuperata una precedente sottoperformance. Inoltre, il calcolo della Commissione di performance sul NAVBPf garantisce che qualsiasi effetto derivante da nuove sottoscrizioni non venga preso in considerazione nel calcolo della performance del Comparto.

La Commissione di performance sarà prelevata dal patrimonio del comparto alla fine di ogni esercizio finanziario.

Per ogni Classe di azioni applicabile del comparto, la commissione di performance viene calcolata ogni volta che viene calcolato il relativo NAV.

I ratei giornalieri della commissione di performance saranno sempre adeguati nel corso dell'anno.

Sebbene le commissioni di performance siano calcolate giornalmente, la commissione di performance sarà addebitata e pagata al Gestore delegato agli investimenti del Comparto solo a valere sulle attività del comparto stesso nei seguenti casi:

- dopo la fine dell'esercizio finanziario
- quando vengono evasi gli ordini di conversione o rimborso delle azioni (la Commissione di performance maturata attribuibile alle azioni convertite o rimborsate sarà pagata al Gestore delegato agli investimenti del comparto); e
- in relazione a una fusione o liquidazione del comparto.

In caso di conversione/rimborso o fusione/liquidazione, le eventuali Commissioni di performance dovranno cristallizzarsi nelle dovute proporzioni alla data di conversione/rimborso e/o fusione/liquidazione. In caso di fusione di comparti, la cristallizzazione delle Commissioni di performance del comparto oggetto di fusione deve essere autorizzata nel rispetto del miglior interesse degli investitori sia del comparto oggetto di fusione che di quello ricevente. Ad esempio, nel caso in cui tutti i comparti coinvolti siano gestiti dallo stesso Gestore delegato agli investimenti, si presume che la cristallizzazione delle Commissioni di performance sia contraria al miglior interesse degli investitori, a meno che il Gestore delegato agli investimenti non giustifichi altrimenti.

La Commissione di performance non sarà soggetta ad alcun limite assoluto o di benchmark.

La tabella seguente illustra un esempio di calcolo della commissione di performance:

		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6
NAV per share at the beginning of the year	A	100	102.70	94.48	114.96	106.91	112.26
Example performance	B	3.00%	-8.00%	24.00%	-7.00%	5.00%	-3%
NAV per share at the end of the year	C	C	103.00	93.93	116.48	104.31	109.53
Net appreciation	D	D	3.00	-8.17	22.54	-7.85	5.22
Performance fee rate	E	E	30%	30%	30%	30%	30%
Performance fee @10% of the positive difference between NAV and the HWM (in %)	F	F	0.90%	0.00%	4.22%	0.00%	0.00%
NAV per share at the end of the year including performance fee	G	G	102.10	93.93	112.16	104.31	109.53
New High water mark	H	H	102.1	102.10	112.16	112.16	109.53
Performance fee @10% of the positive difference between NAV and the HWM	I	I	0.90	0.00	4.31	0.00	0.00
Year-to-date average NAV per share	J	103.00	94.48	117.16	106.91	112.26	108.89
Performance fee paid per share	K	3.00	- 8.22	22.68	- 8.05	5.35	- 3.37

Fee Cap: in ogni caso il limite percentuale delle commissioni di performance maturate giornalmente e pagate su base annua non potrà superare il 2% del patrimonio netto totale medio del comparto nell'anno.

Commissioni a livello del Fondo Master:

Commissioni applicate a livello del Fondo Master e sopportate dal comparto in ragione del suo investimento in quote di Classe M (ISIN: IT0005689218) del Fondo Master:

- Commissione di gestione annua: max 0,05%
- Commissione di performance: N/A
- Commissione annua della banca depositaria: max 0,065% del patrimonio netto medio del Fondo Master
- Commissione di calcolo del NAV: max 0,075% (calcolata giornalmente e pagata mensilmente sul NAV totale del Fondo Master e di ciascuna classe di quote emesse dal Fondo Master)

Per ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal comparto in conseguenza dell'investimento nel Fondo Master, gli investitori devono fare riferimento alla sezione "Other charges" del prospetto del Fondo Master, disponibile gratuitamente sul sito del Gestore degli Investimenti Delegato (<https://symphonia.it/>).

Oneri complessivi del Comparto e del Fondo Master:

Poiché il comparto opera come fondo feeder, una descrizione di tutte le remunerazioni e dei rimborsi di costi a carico del comparto in virtù del suo investimento in quote del Fondo Master,

nonché degli oneri complessivi del comparto e del Fondo Master, è riportata nella tabella sottostante.

Nel proprio rapporto annuale, la SICAV indicherà la percentuale massima delle commissioni del Gestore delegato agli Investimenti sia a livello del comparto sia a livello del Fondo Master.

Commissione	Comparto	Fondo Master	Oneri complessivi Comparto e del Fondo Master
Commissioni di gestione	• bps annui per masse fino a 200 Mio EUR • bps annui tra 200 e 300 Mio EUR • 3 bps annui oltre 300 Mio EUR	Commissione di gestione annua del 0,05% per Classe M (calcolata giornalmente sul NAV totale del Fondo Master e di ciascuna classe e detratta trimestralmente il primo giorno lavorativo del trimestre successivo)	• 5 bps annui per masse fino a 200 Mio EUR • 4 bps annui tra 200 e 300 Mio EUR • 3 bps annui oltre 300 Mio EUR + Commissione di gestione annua pari allo 0,05% per la classe M (calcolata giornalmente sul valore patrimoniale netto totale del Fondo Master e per ciascuna classe, e detratta trimestralmente dalle attività disponibili del Fondo Master il primo giorno lavorativo del trimestre successivo) (con riferimento al Fondo Master) annuo Classe M (Fondo Master)
Commissione del Gestore Delegato agli investimenti	0,70% per le classi I e P, 1,15% per la classe R e RD e 1.35 % per le classi R1	N/A	0.70% per le classi I e P, 1,15% per la classe R e RD e 1.35% per le classi R1 del comparto.

Commissione di performance	10% per le classi P e R1 e 20% per le classi R e RD.	N/A	10% per le classi P e R1 e 20% per le classi R e RD.
Amministrazione centrale	Una commissione fino al 0,80% per anno e calcolato sul NAV medio trimestrale della SICAV	N/A	Una commissione fino al 0,80% annuo e calcolato sul NAV medio trimestrale della SICAV
Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, calcolato giornalmente sul valore patrimoniale netto totale del Fondo Master e per ciascuna classe, e detratto mensilmente dalle disponibilità del Fondo Maste	N/A	Importo massimo pari allo 0,075%.	Importo massimo pari allo 0,075% del valore patrimoniale netto totale del Fondo Master.
Banca depositaria	La Banca Depositaria e Agente Pagatore percepirà dalla SICAV una commissione fino a un massimo dello 0,075% annuo, calcolata sul valore patrimoniale netto medio trimestrale della SICAV.	Commissione annua massima pari allo 0,065% del patrimonio netto medio del Fondo Master (calcolata giornalmente e detratta mensilmente dalle disponibilità del Fondo Master).	La Banca Depositaria e Agente Pagatore percepirà dalla SICAV una commissione fino a un massimo dello 0,075% annuo, calcolata sul valore patrimoniale netto medio trimestrale della SICAV (con riferimento al comparto) + Commissione annua massima pari allo 0,065% del patrimonio netto medio del Fondo Master (calcolata giornalmente e

			detratta mensilmente dalle disponibilità del Fondo Master) (con riferimento al Fondo Master)
--	--	--	--

Investimento minimo iniziale:

- Azioni di Classe R (ad accumulazione): Nessun investimento minimo iniziale
- Azioni di Classe R1 (ad accumulazione): Nessun investimento minimo iniziale
- Azioni di Classe RD (a distribuzione): 5.000,00
- Azioni di Classe I e P: EUR 100.000,00

Investimento minimo successivo:

- Azioni di Classe I e P: EUR 1.000,00

Sottoscrizione delle Azioni

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni devono essere inviate all'Amministratore dell'OIC mediante l'apposito Modulo di sottoscrizione o mediante altra richiesta scritta contenente tutte le informazioni richieste nel Modulo di sottoscrizione.

I moduli di sottoscrizione ricevuti dall' Amministratore dell'OIC **in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 10:00 (fuso orario del Lussemburgo)** verranno elaborati nella stessa data al prezzo di sottoscrizione del relativo Comparto in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 10:00 (fuso orario del Lussemburgo) verranno elaborate in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo.

Qualsivoglia spesa legata al versamento del prezzo di sottoscrizione, come commissioni di cambio, commissioni per bonifici bancari od ogni altro onere, sarà a carico degli investitori. I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Rimborso delle Azioni

Le Azioni possono essere rimborsate trasmettendo apposita richiesta in forma scritta all'Amministratore dell'OIC.

Le richieste di rimborso ricevute dall' Amministratore dell'OIC in Lussemburgo **in corrispondenza del Giorno di valutazione entro le ore 10:00 (fuso orario del Lussemburgo)** verranno elaborate nella stessa data al prezzo di rimborso del relativo Comparto in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 10:00 (fuso orario del Lussemburgo) verranno elaborate in corrispondenza del Giorno di valutazione successivo. I pagamenti verranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.

Qualora le richieste di rimborso nette totali ricevute per un Comparto nello stesso Giorno di valutazione superassero il 10% del patrimonio netto dello stesso, le richieste presentate potrebbero essere ridotte di entità o la loro elaborazione potrebbe essere posticipata proporzionalmente in modo da ridurre il numero di Azioni rimborsate in tale Giorno al 10% delle attività del Comparto in questione. Eventuali richieste di rimborso così posticipate avranno la priorità su quelle ricevute nel successivo Giorno di valutazione, ma sempre nel rispetto del limite del 10% di cui sopra.

Pagamenti

Il pagamento delle sottoscrizioni dovrà essere effettuato nella valuta di riferimento del Comparto entro i 2 giorni lavorativi successivi al Giorno di valutazione di riferimento e il pagamento dei rimborsi sarà effettuato nella valuta di riferimento del comparto entro 5 giorni lavorativi successivi al relativo Giorno di valutazione..

Conversione delle Azioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni di qualsivoglia altro Comparto esistente, mediante istruzione scritta trasmessa all' Amministratore dell'OIC. Le Azioni possono essere inoltre scambiate con differenti Classi o Categorie di Azioni (se esistenti) del medesimo Comparto o di un altro Comparto, e viceversa, in base al relativo Valore patrimoniale netto per Azione.

Le richieste di conversione ricevute dall'Amministratore dell'OICVM nel Giorno di Valutazione prima delle ore 10:00, ora di Lussemburgo, saranno trattate in tale Giorno di Valutazione. Eventuali richieste di conversione ricevute successivamente saranno elaborate nel successivo Giorno di Valutazione comune.

Frequenza di calcolo del Valore patrimoniale netto ("NAV"): Giornaliera, in corrispondenza di ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("**Giorno di valutazione**"). Qualora tale giorno sia una festività nazionale in Lussemburgo il NAV sarà calcolato il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

Imposta sulle sottoscrizioni: il Comparto è soggetto in Lussemburgo a un'imposta annuale calcolata ogni trimestre sulla base del patrimonio netto totale del Comparto rilevato alla fine di ciascun trimestre secondo le seguenti aliquote:

- 0,01% per le Classi di Azioni I, rivolte agli investitori istituzionali
- 0,05% per la Classe di Azioni P", "R", "RD" e "R1", rivolta agli investitori privati

APPENDICE II - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

**Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui
all'articolo 8(1), paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE)
2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE)
2020/852**

e

**Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui
all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE)
2019/2088 e all'articolo 5, primo comma, del
regolamento (UE) 2020/852**

ALLEGATO 1: INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER I PRODOTTI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 8(1), PARAGRAFI 1, 2 E 2 BIS, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 E ALL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/852

SYMPHONIA LUX SICAV – ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nome del prodotto:
Symphonia Lux SICAV - Artificial Intelligence

Identificativo della persona giuridica:
549300UOAGUBYMC4XD04

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Sì

No ✕

☐ Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale** pari al(lo): ____%

☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale** pari al(lo): ____%

☐ **Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) ____% di investimenti sostenibili

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ con un obiettivo sociale

☒ **Promuove caratteristiche A/S ma non effettuerà alcun investimento sostenibile**

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali come definito all'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (l'"SFDR"), ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

a) Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Le tecnologie di intelligenza artificiale possono contribuire positivamente a diversi obiettivi di sviluppo sostenibile. Ad esempio, l'SDG 1 (sconfiggere la povertà), l'SDG 4 (istruzione di qualità), l'SDG 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari), l'SDG 7 (energia pulita e accessibile) e l'SDG 11 (città sostenibili). L'intelligenza artificiale può favorire il conseguimento di tutti gli obiettivi, supportando la fornitura di cibo, cure mediche, acqua e servizi energetici alla popolazione.

b) Inoltre, il Comparto promuove alcune garanzie ambientali e sociali minime attraverso l'applicazione di criteri di esclusione nei confronti di prodotti e prassi commerciali che Symphonia considera dannosi per la società e incompatibili con le strategie di investimento sostenibili.

Il Comparto promuove inoltre l'adesione a e lo svolgimento di operazioni in conformità con il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), monitorando le società che violano tali principi.

Infine, il Comparto esclude gli investimenti in società target con un elevato rischio di sostenibilità derivante dal rischio di controversie ambientali, sociali e di governance particolarmente gravi.

● **Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

Oltre alle tradizionali considerazioni finanziarie, l'approccio di gestione integra criteri ESG vincolanti nel processo di selezione dei titoli per l'80% degli strumenti azionari e obbligazionari inclusi tra le attività del Prodotto, come descritto nella metodologia di investimento.

Per calcolare l'indice di copertura, la ponderazione di ciascuna attività finanziaria viene ribasata a 100, escludendo la liquidità e i prodotti finanziari diversi da azioni e obbligazioni.

A tal fine, si considera la performance ESG relativa delle società incluse nell'universo investibile del Comparto, compreso il loro rating ESG determinato da MSCI ESG Research.

Il rating ESG elaborato da MSCI ESG Research misurerà e valuterà l'esposizione a lungo termine del Comparto ai rischi ESG e la sua performance nella gestione di tali rischi rispetto agli omologhi.

Ai sensi dell'SFDR, il Gestore delegato agli investimenti prende in considerazione quattordici (14) indicatori obbligatori relativi alle emissioni di gas a effetto serra, alla biodiversità, alle risorse idriche e alla produzione di rifiuti nonché indicatori sociali applicabili a società, enti sovrani e sovranazionali e a beni immobiliari. Inoltre, è stato definito un (1) indicatore aggiuntivo relativo al clima e ad altri aspetti ambientali, come pure un (1) indicatore aggiuntivo relativo a fattori sociali e concernenti il personale, il

rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, la cui segnalazione e integrazione sono incoraggiate.

- **Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?**

N/A

- **In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?**

N/A

- In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

N/A

- In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani?

N/A

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio di "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

X

Sì

No

Il Gestore degli investimenti ha stabilito delle misure all'interno del proprio processo di investimento conducendo un'analisi preliminare del livello di copertura di ciascun indicatore all'interno dell'universo di investimento, considerando la percentuale di società che pubblicano tali informazioni.

In considerazione di quanto sopra, il Comparto individuerà i 3 indicatori prioritari che ritiene siano più importanti ed essenziali per la realizzazione della strategia di sostenibilità, ossia:

- Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; e
- Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche); e
- Paesi soggetti a violazioni sociali.

Se un emittente o un Paese presenta violazioni per quanto riguarda uno degli indicatori sopra elencati, viene automaticamente escluso dall'universo investibile.

L'approccio del Gestore degli investimenti è soggetto a una revisione continua, in particolare in funzione dell'evoluzione della disponibilità e della qualità dei dati PAI.

Le informazioni rilevanti relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità saranno pubblicate a momento debito nella relazione annuale del Comparto.

Gli altri 15 indicatori PAI che verranno presi in considerazione sono:

- Emissioni di GHG (Ambito 1, 2, 3 e totali)
- Impronta di carbonio
- Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti
- Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili
- Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile
- Intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico
- Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità
- Emissioni in acqua
- Tasso di rifiuti pericolosi
- Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali
- Divario retributivo di genere non corretto
- Diversità di genere nel consiglio
- Intensità di GHG
- Esposizione ai combustibili fossili tramite attivi immobiliari
- Esposizione ad attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico

Il numero di indicatori PAI sopra indicato si riferisce all'Allegato 1 del Regolamento UE 2019/2088.



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Il Comparto punta a raggiungere il proprio obiettivo di investimento mediante la gestione attiva di un portafoglio diversificato composto da titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società, inclusi i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, situate in

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

tutto il mondo e operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, informatica quantistica, machine learning, robotica e in tutte le tecnologie a queste legate, come descritto in maggior dettaglio nell'Appendice del relativo Comparto.

Il Gestore delegato agli investimenti del Comparto cercherà di conseguire rendimenti totali a lungo termine investendo in società la cui attività principale, a giudizio del Gestore delegato agli investimenti, mira a contribuire al cambiamento sociale e/o ambientale oltre che a ottenere un rendimento finanziario, applicando gli elementi vincolanti descritti di seguito.

● **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

Gli elementi vincolanti della strategia di investimento del Comparto sono i criteri di esclusione descritti più avanti e contenuti nella metodologia di investimento ESG.

I criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) vincolanti che le società sono tenute a rispettare per essere incluse nell'universo di investimento vengono determinati attraverso una ricerca interna eseguita dal Gestore delegato agli investimenti e approvati dal Consiglio di amministrazione. Verranno effettuati controlli di conformità pre e post negoziazione relativi ai criteri ESG e, in caso di violazione, il Dipartimento degli investimenti intraprenderà tutte le azioni necessarie.

I criteri di selezione sono i seguenti:

● **Filtro di esclusione basato sulla conformità al Global Compact delle Nazioni Unite:** Le società devono rispettare i principi fondanti del Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente, lotta alla corruzione). Il Gestore delegato agli investimenti si avvale di MSCI ESG Research per determinare se una società è conforme o meno a tali principi.

● **Filtro di esclusione per le società coinvolte in controversie ambientali, sociali e/o di governance ("ESG") significative:** Le società non dovrebbero essere coinvolte in controversie ESG significative, quali incidenti o accuse relative a questioni ambientali, sociali o di governance. Il Gestore delegato agli investimenti si avvale di MSCI ESG Research per valutare la gravità delle controversie a cui le società sono esposte ed esclude quelle più gravi. Il Gestore delegato agli investimenti si riserva inoltre il diritto di escludere le società che ritiene coinvolte in controversie sufficientemente gravi.

● **Filtro di esclusione per le società coinvolte in attività controverse:** La politica di esclusione delle attività controverse definita dal Gestore delegato agli investimenti copre diversi settori e attività economiche che sono oggetto di dibattito per quanto riguarda la loro eticità e sostenibilità e, in particolare, i produttori di tabacco e di energia da carbon fossile, le società che violano il Global Compact delle Nazioni Unite o che sono esposte ad armi controverse e/o a un rischio di controversie ritenuto estremamente grave. Sono esclusi anche i titoli di Stato interessati da un diffuso giudizio fortemente negativo da parte della comunità internazionale.

Per ciascuno di questi settori e attività economiche, la politica di esclusione delle attività controverse stabilisce i criteri e le soglie di esclusione. Le società coinvolte in tali attività e settori controversi e che soddisfano i criteri di esclusione stabiliti nella politica sono escluse dal portafoglio di investimenti.

I suddetti filtri di esclusione vengono applicati in modo più dettagliato come segue:

1. Emittenti societari con un chiaro coinvolgimento diretto nella produzione o commercializzazione di armi non convenzionali vietate dai trattati promossi dalle Nazioni Unite e il cui uso viola i principi umanitari fondamentali; la soglia di fatturato è dello 0%; i dati sul coinvolgimento sono forniti da MSCI ESG Research.
2. Titoli di Stato di Paesi soggetti a una condanna condivisa o a sanzioni da parte della comunità internazionale, sulla base di dati pubblicamente disponibili relativi a libertà civili, diritti politici, grado di corruzione, stato di diritto, libertà di espressione e libertà di associazione. L'elenco dei Paesi è definito secondo una metodologia interna dal Gestore delegato agli investimenti su base annuale. Il Gestore delegato agli investimenti utilizza anche dati di fornitori diversi da MSCI ESG Research, ovvero:
 - "Freedom in the World report", pubblicato da Freedom House;
 - "World Bank Control of Corruption", "World Bank Voice and Accountability" e "World Bank Rule of Law", pubblicati dalla Banca Mondiale;
 - "Call to Action list", pubblicata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale.
3. Emittenti societari che realizzano prodotti del tabacco, come sigari, blunt, sigarette, sigarette elettroniche, inalatori, bidi, kretek, tabacco senza fumo, tabacco da fiuto, snus, tabacco solubile e da masticare. Sono incluse anche le aziende che coltivano o lavorano le foglie di tabacco grezzo. La soglia di fatturato è dello 0%; i dati sul coinvolgimento sono forniti da MSCI ESG Research.
4. Emittenti societari che operano nel settore della generazione di energia da carbon fossile, con una soglia minima di ricavi del 25% dall'estrazione e dall'esplorazione di carbone termico; per carbon fossile si intendono tutti i prodotti energetici derivanti da antracite, carbone da coke e altro carbone bituminoso. I relativi dati sono forniti da MSCI ESG Research.
5. Emittenti societari che non rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); la soglia di fatturato è dello 0%, i dati sulla conformità sono forniti da MSCI ESG Research.
6. Emittenti societari che hanno un rating particolarmente grave, in base alla metodologia MSCI, in termini di rischio di controversie. La soglia di fatturato è dello 0%; i dati sulla conformità a questi principi sono forniti da MSCI ESG Research.

• **Analisi e valutazione del profilo ESG delle società in portafoglio mediante scorecard ESG:** Inoltre, il Gestore delegato agli investimenti può completare i vari filtri di esclusione ESG tramite *scorecard* non vincolanti relative al rischio ESG per ogni società in portafoglio, nonché tramite *checklist* non vincolanti per valutare la qualità delle idee di investimento, integrando i criteri ESG. Queste *scorecard* del rischio ESG sono griglie utilizzate per analizzare i rischi ESG più rilevanti e materiali a cui sono esposte le società. Questo approccio include sistematicamente l'esame dell'impatto positivo sugli

Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in generale e sugli obiettivi di impatto ambientale e sociale in particolare. Questi impatti sono analizzati in base all'esposizione delle società in termini di fatturato e a condizione che queste attività contribuiscano direttamente e inequivocabilmente a uno degli obiettivi sostenibili e pertanto a un tema a impatto ESG.

Pertanto, il Gestore delegato agli investimenti determinerà se le società target interessate soddisfano i criteri basati sulle informazioni disponibili al pubblico e sulle informazioni messe a disposizione dal fornitore di dati ESG, che vengono raccolte e analizzate dal Gestore delegato agli investimenti, il quale prenderà la decisione finale in merito alla conformità o meno dell'investimento previsto ai criteri sopra descritti.

Mentre il Gestore delegato agli investimenti si avvale di MSCI ESG Research per selezionare le società in cui il Comparto può investire, per selezionare i titoli di Stato utilizzerà altri metodi e database, e in particolare a) la relazione e indagine annuale "Freedom in the World report" pubblicata dall'organizzazione non governativa statunitense Freedom House; b) i database "Control of Corruption", "Voice and Accountability" e "Rule of Law" della Banca Mondiale - Databank, che sono indicatori di governance a livello mondiale e d) l'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio oggetto di un Piano d'azione del Gruppo di azione finanziaria (GAFI)

Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

- **Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?**

N/A

- **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

Il Gestore di portafoglio delegato attua politiche di *due diligence* per garantire una solida *corporate governance* delle società partecipate e per identificare le questioni e i rischi di governance. Le imprese beneficiarie degli investimenti sono valutate sulla base delle caratteristiche di governance utilizzando MSCI ESG Research (www.msci.com).



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

La strategia del Comparto consiste nel raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo direttamente o indirettamente il patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società situate in tutto il mondo e operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, informatica quantistica, machine learning, robotica e in tutte le tecnologie a queste legate. Il Comparto può assumere un'esposizione indiretta mediante investimento in strumenti finanziari derivati su titoli azionari e correlati ad azioni e/o indici azionari.

Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrant e altri strumenti correlati a titoli azionari.

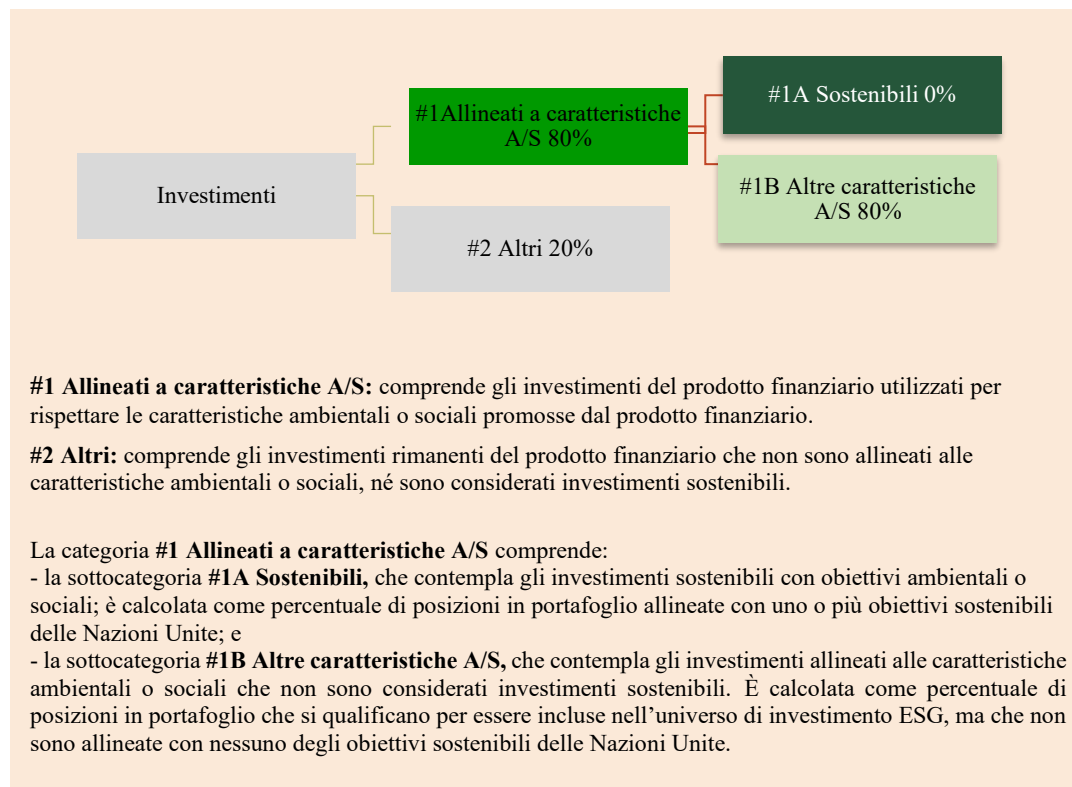
Le attività abilitanti

consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

alla tassonomia dell'UE, i criteri per il gas fossile comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti totalmente rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'energia nucleare i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Il Comparto si concentrerà sugli investimenti in società e/o emittenti selezionati che abbiano integrato i fattori ESG, dotati di un rating ESG MSCI per un totale dell'80% degli strumenti azionari e obbligazionari inclusi nelle attività finanziarie e che abbiano un rating ESG in lettere compreso tra AAA e CCC.



● In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

L'utilizzo di strumenti derivati permette al Comparto di perseguire i propri obiettivi, contribuendo così anche al raggiungimento delle caratteristiche ambientali che promuove.



In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

N/A

● Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE¹?

¹ Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici («mitigazione dei cambiamenti climatici») e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE - cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

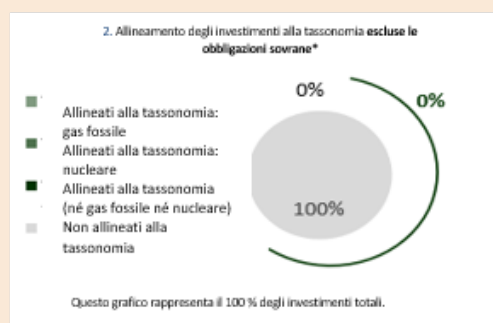
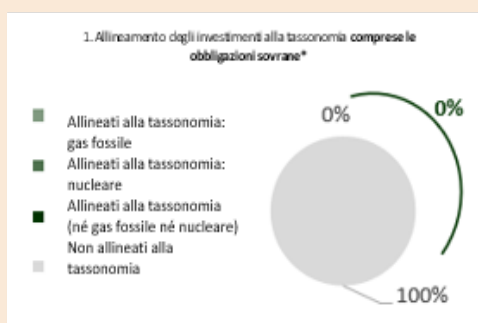
Sì: [precisare ☐ di seguito e completare i grafici del riquadro]

Gas ☐ fossile Energia ☐ nucleare

No

☒

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane

- Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?

N/A

 sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.



- Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

N/A



- Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

N/A



- Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri" e qual è il loro scopo? Esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Gli investimenti compresi in "#2 Altri" includono liquidità e strumenti equivalenti, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati su titoli azionari e correlati ad azioni e/o indici finanziari azionari. Lo scopo principale di questi strumenti, che soddisfano le garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale, è la gestione della liquidità o la copertura.

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.



È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Non viene utilizzato alcun indice per raffrontare la performance degli investimenti ESG.

- **In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

N/A

- **In che modo è garantito l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento alla metodologia dell'indice?**

N/A

- **Per quali aspetti l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?**

N/A

- **Dove è reperibile la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato?**

N/A



Dove è possibile reperire online maggiori informazioni specifiche sul prodotto?

Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili sul sito web: Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili su: <https://www.symphonia.it/content/esg>.

APPENDICE III – INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI ITALIANI

Al fine di consentire agli azionisti di suddividere il proprio investimento nei Comparti in diverse sottoscrizioni successive, in Italia sono disponibili piani di accumulo.

Ulteriori informazioni possono essere trovate nella versione più recente del modulo di sottoscrizione italiano, disponibile presso i Distributori autorizzati.